

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 gennaio 2016


SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 2

Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», corredato delle relative note.






S O M M A R I O

<i>Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», corredato delle relative note. (16A00264).</i>	Pag. 1
NOTE.	» 153





TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 71 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 30 dicembre 2015).

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge citata in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2016, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2016, in 53.400 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2016, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.


7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 380 milioni di euro e 8.820 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le



spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferite e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di

schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2016, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini



dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2016, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».

24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla

gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2014, e successive modificazioni.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-*septies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanzia-



rio 2016 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Presidenza del Consiglio dei ministri», nell'ambito della missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.

Art. 3.

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese ed al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito

di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Art. 4.

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.


Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2016, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma



«Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016.

5. In attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e in relazione ai relativi provvedimenti di riordino ivi previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze nell'ambito delle articolazioni dipartimentali.

Art. 6.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.

3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2016, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili indi-

viduate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi. Le somme corrispondenti ai residui accertati al 31 dicembre 2015 nel bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da destinare al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con l'attuazione dell'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 17 dicembre 2007.

Art. 7.

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni



scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2016, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 8.

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelievi dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato

di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2016, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2016, conseguenti ai prelievi di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assi-



stato di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 9.

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 set-

tembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2016, è fissato in 136 unità.


5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2016, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con



modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11.

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 71;
- 2) Marina n. 16;
- 3) Aeronautica n. 52;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 50;
- 3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 98;
- 2) Marina n. 15;
- 3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803

del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 291;
- 2) Marina n. 270;
- 3) Aeronautica n. 246;
- 4) Carabinieri n. 90.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 420;
- 2) Marina n. 242;
- 3) Aeronautica n. 265.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:

- 1) Esercito n. 480;
- 2) Marina n. 201;
- 3) Aeronautica n. 140.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2016, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo



2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 12.

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo

anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Per l'anno finanziario 2016 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle



politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 13.

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche,

ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Art. 14.

Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.

Totale generale della spesa

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 824.312.751.553, in euro 866.336.136.752 e in euro 846.167.181.444 in termini di competenza, nonché in euro 839.846.874.721, in euro 875.593.305.728 e in euro 855.045.051.969 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2016-2018.

Art. 16.

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2016-2018, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.

Disposizioni diverse

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui,



di competenza e di cassa, dal «Fondo per lo sviluppo e la coesione» del programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2015 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incrementazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio

successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.


9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.



14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2016, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *tantum* in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2015, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.


21. Le somme stanziati sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2016-2018 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazio-



ne al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

28. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2015. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, tra i capitoli della categoria 2 - consumi intermedi e i capitoli della categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi, restando in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di

residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

31. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

32. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio concernenti la ripartizione delle competenze accessorie, iscritte negli appositi fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero della difesa, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», spettanti al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.

33. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

34. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

35. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.





**A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA
PER IL TRIENNIO 2016 - 2018**



999/638/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA 2016-2018 (in euro)			
	2016	2017	2018
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	491.749.810.000	508.463.380.000	521.354.410.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	72.492.856.537	71.639.089.970	72.331.605.177
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	3.173.934.223 1.364.434.223	2.501.416.790 1.372.916.790	2.491.768.686 1.381.763.686
TOTALE ENTRATE FINALI	567.416.600.760	582.603.886.760	596.177.783.863
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	256.896.150.793	283.732.249.992	249.989.397.581
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	824.312.751.553	866.336.136.752	846.167.181.444
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	565.870.072.994	569.063.403.405	570.401.850.029
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	39.957.444.775 1.256.577.000	38.077.085.640 2.074.817.000	39.422.382.089 2.304.817.000
TOTALE SPESE FINALI	605.827.517.769	607.140.489.045	609.824.232.118
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	218.485.233.784	259.195.647.707	236.342.949.326
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	824.312.751.553	866.336.136.752	846.167.181.444
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	564.242.666.537	580.102.469.970	593.686.015.177
SPESE CORRENTI (-)	565.870.072.994	569.063.403.405	570.401.850.029
RISPARMIO PUBBLICO	-1.627.406.457	11.039.066.565	23.284.165.148
TOTALE ENTRATE FINALI	567.416.600.760	582.603.886.760	596.177.783.863
TOTALE SPESE FINALI (-)	605.827.517.769	607.140.489.045	609.824.232.118
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-38.410.917.009	-24.536.602.285	-13.646.448.255
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	566.052.166.537	581.230.969.970	594.796.020.177
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	604.570.940.769	605.065.672.045	607.519.415.118
INDEBITAMENTO NETTO	-38.518.774.232	-23.834.702.075	-12.723.394.941
TOTALE ENTRATE FINALI	567.416.600.760	582.603.886.760	596.177.783.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	824.312.751.553	866.336.136.752	846.167.181.444
RICORSO AL MERCATO	-256.896.150.793	-283.732.249.992	-249.989.397.581



999/641/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
(in Euro)

MINISTERI	SPESA CORRENTE					TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
ECONOMIA E FINANZE	2016	22.052.156.356	205.250.720.509	23.116.501.475	84.818.682.164	335.238.060.504
	2017	22.084.414.717	203.464.296.106	22.100.594.553	86.568.683.674	334.217.989.050
	2018	22.071.166.872	203.277.044.468	21.788.214.835	88.348.497.332	335.484.923.507
SVILUPPO ECONOMICO	2016	176.973.873	336.203.982	33.516.814	50.358.887	597.053.556
	2017	172.445.591	277.417.995	30.865.080	40.111.086	520.839.751
	2018	169.341.938	272.965.219	30.546.870	29.450.452	502.304.479
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	439.141.043	117.244.532.810	328.173.102	<<	118.011.846.955
	2017	429.853.402	123.256.044.791	328.135.373	<<	124.014.033.566
	2018	425.424.377	123.538.117.399	324.500.704	<<	124.288.042.480
GIUSTIZIA	2016	6.541.553.664	930.391.688	158.896.359	<<	7.630.841.711
	2017	6.613.149.407	830.982.042	200.873.816	<<	7.645.005.265
	2018	6.554.594.409	829.844.762	201.916.186	<<	7.586.355.357
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	849.487.421	1.402.699.228	11.407.944	<<	2.263.594.593
	2017	846.466.928	1.515.963.955	11.379.049	<<	2.373.809.932
	2018	841.438.790	1.635.272.951	11.342.438	<<	2.488.054.179
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	44.561.677.008	7.885.875.937	215.840.892	7.844.983	52.671.238.830
	2017	44.553.783.868	7.836.154.357	326.830.222	6.442.153	52.723.210.600
	2018	44.531.154.621	7.799.876.660	288.413.288	5.505.516	52.624.960.085
INTERNO	2016	9.836.213.314	10.610.927.966	164.618.678	<<	20.611.759.958
	2017	9.624.717.313	9.784.642.063	165.574.890	<<	19.574.934.266
	2018	9.543.171.568	9.692.870.844	164.828.155	<<	19.400.870.567
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	86.299.441	297.178.324	7.091.206	2.658.243	393.227.214
	2017	85.525.121	246.927.603	6.369.638	2.314.398	341.136.760
	2018	85.203.635	245.835.611	6.326.700	2.709.314	340.075.260
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.087.651.021	5.737.161.336	54.589.235	<<	6.879.401.592
	2017	1.067.517.841	5.757.560.294	60.200.835	<<	6.885.278.970
	2018	1.055.430.274	5.959.707.433	59.284.086	<<	7.074.421.793
DIFESA	2016	16.647.766.847	208.433.598	844.320.115	<<	17.700.520.560
	2017	16.236.479.252	207.489.706	849.002.584	<<	17.292.971.542
	2018	16.153.692.323	206.696.025	850.590.690	<<	17.210.979.038
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	594.462.579	328.492.879	11.622.600	<<	934.578.058
	2017	589.606.485	315.990.415	11.886.376	<<	917.483.276
	2018	588.621.027	315.862.911	11.810.493	<<	916.294.431
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	796.978.666	742.887.467	164.115.349	<<	1.703.981.482
	2017	768.182.491	453.960.827	91.716.732	<<	1.313.860.050
	2018	721.564.526	442.123.449	91.083.089	<<	1.254.771.064
SALUTE	2016	186.732.130	1.040.332.649	6.903.202	<<	1.233.967.981
	2017	184.733.921	1.049.865.206	8.231.250	<<	1.242.850.377
	2018	181.998.618	1.039.005.916	8.803.255	<<	1.229.807.789
TOTALE	2016	103.857.093.363	352.015.838.373	25.117.596.971	84.879.544.287	565.870.072.994
	2017	103.256.876.337	354.997.315.360	24.191.660.398	86.617.551.310	569.063.403.405
	2018	102.922.802.978	355.255.223.648	23.837.660.789	88.366.162.614	570.401.850.029

999/641/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018
(in Euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE						TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE						
ECONOMIA E FINANZE	2016	14.994.131.402	3.735.419.584	3.765.240.288	22.494.791.274	357.732.851.778	218.099.739.517	575.832.591.295		
	2017	16.774.764.533	781.205.938	4.601.269.793	22.157.240.264	356.375.229.314	258.830.777.230	615.206.006.544		
	2018	18.225.151.427	751.205.938	4.701.941.727	23.678.299.092	359.163.222.599	235.969.692.638	595.132.915.237		
SVILUPPO ECONOMICO	2016	3.928.390.019	<<	19.619.360	3.948.009.379	4.545.062.935	259.551.779	4.804.614.714		
	2017	3.305.829.567	<<	47.193.000	3.353.022.567	3.873.862.318	289.799.581	4.143.661.899		
	2018	2.848.351.531	<<	81.468.000	2.929.819.531	3.432.124.010	260.460.214	3.712.584.224		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	9.544.374	<<	<<	9.544.374	118.021.391.329	<<	118.021.391.329		
	2017	9.525.685	<<	<<	9.525.685	124.023.559.251	<<	124.023.559.251		
	2018	9.623.906	<<	<<	9.623.906	124.297.666.386	<<	124.297.666.386		
GIUSTIZIA	2016	111.792.055	<<	400.000	112.192.055	7.743.033.766	<<	7.743.033.766		
	2017	110.595.744	<<	400.000	110.995.744	7.756.001.009	<<	7.756.001.009		
	2018	109.580.104	<<	400.000	109.980.104	7.696.335.461	<<	7.696.335.461		
AFFARI ESTERIE DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	25.287.177	<<	<<	25.287.177	2.288.881.770	<<	2.288.881.770		
	2017	7.995.972	<<	<<	7.995.972	2.381.805.904	<<	2.381.805.904		
	2018	7.992.233	<<	<<	7.992.233	2.496.046.412	<<	2.496.046.412		
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.341.070.569	<<	6.000.000	2.347.070.569	55.018.309.399	27.741.544	55.046.050.943		
	2017	2.388.736.026	<<	10.000.000	2.398.736.026	55.121.946.626	23.068.217	55.145.014.843		
	2018	2.412.952.933	<<	<<	2.412.952.933	55.037.903.018	17.627.819	55.055.530.837		
INTERNO	2016	563.653.058	200.000.000	<<	763.653.058	21.375.413.016	44.014.432	21.419.427.448		
	2017	433.301.785	200.000.000	<<	633.301.785	20.208.236.051	15.594.622	20.223.830.673		
	2018	412.441.120	200.000.000	<<	612.441.120	20.013.311.687	16.446.048	20.029.757.735		
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	371.186.659	<<	<<	371.186.659	764.413.873	10.492.357	774.906.230		
	2017	267.120.887	<<	<<	267.120.887	608.257.647	10.836.202	619.093.849		
	2018	316.022.988	<<	<<	316.022.988	666.098.248	11.193.385	667.291.633		
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	5.527.718.749	<<	1.400.413.364	6.928.132.113	13.807.533.705	<<	13.807.533.705		
	2017	5.062.430.959	<<	1.400.412.364	6.462.843.323	13.348.122.293	<<	13.348.122.293		
	2018	5.525.079.669	<<	1.317.416.235	6.842.495.904	13.916.917.697	<<	13.916.917.697		
DIFESA	2016	2.273.191.978	<<	7.900.000	2.281.091.978	19.981.612.538	<<	19.981.612.538		
	2017	2.027.941.321	<<	<<	2.027.941.321	19.320.912.863	<<	19.320.912.863		
	2018	2.029.564.746	<<	<<	2.029.564.746	19.240.563.784	<<	19.240.563.784		
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	293.169.786	<<	2.200.000	295.369.786	1.229.947.844	<<	1.229.947.844		
	2017	238.631.681	<<	14.000.000	252.631.681	1.170.114.957	<<	1.170.114.957		
	2018	120.589.147	<<	<<	120.589.147	1.036.883.578	<<	1.036.883.578		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	376.091.086	<<	4.600.000	380.691.086	2.084.672.568	43.694.155	2.128.386.723		
	2017	395.306.332	<<	<<	395.306.332	1.709.166.382	45.571.855	1.754.738.237		
	2018	352.156.332	<<	<<	352.156.332	1.606.927.396	47.529.222	1.654.456.618		
SALUTE	2016	425.267	<<	<<	425.267	1.234.393.248	<<	1.234.393.248		
	2017	424.053	<<	<<	424.053	1.243.274.430	<<	1.243.274.430		
	2018	424.053	<<	<<	424.053	1.230.231.842	<<	1.230.231.842		
TOTALE	2016	30.815.652.179	3.935.419.584	5.206.373.012	39.957.444.775	605.827.517.769	218.485.233.784	824.312.751.563		
	2017	31.022.604.545	981.205.938	6.073.275.157	38.077.085.640	607.140.489.045	259.195.647.707	866.336.136.792		
	2018	32.369.950.189	951.205.938	6.101.225.962	39.422.382.089	609.824.232.118	236.342.949.326	846.167.181.444		

999/ 642/ 1

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018

(in Euro)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2016	1.284.533.365	2.077.392.580	16.211.275.212	157.589.300	3.285.775.220	6.641.077.611	3.762.118.945	<<	28.796.496.832	575.832.591.294
	2017	553.184.922.656	2.087.153.300	15.455.354.944	154.569.717	2.652.678.044	9.638.285.908	3.710.011.165	2.500.000	28.171.177.238	615.206.006.543
SVILUPPO ECONOMICO	2016	<<	<<	4.692.075.845	47.650.318	<<	<<	64.888.550	<<	<<	4.804.614.713
	2017	<<	<<	4.042.325.672	46.707.518	<<	<<	54.628.708	<<	<<	4.143.661.898
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	<<	<<	3.613.082.534	46.528.130	<<	<<	52.973.559	<<	<<	3.712.584.223
	2017	<<	<<	21.977.055.198	<<	<<	<<	<<	<<	96.044.336.130	118.021.391.328
GIUSTIZIA	2016	<<	<<	23.414.247.339	<<	<<	<<	<<	<<	100.609.311.911	124.023.559.250
	2017	<<	<<	19.940.991.113	<<	<<	<<	<<	<<	104.356.735.272	124.297.666.385
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	<<	7.742.563.375	<<	<<	<<	<<	<<	<<	470.391	7.743.033.766
	2017	<<	7.755.271.009	<<	<<	<<	<<	<<	<<	730.000	7.756.001.009
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	226.341	2.288.881.770
	2017	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.381.805.904
INTERNO	2016	9.985.689.468	9.507.161.924	255.148.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.290.350	350.500.000	1.221.979.168	21.419.427.447
	2017	9.068.816.006	9.255.669.419	246.648.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.283.475	338.000.000	1.219.643.151	20.223.830.672
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	<<	<<	<<	744.401.731	30.504.498	<<	<<	<<	<<	774.906.229
	2017	<<	<<	<<	594.637.344	24.456.505	<<	<<	<<	<<	619.093.849
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	145.146.104	768.259.210	11.200.738.067	648.819.419	18.472.214	<<	<<	<<	667.291.633	13.807.533.705
	2017	144.529.624	706.574.541	10.997.695.685	<<	<<	<<	<<	<<	59.730.000	13.348.122.292
DIFESA	2016	137.097.388	688.211.286	11.859.742.726	401.684	1.186.098.047	<<	<<	<<	45.366.565	13.916.917.696
	2017	100.151.581	3.063.757.222	640.800	795.557	24.460.513	<<	<<	<<	36.560.000	19.981.612.538
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	100.130.836	2.982.956.638	601.533	998.999	24.071.355	<<	<<	<<	36.450.000	19.240.563.784
	2017	<<	302.311.572	722.649.407	204.778.289	<<	<<	<<	<<	208.565	1.229.947.843
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	43.694.155	288.836.916	665.815.154	205.254.926	<<	<<	<<	<<	207.960	1.170.114.956
	2017	45.571.855	300.054.457	531.982.154	204.642.305	<<	<<	<<	<<	204.651	1.036.883.577
SALUTE	2016	47.529.222	<<	41.465.122	1.222.481	<<	<<	2.041.984.965	<<	<<	2.128.366.723
	2017	19.023.669	<<	41.367.473	825.662	<<	<<	1.866.972.247	<<	<<	1.754.738.237
TOTALE	2016	528.311.602.335	23.472.495.739	55.105.082.596	1.162.218.707	4.984.055.054	7.490.407.686	5.674.282.810	53.273.773.073	126.594.760.794	824.312.751.947
	2017	567.184.142.062	23.062.093.220	54.862.070.470	1.008.633.113	4.164.479.326	10.476.593.954	5.436.895.595	53.246.191.151	130.528.628.892	866.336.136.746
	2018	548.500.425.600	22.932.412.475	52.755.759.289	909.703.329	3.731.905.080	8.549.707.095	5.296.899.780	53.224.106.851	133.987.083.126	846.167.181.438

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018							ALLEGATO A/1	
		(in euro)								
MINISTERI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERVEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
ECONOMIA E FINANZE	2016	16.075.943.948	5.698.444.948	240.596.799	113.047.556.623	11.527.456.489	5.148.551.948			
	2017	15.980.227.868	5.764.261.235	240.244.935	115.643.303.488	11.094.548.849	4.477.261.034			
	2018	15.966.960.175	5.734.268.883	239.617.981	115.418.629.818	11.082.478.294	4.079.543.001			
SVILUPPO ECONOMICO	2016	143.143.136	49.745.821	8.230.645	159.243.939	62.724.000	54.371.871			
	2017	140.334.926	38.730.731	7.946.388	108.128.874	62.724.000	56.620.780			
	2018	137.587.375	38.447.828	7.766.832	107.383.489	61.769.421	54.021.406			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	317.525.612	61.207.676	18.720.564	116.933.202.687	323.989.363	187.722			
	2017	313.566.634	61.329.118	18.502.389	122.945.342.602	318.128.307	187.722			
	2018	309.640.205	61.268.336	18.238.918	123.227.057.437	318.401.675	187.722			
GIUSTIZIA	2016	5.255.911.278	1.517.032.421	328.129.212	88.277.016	171.243.441	9.325.584			
	2017	5.247.663.574	1.591.080.374	330.258.083	<<	171.240.214	9.325.584			
	2018	5.196.957.674	1.586.355.513	327.183.546	<<	169.283.957	10.148.112			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	705.854.396	121.295.388	13.040.463	307.433.323	22.547.780	<<			
	2017	706.398.758	117.765.215	13.040.920	425.290.376	18.480.182	<<			
	2018	702.923.956	116.409.176	12.822.663	545.056.382	18.243.910	<<			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	40.499.657.155	1.405.627.923	2.612.573.070	7.315.840.959	42.018.394	569.935.089			
	2017	40.558.228.116	1.345.149.432	2.616.401.711	7.272.345.672	35.935.850	569.935.089			
	2018	40.537.358.464	1.330.608.975	2.628.463.743	7.244.891.287	35.594.813	561.313.093			
INTERNO	2016	8.028.881.485	1.316.352.162	488.112.953	9.787.287.575	824.594.701	2.027.385			
	2017	7.820.891.689	1.323.348.382	484.086.927	8.957.636.877	825.691.322	2.027.385			
	2018	7.787.977.639	1.310.489.990	481.006.933	8.913.556.702	776.650.639	2.027.385			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	64.115.854	115.200.407	3.881.582	192.600.960	<<	3.021.082			
	2017	63.531.767	115.995.139	3.857.837	141.529.145	<<	3.021.082			
	2018	63.201.509	115.863.843	3.836.236	140.498.734	<<	3.021.082			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	849.699.107	227.646.373	51.966.592	5.120.385.332	<<	578.563.780			
	2017	831.306.273	222.031.068	51.503.104	5.234.707.189	<<	488.978.711			
	2018	823.863.797	217.990.387	50.929.625	5.298.730.750	<<	627.212.038			
DIFESA	2016	15.695.475.161	571.529.043	919.828.960	47.630.714	39.132.299	<<			
	2017	15.316.910.662	549.781.683	912.800.207	47.604.465	38.220.608	<<			
	2018	15.238.470.674	552.943.204	907.431.645	47.097.691	38.126.164	<<			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	521.958.433	133.730.106	32.836.574	134.179.861	1.590.335	103.914.654			
	2017	517.578.128	126.076.351	33.153.931	134.648.963	488.622	99.161.744			
	2018	517.022.675	126.474.697	33.109.810	133.927.938	480.848	99.009.588			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	662.287.496	124.903.990	40.357.031	331.933.238	343.899.171	56.081.423			
	2017	656.466.613	131.232.368	38.638.373	333.764.010	55.085.627	55.931.423			
	2018	621.970.494	121.293.454	36.381.781	325.790.412	53.890.277	55.246.990			
SALUTE	2016	117.748.117	85.664.790	5.819.802	468.351.500	535.305.554	<<			
	2017	115.867.281	83.832.579	5.971.410	459.357.085	555.285.756	<<			
	2018	113.724.493	78.648.797	5.839.714	453.368.566	555.252.399	<<			
TOTALE	2016	88.938.200.801	11.428.401.048	4.764.194.247	253.933.923.727	13.894.501.527	6.525.980.538			
	2017	88.288.972.289	11.470.615.665	4.756.406.215	261.703.858.746	13.175.829.537	5.762.470.554			
	2018	87.967.559.150	11.391.164.093	4.753.628.427	261.855.989.206	13.110.172.397	5.491.730.417			

999/644/2		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA									
ALLEGATO A/1		RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018									
		(in euro)									
MINISTERI	ANNO	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2016	57.198.744	19.200.000.000	84.083.742.574	72.993.671.012	976.000.000	6.218.897.796	335.238.080.504			
	2017	57.200.419	19.000.000.000	85.745.101.455	69.416.332.011	1.006.000.000	5.793.507.756	334.217.989.050			
	2018	57.191.155	19.700.000.000	87.589.925.056	69.178.532.011	1.090.005.000	5.347.772.123	335.484.923.507			
SVILUPPO ECONOMICO	2016	46.145.383	<<	50.388.887	<<	<<	23.068.874	597.053.556			
	2017	46.139.841	<<	40.111.065	<<	<<	20.103.126	520.839.751			
	2018	46.046.005	<<	29.450.452	<<	<<	19.831.671	502.394.479			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	<<	<<	<<	42.000.000	<<	315.013.331	118.011.846.855			
	2017	<<	<<	<<	42.000.000	<<	314.976.794	124.014.033.566			
	2018	<<	<<	<<	42.000.000	<<	311.347.167	124.288.042.480			
GIUSTIZIA	2016	<<	<<	942.084	<<	<<	259.980.675	7.630.841.711			
	2017	<<	<<	942.084	<<	<<	294.495.352	7.645.005.265			
	2018	<<	<<	942.084	<<	<<	295.484.471	7.586.355.357			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	1.091.233.307	<<	<<	<<	<<	2.189.936	2.263.594.593			
	2017	1.090.644.712	<<	<<	<<	<<	2.373.809.932	2.373.809.932			
	2018	1.090.408.440	<<	<<	<<	<<	2.189.652	2.488.054.179			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.392.418	<<	7.844.993	<<	<<	215.348.829	52.671.238.830			
	2017	2.392.418	<<	6.442.153	<<	<<	316.380.159	52.723.210.600			
	2018	2.360.640	<<	5.505.516	<<	<<	277.863.534	52.624.950.085			
INTERNO	2016	12.769.259	<<	27.250.510	59.093.457	<<	65.390.471	20.611.759.958			
	2017	12.769.199	<<	25.308.164	59.093.457	<<	63.880.864	19.574.934.286			
	2018	12.625.685	<<	24.456.737	58.854.912	<<	63.224.045	19.400.870.567			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	8.194.074	<<	2.658.243	<<	<<	3.555.012	393.227.214			
	2017	8.194.074	<<	2.314.398	<<	<<	2.693.318	341.136.760			
	2018	8.194.074	<<	2.709.314	<<	<<	2.650.468	340.075.260			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	44.076.214	6.879.401.592			
	2017	1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	49.685.441	6.885.278.970			
	2018	1.236.597	<<	208.900	5.538.215	<<	48.711.484	7.074.421.793			
DIFESA	2016	155.287.789	<<	611.000	205.000.000	<<	65.925.594	17.700.520.560			
	2017	155.287.636	<<	511.000	205.000.000	<<	66.655.281	17.292.971.542			
	2018	155.286.333	<<	411.000	205.000.000	<<	66.212.327	17.210.979.038			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	424.101	<<	<<	<<	<<	5.943.994	934.578.058			
	2017	424.101	<<	<<	<<	<<	5.929.436	917.483.276			
	2018	424.101	<<	<<	<<	<<	5.844.774	916.294.431			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	<<	<<	13.671.201	1.549	<<	130.946.383	1.703.981.482			
	2017	<<	<<	11.793.504	1.549	<<	30.946.383	1.313.860.050			
	2018	<<	<<	9.836.136	1.548	<<	30.359.972	1.254.771.084			
SALUTE	2016	19.065.237	<<	<<	<<	<<	1.992.981	1.233.967.881			
	2017	19.065.237	<<	<<	<<	<<	3.471.029	1.242.850.377			
	2018	19.065.237	<<	<<	<<	<<	3.908.583	1.229.807.789			
TOTALE	2016	1.393.946.909	19.200.000.000	84.157.288.392	73.305.384.715	976.000.000	7.352.251.090	565.870.072.994			
	2017	1.393.354.234	19.000.000.000	85.832.732.743	69.728.045.714	1.006.000.000	6.965.117.708	569.063.403.405			
	2018	1.392.838.267	19.700.000.000	87.663.445.195	69.489.926.866	1.090.005.000	6.475.390.291	570.401.860.029			

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018

ALLEGATO A/1

(in euro)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016 339.456.278	10.547.791.701	4.164.100.048	133.861.002	289.355.141	6.000.850.104	1.039.577.000	22.484.791.274
	2017 341.125.616	11.248.745.899	5.358.354.306	937.597	226.115.141	3.124.144.705	1.857.817.000	22.157.240.264
	2018 339.567.970	11.295.657.226	6.743.680.247	937.597	190.340.141	3.020.298.911	2.087.817.000	23.678.299.092
SVILUPPO ECONOMICO	2016 9.568.435	203.962.560	3.687.859.024	<<	<<	19.619.360	17.000.000	3.948.009.379
	2017 7.906.286	193.630.062	3.087.293.219	<<	<<	47.193.000	17.000.000	3.353.022.567
	2018 7.906.286	152.452.027	2.670.993.218	<<	<<	81.468.000	17.000.000	2.929.819.631
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 5.082.575	4.461.799	<<	<<	<<	<<	<<	9.544.374
	2017 5.067.832	4.457.853	<<	<<	<<	<<	<<	9.525.685
	2018 5.067.832	4.556.074	<<	<<	<<	<<	<<	9.623.906
GIUSTIZIA	2016 111.792.055	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	112.192.055
	2017 110.595.744	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	110.995.744
	2018 109.580.104	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	109.980.104
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 25.287.177	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.287.177
	2017 7.995.972	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.995.972
	2018 7.992.233	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.992.233
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 45.308.145	2.065.112.750	58.803.041	<<	171.846.633	6.000.000	<<	2.347.070.569
	2017 41.308.145	2.118.778.207	56.803.041	<<	171.846.633	10.000.000	<<	2.398.736.026
	2018 41.308.145	2.144.995.114	54.803.041	<<	171.846.633	<<	<<	2.412.952.833
INTERNO	2016 310.458.827	253.194.231	<<	<<	<<	<<	200.000.000	763.653.058
	2017 313.565.352	119.736.433	<<	<<	<<	<<	200.000.000	633.301.785
	2018 292.704.952	119.736.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	612.441.120
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 48.742.192	322.444.467	<<	<<	<<	<<	<<	371.186.659
	2017 48.756.678	218.364.209	<<	<<	<<	<<	<<	267.120.887
	2018 48.121.024	266.901.964	<<	<<	<<	<<	<<	316.022.988
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 417.100.021	3.404.173.344	1.596.578.706	12.766.218	95.165	1.497.396.659	<<	6.928.132.113
	2017 363.644.055	3.281.589.709	871.635.139	10.231.756	117.388	1.935.625.276	<<	6.462.843.323
	2018 312.996.565	3.120.073.064	626.592.272	9.329.299	117.388	2.773.488.916	<<	6.842.495.904
DIFESA	2016 2.226.962.254	<<	<<	14.617	47.215.107	7.900.000	<<	2.281.091.978
	2017 1.980.711.597	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.027.941.321
	2018 1.982.355.022	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.029.584.746
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 88.726.783	62.073.686	142.369.317	<<	<<	2.200.000	<<	295.369.786
	2017 88.693.621	46.575.619	103.362.441	<<	<<	14.000.000	<<	252.631.681
	2018 78.651.087	36.575.619	5.362.441	<<	<<	<<	<<	120.589.147
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016 220.866.451	10.145.580	128.743.326	16.335.729	<<	4.600.000	<<	380.691.086
	2017 242.812.154	8.415.123	127.743.326	16.335.729	<<	<<	<<	395.306.332
	2018 234.862.154	8.415.123	92.743.326	16.335.729	<<	<<	<<	352.156.332
SALUTE	2016 378.326	<<	<<	<<	<<	46.941	<<	425.267
	2017 377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
	2018 377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
TOTALE	2016 3.848.729.519	16.873.360.118	9.798.453.462	162.799.566	488.512.046	7.539.013.064	1.256.577.000	39.957.444.775
	2017 3.552.560.300	17.240.293.114	9.605.191.472	27.519.899	445.294.269	5.131.409.786	2.074.817.000	38.077.085.640
	2018 3.462.190.622	17.149.362.379	10.194.174.545	26.616.242	409.519.269	5.875.702.032	2.304.817.000	39.422.392.089


999/056/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/2		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018		2016	2017	2018
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI				
(in euro)				
TITOLO I	- ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I	- IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	266.886.410.000	263.100.080.000	266.303.410.000
CATEGORIA II	- TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	165.203.400.000	184.104.300.000	192.370.000.000
CATEGORIA III	- IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	35.117.000.000	36.336.000.000	37.435.000.000
CATEGORIA IV	- MONOPOLI	10.894.000.000	11.210.000.000	11.521.000.000
CATEGORIA V	- LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	13.649.000.000	13.713.000.000	13.725.000.000
	TOTALE	491.749.810.000	508.463.380.000	521.354.410.000
TITOLO II	- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI	- PROVENTI SPECIALI	783.941.822	782.741.822	782.741.822
CATEGORIA VII	- PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	31.284.987.943	26.046.267.943	25.357.778.022
CATEGORIA VIII	- PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	373.700.000	371.700.000	371.700.000
CATEGORIA IX	- PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.313.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
CATEGORIA X	- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.699.250.000	4.926.437.433	4.905.146.536
CATEGORIA XI	- RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	31.132.584.075	35.506.550.075	36.808.846.100
CATEGORIA XII	- PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.905.392.697	2.805.392.697	2.905.392.697
	TOTALE	72.492.856.537	71.639.089.970	72.331.605.177
TITOLO III	- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII	- VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	833.500.000	122.500.000	20.000.000
CATEGORIA XIV	- AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
CATEGORIA XV	- RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.364.434.223	1.372.916.790	1.381.763.686
	TOTALE	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
	TOTALE ENTRATE FINALI	567.416.600.760	582.603.886.760	596.177.783.863




999/058/1

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA			
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(in Euro)			
	2016	2017	2018
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	88.938.200.801	88.268.972.289	87.987.559.150
CONSUMI INTERMEDI	11.428.401.048	11.470.615.665	11.391.164.093
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.764.194.247	4.756.406.215	4.753.629.427
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	253.933.923.727	261.703.858.746	261.855.989.206
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.894.501.527	13.175.829.537	13.110.172.397
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	6.525.980.538	5.762.470.554	5.491.730.417
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.393.946.909	1.393.354.234	1.392.838.267
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	19.200.000.000	19.000.000.000	19.700.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	84.157.288.392	85.832.732.743	87.663.445.195
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	73.305.384.715	68.728.045.714	69.489.926.586
AMMORTAMENTI	976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	7.352.251.090	6.965.117.708	6.475.390.291
TOTALE	565.870.072.994	569.063.403.405	570.401.850.029



999/058/2

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		ALLEGATO A/3		
A) BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018		2016	2017	2018
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		3.848.729.519	3.552.560.300	3.462.190.622
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		16.873.360.118	17.240.293.114	17.149.362.379
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		9.788.453.462	9.605.191.472	10.194.174.545
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		162.799.566	27.519.699	26.616.242
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO		488.512.046	445.294.269	409.519.269
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		7.539.013.064	5.131.409.786	5.875.702.032
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE		1.256.577.000	2.074.817.000	2.304.817.000
TOTALE		39.957.444.775	38.077.085.640	39.422.382.089
TOTALE SPESE FINALI		605.827.517.769	607.140.489.045	609.824.232.118






**B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA
PER IL TRIENNIO 2016 - 2018**



999/646/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA 2016-2018 (in Euro)			
	2016	2017	2018
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	461.191.810.000	477.905.380.000	490.796.410.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	54.748.181.537	53.894.414.970	54.586.930.177
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI di cui RISCOSSIONE CREDITI	3.173.934.223 1.364.434.223	2.501.416.790 1.372.916.790	2.491.768.686 1.381.763.686
TOTALE ENTRATE FINALI	519.113.925.760	534.301.211.760	547.875.108.863
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	320.732.948.961	341.292.093.518	307.169.943.106
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	839.846.874.721	875.593.305.278	855.045.051.969
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	579.363.951.913	578.142.160.211	579.227.658.066
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE di cui ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	41.997.689.024 2.561.577.000	38.255.497.360 2.074.817.000	39.474.444.577 2.304.817.000
TOTALE SPESE FINALI	621.361.640.937	616.397.657.571	618.702.102.643
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	218.485.233.784	259.195.647.707	236.342.949.326
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	839.846.874.721	875.593.305.278	855.045.051.969
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	515.939.991.537	531.799.794.970	545.383.340.177
SPESE CORRENTI (-)	579.363.951.913	578.142.160.211	579.227.658.066
RISPARMIO PUBBLICO	-63.423.960.376	-46.342.365.241	-33.844.317.889
TOTALE ENTRATE FINALI	519.113.925.760	534.301.211.760	547.875.108.863
TOTALE SPESE FINALI (-)	621.361.640.937	616.397.657.571	618.702.102.643
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-102.247.715.177	-82.096.445.811	-70.826.993.780
TOTALE ENTRATE FINALI AL NETTO DELLA RISCOSSIONE CREDITI	517.749.491.537	532.928.294.970	546.493.345.177
TOTALE SPESE FINALI AL NETTO DI ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	618.800.063.937	614.322.840.571	616.397.285.643
INDEBITAMENTO NETTO	-101.050.572.400	-81.394.545.601	-69.903.940.466
TOTALE ENTRATE FINALI	519.113.925.760	534.301.211.760	547.875.108.863
TOTALE COMPLESSIVO SPESE (-)	839.846.874.721	875.593.305.278	855.045.051.969
RICORSO AL MERCATO	-320.732.948.961	-341.292.093.518	-307.169.943.106



999/649/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI	SPESE CORRENTI					TOTALE
	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	ONERI DEL DEBITO PUBBLICO		
ECONOMIA E FINANZE	2016 22.068.087.576	207.875.785.273	31.952.656.053	84.818.682.164	346.505.211.066	
	2017 22.084.414.717	203.463.398.216	30.920.594.553	86.588.683.674	343.037.091.160	
	2018 22.071.166.872	203.608.214.835	30.608.214.835	88.348.497.332	344.304.923.507	
SVILUPPO ECONOMICO	2016 179.973.873	336.209.982	33.516.814	50.358.887	600.058.556	
	2017 172.445.591	277.417.995	30.865.080	40.111.085	520.839.751	
	2018 169.341.938	272.965.219	30.546.870	29.450.452	502.304.479	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 442.298.682	118.269.947.127	328.173.102	<<	119.040.418.911	
	2017 429.853.402	123.256.044.791	328.135.373	<<	124.014.033.566	
	2018 425.424.377	123.538.117.399	324.500.704	<<	124.288.042.480	
GIUSTIZIA	2016 6.569.514.259	955.691.688	158.896.359	<<	7.684.102.306	
	2017 6.613.149.407	830.982.042	200.873.816	<<	7.645.005.265	
	2018 6.554.594.409	829.844.762	201.916.186	<<	7.586.355.357	
AFFARI ESTERIE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 849.487.421	1.402.699.228	11.407.944	<<	2.263.594.593	
	2017 846.486.928	1.515.963.955	11.379.049	<<	2.373.809.932	
	2018 841.438.790	1.635.272.951	11.342.438	<<	2.488.054.179	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 44.699.327.790	8.121.429.724	215.914.540	7.844.983	53.044.517.047	
	2017 44.553.783.869	7.836.154.357	326.830.222	6.442.153	52.723.210.601	
	2018 44.531.154.622	7.799.876.660	288.413.288	5.505.516	52.624.950.086	
INTERNO	2016 9.848.068.520	10.747.793.211	164.618.678	<<	20.760.480.409	
	2017 9.624.717.313	9.784.642.063	165.574.890	<<	19.574.934.266	
	2018 9.543.171.568	9.692.870.844	164.828.155	<<	19.400.870.567	
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 86.299.441	297.178.324	7.091.206	2.658.243	393.227.214	
	2017 85.525.121	246.927.603	6.369.638	2.314.398	341.136.760	
	2018 85.203.635	245.835.611	6.326.700	2.709.314	340.075.260	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 1.087.966.833	5.737.161.342	54.589.235	<<	6.879.717.410	
	2017 1.067.506.417	5.757.560.294	60.200.835	<<	6.885.267.546	
	2018 1.055.335.325	5.959.707.433	59.284.086	<<	7.074.326.844	
DIFESA	2016 16.798.286.027	208.875.015	844.320.115	<<	17.851.481.157	
	2017 16.239.590.546	207.489.706	849.002.584	<<	17.296.082.836	
	2018 16.157.212.755	206.696.025	850.590.690	<<	17.214.499.470	
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 596.777.077	351.041.340	11.632.600	<<	961.451.017	
	2017 599.606.485	315.990.415	11.886.376	<<	917.483.276	
	2018 588.621.027	315.862.911	11.810.493	<<	916.294.431	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016 804.276.119	819.220.101	164.115.349	<<	1.787.611.569	
	2017 788.206.280	453.960.827	91.716.732	<<	1.313.883.819	
	2018 722.787.725	442.123.449	91.083.089	<<	1.255.994.263	
SALUTE	2016 188.365.683	1.396.810.773	6.903.202	<<	1.592.079.658	
	2017 184.786.853	1.306.363.330	8.231.250	<<	1.499.381.433	
	2018 182.050.472	1.040.113.416	8.803.255	<<	1.230.967.143	
TOTALE	2016 104.210.729.301	356.319.843.128	33.953.835.197	84.879.544.287	579.363.951.913	
	2017 103.260.052.909	355.252.895.594	33.011.660.398	86.617.551.310	578.142.160.211	
	2018 102.927.503.515	353.296.331.148	32.657.660.789	88.386.162.614	579.227.656.066	

999649Z

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018
(in euro)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE				TOTALE	TOTALE SPESE FINALI	RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	TOTALE GENERALE
	INVESTIMENTI	ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	TOTALE				
ECONOMIA E FINANZE	2016	15.619.884.186	3.735.419.584	3.839.823.605	23.195.127.375	369.700.338.441	218.099.739.517	587.800.077.958
	2017	16.774.764.533	781.205.938	4.797.285.310	22.353.255.781	365.390.346.941	288.830.777.230	624.221.124.171
	2018	18.225.151.427	751.205.938	4.772.037.334	23.748.394.699	368.053.318.206	235.969.692.638	604.023.010.844
SVILUPPO ECONOMICO	2016	4.040.602.395	<<	19.619.360	4.060.221.755	4.660.281.311	289.551.779	4.919.833.090
	2017	3.305.829.567	<<	47.193.000	3.353.022.567	3.873.862.318	289.799.581	4.143.661.899
	2018	2.848.351.531	<<	81.468.000	2.929.819.531	3.432.124.010	280.460.214	3.712.584.224
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	9.544.374	<<	<<	9.544.374	119.049.963.285	<<	119.049.963.285
	2017	9.525.685	<<	<<	9.525.685	124.023.559.251	<<	124.023.559.251
	2018	9.623.906	<<	<<	9.623.906	124.297.666.386	<<	124.297.666.386
GIUSTIZIA	2016	124.792.055	<<	400.000	125.192.055	7.809.294.361	<<	7.809.294.361
	2017	110.595.744	<<	400.000	110.995.744	7.756.001.009	<<	7.756.001.009
	2018	109.580.104	<<	400.000	109.980.104	7.696.335.461	<<	7.696.335.461
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	25.287.177	<<	<<	25.287.177	2.288.881.770	<<	2.288.881.770
	2017	7.995.972	<<	<<	7.995.972	2.381.805.904	<<	2.381.805.904
	2018	7.992.233	<<	<<	7.992.233	2.496.046.412	<<	2.496.046.412
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.632.282.594	<<	56.000.000	2.688.282.594	55.732.799.641	27.741.544	55.760.541.185
	2017	2.388.736.026	<<	10.000.000	2.398.736.026	55.121.946.627	23.068.217	55.145.014.844
	2018	2.412.952.933	<<	<<	2.412.952.933	55.037.903.019	17.627.819	55.055.530.838
INTERNO	2016	606.808.783	200.000.000	<<	806.808.783	21.567.289.192	44.014.432	21.611.303.624
	2017	433.301.785	200.000.000	<<	633.301.785	20.208.236.051	15.594.622	20.223.830.673
	2018	412.441.120	200.000.000	<<	612.441.120	20.013.311.687	16.446.048	20.029.757.735
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	371.186.659	<<	<<	371.186.659	784.413.873	10.482.357	774.906.230
	2017	267.120.887	<<	<<	267.120.887	608.257.647	10.836.202	619.093.849
	2018	316.022.988	<<	<<	316.022.988	656.098.248	11.193.385	667.291.633
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	6.171.563.693	<<	1.400.413.364	7.571.977.057	14.451.694.467	<<	14.451.694.467
	2017	5.043.672.087	<<	1.400.412.364	6.444.084.431	13.329.351.977	<<	13.329.351.977
	2018	5.506.320.777	<<	1.317.416.235	6.823.737.012	13.898.063.856	<<	13.898.063.856
DIFESA	2016	2.276.336.695	<<	7.900.000	2.284.236.695	20.135.717.852	<<	20.135.717.852
	2017	2.029.096.416	<<	<<	2.029.096.416	19.325.179.252	<<	19.325.179.252
	2018	2.030.310.519	<<	<<	2.030.310.519	19.244.809.989	<<	19.244.809.989
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	343.193.728	<<	2.260.000	345.453.728	1.306.904.745	<<	1.306.904.745
	2017	238.631.681	<<	14.000.000	252.631.681	1.170.114.957	<<	1.170.114.957
	2018	120.589.147	<<	<<	120.589.147	1.036.883.578	<<	1.036.883.578
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	509.344.079	<<	4.601.426	513.945.505	2.301.557.074	43.694.155	2.345.251.229
	2017	385.306.332	<<	<<	385.306.332	1.709.190.151	45.571.855	1.754.762.006
	2018	352.156.332	<<	<<	352.156.332	1.608.150.596	47.529.222	1.655.679.817
SALUTE	2016	425.267	<<	<<	425.267	1.592.504.925	<<	1.592.504.925
	2017	424.053	<<	<<	424.053	1.499.805.486	<<	1.499.805.486
	2018	424.053	<<	<<	424.053	1.231.391.196	<<	1.231.391.196
TOTALE	2016	32.731.251.685	3.935.419.584	5.331.017.755	41.997.689.024	621.361.640.937	218.485.233.764	839.846.874.721
	2017	31.005.000.748	981.205.938	6.269.290.674	38.255.497.360	616.397.657.571	259.195.647.707	875.693.305.278
	2018	32.351.917.070	981.205.938	6.171.321.569	39.474.444.577	618.702.102.643	236.342.949.326	855.045.051.969

999/ 650/ 1
ALLEGATO B
RIPARTIZIONE DIVISIONI PER MINISTERO DELLE SPESE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018
(in Euro)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	2016	1.284.533.365	2.077.382.560	17.551.827.996	157.569.300	3.295.775.220	7.641.077.611	3.767.118.945	14.154.578	28.799.413.881	587.800.077.957
	2017	181.353.571	2.057.153.900	15.453.354.944	154.569.717	2.652.678.044	9.638.285.908	3.710.011.165	2.500.000	28.171.177.238	624.221.124.170
	2018	179.529.903	2.060.485.808	16.524.437.353	2.051.989	2.503.263.464	7.774.393.827	3.670.834.080	5.000.000	27.963.763.895	604.023.010.843
SVILUPPO ECONOMICO	2016	<<	<<	4.807.288.221	47.656.318	<<	<<	64.888.550	<<	<<	4.919.833.089
	2017	<<	<<	4.042.325.672	46.707.518	<<	<<	54.628.708	<<	<<	4.143.661.898
	2018	<<	<<	3.613.092.534	46.528.130	<<	<<	52.973.569	<<	<<	3.712.584.223
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	<<	<<	22.077.134.988	<<	<<	<<	<<	<<	96.972.828.286	119.049.963.284
	2017	<<	<<	23.414.247.339	<<	<<	<<	<<	<<	100.809.311.911	124.023.569.250
	2018	<<	<<	19.940.931.113	<<	<<	<<	<<	<<	104.356.735.272	124.297.666.385
GIUSTIZIA	2016	<<	7.808.823.970	<<	<<	<<	<<	<<	<<	470.391	7.809.294.361
	2017	<<	7.755.271.009	<<	<<	<<	<<	<<	<<	730.000	7.756.001.009
	2018	<<	7.696.109.120	<<	<<	<<	<<	<<	<<	226.341	7.696.335.461
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	2.288.881.770	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.288.881.770
	2017	2.381.805.904	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.381.805.904
	2018	2.496.046.412	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.496.046.412
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	2.394.023.135	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	53.386.513.125	<<	55.780.541.185
	2017	2.239.318.767	<<	4.925	<<	<<	<<	<<	52.905.691.152	<<	55.145.014.844
	2018	2.174.419.139	<<	4.847	<<	<<	<<	<<	52.881.106.852	<<	55.055.530.838
INTERNO	2016	9.985.589.498	4.322.967	259.148.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.292.024	350.500.000	1.410.139.413	21.611.303.623
	2017	9.068.818.006	4.313.081	246.648.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.283.475	338.000.000	1.219.643.151	20.223.830.672
	2018	9.027.024.017	4.294.487	246.648.020	5.435.520	<<	80.000.000	5.319.027	338.000.000	1.129.361.736	20.029.757.734
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	<<	<<	<<	744.401.731	30.504.498	<<	<<	<<	<<	774.906.229
	2017	<<	<<	<<	594.637.344	24.456.505	<<	<<	<<	<<	619.093.849
	2018	<<	<<	<<	648.819.419	18.472.214	<<	<<	<<	<<	667.291.633
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	145.146.104	<<	11.561.975.199	345.501	1.886.901.390	<<	<<	<<	59.730.000	14.451.694.467
	2017	144.529.624	<<	10.986.304.815	408.178	1.453.504.818	<<	<<	<<	36.030.000	13.329.351.976
	2018	137.097.388	<<	11.850.268.331	401.684	1.176.718.601	<<	<<	<<	45.366.565	13.898.063.855
DIFESA	2016	100.151.965	16.852.940.041	1.082.217	795.557	24.460.513	<<	<<	<<	36.560.000	20.135.717.852
	2017	100.151.581	16.184.935.822	611.258	795.557	24.460.513	<<	<<	<<	36.560.000	19.325.179.252
	2018	100.130.836	16.099.530.059	601.533	998.999	24.071.355	<<	<<	<<	36.450.000	19.244.809.989
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	<<	<<	794.798.103	206.759.708	<<	<<	<<	<<	208.565	1.306.904.744
	2017	<<	<<	665.815.154	205.254.926	<<	<<	<<	<<	207.960	1.170.114.956
	2018	<<	<<	531.982.184	204.642.305	<<	<<	<<	<<	204.651	1.036.883.577
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	43.694.155	<<	138.791.434	3.112.939	<<	<<	2.159.652.701	<<	<<	2.345.251.229
	2017	45.571.855	<<	41.367.473	826.682	<<	<<	1.666.996.016	<<	<<	1.754.762.006
	2018	47.529.222	<<	38.328.999	825.283	<<	<<	1.568.986.313	<<	<<	1.655.679.817
SALUTE	2016	19.023.669	<<	<<	<<	<<	772.017.183	<<	<<	790.350.272	1.592.504.925
	2017	19.023.669	<<	<<	11.027.765	<<	759.414.796	<<	<<	710.339.256	1.499.805.486
	2018	19.023.669	<<	<<	10.972.843	<<	746.420.018	<<	<<	454.974.666	1.231.391.196
TOTALE	2016	538.187.714.777	18.141.796.373	57.192.051.118	1.166.096.574	5.237.641.621	8.493.094.794	5.995.952.220	53.731.167.703	128.069.700.808	839.846.874.715
	2017	576.199.259.689	16.370.602.474	54.852.679.600	1.008.635.422	4.155.099.880	10.477.700.704	5.438.919.364	53.246.191.152	130.783.999.516	875.593.305.272
	2018	557.390.521.207	16.283.354.449	52.746.284.894	909.703.329	3.722.525.634	8.550.613.845	5.298.122.979	53.224.106.852	133.987.083.126	855.045.051.963

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

(in euro)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018

ALLEGATO B/1

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	2016	16.075.948.663	244.610.025	115.453.330.506	11.527.456.489	5.179.468.997
	2017	15.980.227.888	240.244.935	115.643.303.488	11.094.548.849	4.477.261.034
	2018	15.966.960.175	239.617.981	115.416.629.816	11.082.478.294	4.079.543.001
SVILUPPO ECONOMICO	2016	143.143.136	8.230.645	159.243.939	62.724.000	54.371.871
	2017	140.394.926	7.946.388	108.128.874	62.724.000	56.620.780
	2018	137.587.375	7.766.832	107.383.489	61.769.421	54.021.406
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016	317.525.612	18.720.564	117.966.617.004	324.534.772	187.722
	2017	313.566.634	18.502.389	122.945.342.602	318.128.307	187.722
	2018	309.540.205	18.238.918	123.227.057.437	318.401.675	187.722
GIUSTIZIA	2016	5.272.411.054	328.129.212	98.277.016	171.243.441	9.325.584
	2017	5.247.663.574	330.258.083	<<<	171.240.214	9.325.584
	2018	5.196.957.674	327.183.546	<<<	169.283.957	10.148.112
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016	705.854.396	13.040.463	307.433.323	22.547.780	<<<
	2017	706.398.758	13.040.920	425.290.376	18.480.182	<<<
	2018	702.923.956	116.409.176	545.056.382	18.243.910	<<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016	40.500.362.130	2.612.573.070	7.551.394.746	42.018.594	569.935.089
	2017	40.558.228.116	2.616.401.711	7.272.345.672	35.935.650	569.935.089
	2018	40.537.358.484	2.629.463.743	7.244.891.287	35.584.813	561.313.093
INTERNO	2016	8.028.898.655	488.112.953	9.790.392.575	930.292.628	30.089.703
	2017	7.820.891.689	484.086.927	8.957.836.877	825.691.322	2.027.385
	2018	7.757.977.639	481.006.933	8.913.556.702	776.650.639	2.027.385
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016	64.115.854	115.200.407	192.600.960	<<<	3.021.082
	2017	63.631.767	115.995.139	141.529.145	<<<	3.021.082
	2018	63.201.509	115.953.643	140.498.734	<<<	3.021.082
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016	849.699.107	227.962.185	51.966.562	5.120.385.332	578.563.786
	2017	831.306.273	222.019.634	51.503.104	5.234.707.189	488.978.711
	2018	823.863.797	217.895.438	50.929.625	5.298.730.750	627.212.038
DIFESA	2016	15.808.657.674	609.216.554	919.928.960	47.630.714	<<<
	2017	15.317.834.079	551.878.387	912.800.207	47.604.465	<<<
	2018	15.239.365.053	555.478.684	907.431.645	47.097.691	<<<
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016	522.965.449	137.710.048	32.836.574	152.842.337	107.097.807
	2017	517.578.128	126.078.351	33.153.931	134.648.963	99.181.744
	2018	517.022.675	126.474.697	33.109.810	133.927.938	99.009.598
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016	682.295.675	131.967.918	40.357.031	379.590.844	78.860.789
	2017	656.466.613	131.256.137	38.638.373	333.764.010	55.931.423
	2018	621.970.494	122.516.653	36.381.781	325.790.412	55.246.990
SALUTE	2016	117.812.062	87.254.398	5.819.802	488.351.500	<<<
	2017	115.920.963	83.831.829	5.971.410	459.357.085	<<<
	2018	113.777.097	78.648.047	5.839.714	453.368.566	<<<
TOTALE	2016	89.069.689.557	4.768.207.473	257.690.090.796	14.363.317.226	6.610.922.430
	2017	88.269.949.388	4.756.406.215	261.703.858.746	13.432.307.661	5.762.470.554
	2018	87.988.506.133	4.753.629.427	261.855.989.206	13.111.279.897	5.491.730.417

999/ 652/ 2		CLASSIFICAZIONE ECONOMICA							ALLEGATO B/1	
RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018		(in euro)								
MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE			
ECONOMIA E FINANZE	2016 57.198.744	19.200.000.000	84.053.742.574	72.993.671.012	976.000.000	15.040.897.796	346.505.211.066			
	2017 57.200.419	19.000.000.000	85.745.101.455	69.416.332.011	1.006.000.000	14.613.507.756	343.037.091.160			
	2018 57.191.155	19.700.000.000	87.589.925.056	69.178.532.011	1.090.005.000	14.167.772.123	344.304.923.507			
SVILUPPO ECONOMICO	2016 46.145.383	<<	50.358.887	<<	<<	23.088.874	600.059.556			
	2017 46.139.841	<<	40.111.085	<<	<<	20.103.126	520.839.751			
	2018 46.046.005	<<	29.450.452	<<	<<	19.831.671	502.304.479			
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 <<	<<	20.778	42.000.000	<<	315.013.331	119.040.418.911			
	2017 <<	<<	<<	42.000.000	<<	314.976.794	124.014.033.566			
	2018 <<	<<	<<	42.000.000	<<	311.347.187	124.288.042.480			
GIUSTIZIA	2016 <<	<<	942.084	<<	<<	264.860.675	7.684.102.306			
	2017 <<	<<	942.084	<<	<<	294.495.352	7.645.005.265			
	2018 <<	<<	942.084	<<	<<	295.464.471	7.586.355.357			
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 1.091.233.307	<<	<<	<<	<<	2.189.936	2.263.594.593			
	2017 1.090.644.712	<<	<<	<<	<<	2.189.769	2.373.809.932			
	2018 1.090.408.440	<<	<<	<<	<<	2.189.652	2.488.054.179			
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 2.392.418	<<	8.199.217	<<	<<	217.995.566	53.044.517.047			
	2017 2.392.418	<<	6.442.153	<<	<<	316.380.159	52.723.210.801			
	2018 2.360.640	<<	5.505.516	<<	<<	277.853.534	52.624.950.086			
INTERNO	2016 12.769.259	<<	27.250.510	59.093.457	<<	65.390.471	20.760.480.409			
	2017 12.769.199	<<	25.308.164	59.093.457	<<	63.880.864	19.574.934.266			
	2018 12.825.685	<<	24.456.737	56.654.812	<<	63.224.045	19.400.870.567			
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 8.194.074	<<	2.658.243	<<	<<	3.555.012	393.227.214			
	2017 8.194.074	<<	2.314.398	<<	<<	2.693.318	341.136.760			
	2018 8.194.074	<<	2.709.314	<<	<<	2.650.468	340.075.260			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	44.076.214	6.879.717.410			
	2017 1.236.597	<<	208.900	5.618.697	<<	49.686.441	6.885.267.546			
	2018 1.236.597	<<	208.900	5.538.215	<<	48.711.484	7.074.326.844			
DIFESA	2016 155.287.789	<<	611.000	205.000.000	<<	66.016.167	17.851.481.157			
	2017 155.287.636	<<	511.000	205.000.000	<<	66.945.854	17.296.082.836			
	2018 155.286.333	<<	411.000	205.000.000	<<	66.302.900	17.214.459.470			
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 424.101	<<	<<	<<	<<	5.984.366	961.451.017			
	2017 424.101	<<	<<	<<	<<	5.929.436	917.483.276			
	2018 424.101	<<	<<	<<	<<	5.844.774	916.294.431			
BENI E ATTIVITA' CULTURALE E TURISMO	2016 <<	<<	13.691.420	1.549	<<	130.853.033	1.787.611.569			
	2017 <<	<<	11.793.504	1.549	<<	30.946.383	1.313.883.819			
	2018 <<	<<	9.836.136	1.548	<<	30.359.972	1.255.994.263			
SALUTE	2016 19.065.237	<<	<<	<<	<<	1.992.981	1.592.079.658			
	2017 19.065.237	<<	<<	<<	<<	3.471.029	1.499.381.433			
	2018 19.065.237	<<	<<	<<	<<	3.908.583	1.230.967.143			
TOTALE	2016 1.393.946.909	19.200.000.000	84.157.683.613	73.305.384.715	976.000.000	16.182.035.422	579.363.951.913			
	2017 1.393.354.234	19.000.000.000	85.832.732.743	69.728.045.714	1.006.000.000	15.785.205.281	578.142.160.211			
	2018 1.392.838.267	19.700.000.000	87.663.445.195	69.489.926.666	1.090.005.000	15.295.480.864	579.227.658.066			

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA

(in euro)


RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE - BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2016 - 2018

ALLEGATO B/1

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	2016 339.456.278	9.857.991.701	4.168.852.832	133.861.002	289.355.141	6.081.433.421	2.344.577.000	23.195.127.375
	2017 341.125.616	11.248.745.899	5.358.354.306	937.597	226.115.141	3.320.160.222	1.857.817.000	22.393.255.781
	2018 339.557.970	11.295.657.226	6.743.680.247	937.597	190.340.141	3.090.394.518	2.087.817.000	23.748.394.699
SVILUPPO ECONOMICO	2016 10.216.193	203.962.560	3.809.423.642	<<	<<	19.619.360	17.000.000	4.060.221.755
	2017 7.906.286	193.630.062	3.087.293.219	<<	<<	47.193.000	17.000.000	3.353.022.667
	2018 7.906.286	152.452.027	2.670.993.218	<<	<<	81.468.000	17.000.000	2.929.819.531
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	2016 5.082.575	4.461.799	<<	<<	<<	<<	<<	9.544.374
	2017 5.067.832	4.457.853	<<	<<	<<	<<	<<	9.525.685
	2018 5.067.832	4.556.074	<<	<<	<<	<<	<<	9.623.906
GIUSTIZIA	2016 124.792.055	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	125.192.055
	2017 110.595.744	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	110.995.744
	2018 109.580.104	<<	<<	<<	<<	400.000	<<	109.980.104
AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2016 25.287.177	<<	<<	<<	<<	<<	<<	25.287.177
	2017 7.995.972	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.995.972
	2018 7.992.233	<<	<<	<<	<<	<<	<<	7.992.233
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2016 45.520.170	2.236.112.750	178.803.041	<<	171.846.633	56.000.000	<<	2.688.282.594
	2017 41.308.145	2.118.778.207	56.803.041	<<	171.846.633	10.000.000	<<	2.398.736.026
	2018 41.308.145	2.144.995.114	54.803.041	<<	171.846.633	<<	<<	2.412.952.933
INTERNO	2016 353.614.552	253.194.231	<<	<<	<<	<<	200.000.000	806.808.783
	2017 313.565.352	119.736.433	<<	<<	<<	<<	200.000.000	633.301.785
	2018 292.704.952	119.736.168	<<	<<	<<	<<	200.000.000	612.441.120
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2016 48.742.192	322.444.457	<<	<<	<<	<<	<<	371.186.659
	2017 48.756.678	218.364.209	<<	<<	<<	<<	<<	267.120.887
	2018 48.121.024	266.901.964	<<	<<	<<	<<	<<	316.022.988
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	2016 721.016.849	3.516.667.085	1.828.414.316	8.184.973	95.165	1.487.396.659	<<	7.571.977.057
	2017 383.644.055	3.262.830.817	871.635.139	10.231.756	117.989	1.935.625.276	<<	6.444.084.431
	2018 312.896.585	3.101.314.172	626.592.272	9.328.299	117.989	2.773.488.516	<<	6.823.737.012
DIFESA	2016 2.229.105.971	<<	<<	14.617	47.215.107	7.900.000	<<	2.284.236.695
	2017 1.981.866.692	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.029.096.416
	2018 1.983.080.795	<<	<<	14.617	47.215.107	<<	<<	2.030.310.519
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2016 121.999.376	69.990.550	151.203.802	<<	<<	2.260.000	<<	345.453.728
	2017 88.693.621	46.575.619	103.362.441	<<	<<	14.000.000	<<	252.631.681
	2018 78.651.087	36.575.619	5.362.441	<<	<<	<<	<<	120.589.147
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO	2016 242.626.814	111.453.808	138.927.728	16.335.729	<<	4.601.426	<<	513.945.505
	2017 242.812.154	8.415.123	127.743.326	16.335.729	<<	<<	<<	396.306.332
	2018 234.662.154	8.415.123	92.743.326	16.335.729	<<	<<	<<	352.156.332
SALUTE	2016 378.326	<<	<<	<<	<<	46.941	<<	425.267
	2017 377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
	2018 377.248	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	424.053
TOTALE	2016 4.267.841.528	16.576.478.961	10.275.425.361	158.196.321	488.512.046	7.669.687.807	2.561.577.000	41.997.689.024
	2017 3.653.715.395	17.221.534.222	9.605.191.472	27.519.689	445.294.269	5.327.425.303	2.074.817.000	36.255.497.360
	2018 3.462.916.395	17.130.603.487	10.194.174.545	26.616.242	409.519.269	5.945.797.639	2.304.817.000	39.474.444.577


999/656/1

ALLEGATO B/2			
BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(in Euro)			
	2016	2017	2018
TITOLO I			
- ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	252.355.410.000	248.569.080.000	251.772.410.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	149.176.400.000	168.077.300.000	176.343.000.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	36.117.000.000	36.336.000.000	37.435.000.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	10.894.000.000	11.210.000.000	11.521.000.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	13.649.000.000	13.713.000.000	13.725.000.000
TOTALE	461.191.810.000	477.905.380.000	490.796.410.000
TITOLO II			
- ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	783.941.822	782.741.822	782.741.822
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	23.201.912.943	17.963.192.943	17.274.703.022
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	377.700.000	375.700.000	375.700.000
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	1.313.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	2.378.250.000	2.605.437.433	2.584.146.536
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	23.787.984.075	28.161.950.075	29.464.246.100
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.905.392.697	2.805.392.697	2.905.392.697
TOTALE	54.748.181.537	53.894.414.970	54.586.930.177
TITOLO III			
- ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	833.500.000	122.500.000	20.000.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	1.364.434.223	1.372.916.790	1.381.763.686
TOTALE	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
TOTALE ENTRATE FINALI	519.113.925.760	534.301.211.760	547.875.108.863



999/658/1

ALLEGATO B/3			
BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)	ALLEGATO B/3		
	2016	2017	2018
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	89.069.689.567	88.269.949.388	87.988.506.133
CONSUMI INTERMEDI	11.656.673.762	11.471.826.675	11.394.827.074
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.768.207.473	4.756.406.215	4.753.629.427
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	257.680.090.796	261.703.858.746	261.855.989.206
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.363.317.226	13.432.307.661	13.111.279.997
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	6.610.922.430	5.762.470.554	5.491.730.417
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.393.946.909	1.393.354.234	1.392.636.267
RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	19.200.000.000	19.000.000.000	19.700.000.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	84.157.683.613	85.832.732.743	87.663.445.195
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	73.305.384.715	69.728.045.714	69.489.926.586
AMMORTAMENTI	976.000.000	1.006.000.000	1.090.005.000
ALTRE USCITE CORRENTI	16.182.035.422	15.785.208.281	15.295.480.864
TOTALE	579.363.951.913	578.142.160.211	579.227.658.066



999/658/2

BILANCIO TRIENNALE DI CASSA 2016 - 2018 ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (in Euro)		ALLEGATO B/3		
	2016	2017	2018	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.267.841.528	3.553.715.395	3.462.916.395	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	16.576.478.961	17.221.534.222	17.130.603.487	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	10.275.425.361	9.605.191.472	10.194.174.545	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	158.196.321	27.519.699	26.616.242	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	488.512.046	445.294.269	409.519.269	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.669.657.807	5.327.425.303	5.945.797.639	
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	2.561.577.000	2.074.817.000	2.304.817.000	
TOTALE	41.997.689.024	38.255.497.360	39.474.444.577	
TOTALE SPESE FINALI	621.361.640.937	616.397.657.571	618.702.102.643	





C) BILANCIO PROGRAMMATICO



BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2016-2018 (Al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA)							
	Consuntivo 2014 accertamenti/ impegni	LB 2015	LB 2015 Assestato	2016	2017	2018	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	438,6	447,3	450,8	463,6	479,8	492,9	3,1
<i>In % sul PIL</i>	27,2	27,8	27,6	26,7	26,9	26,9	
Altre Entrate	86,4	69,4	72,5	75,7	74,1	74,8	-0,5
<i>In % sul PIL</i>	5,4	4,1	4,3	4,4	4,2	4,1	
ENTRATE FINALI	525,0	516,7	523,3	539,2	554,0	567,7	2,6
<i>In % sul PIL</i>	32,5	31,6	31,1	31,1	31,0	30,9	
Spese correnti netto interessi	416,7	444,8	457,6	449,7	449,9	451,5	0,2
<i>In % sul PIL</i>	24,7	25,1	25,3	25,9	25,2	24,6	
Interessi	81,1	87,4	79,6	84,1	85,8	87,6	2,1
<i>In % sul PIL</i>	5,1	5,7	5,5	4,9	4,8	4,8	
Spese in conto capitale	76,8	38,2	38,4	40,1	38,2	39,5	-0,6
<i>In % sul PIL</i>	4,4	3,4	3,6	2,3	2,1	2,2	
SPESE FINALI	574,6	570,4	575,7	573,9	573,9	578,7	0,4
<i>In % sul PIL</i>	35,6	34,9	34,2	33,1	32,2	31,5	
RISPARMIO PUBBLICO	25,1	-17,4	-18,2	2,3	15,7	26,1	
<i>In % sul PIL</i>	2,8	0,9	0,9	65,2	0,9	1,4	
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-49,6	-53,6	-52,3	-34,6	-20,0	-11,0	
<i>In % sul PIL</i>	-1,5	-2,4	-2,6	-2,0	-1,1	-0,6	
AVANZO PRIMARIO	31,5	33,8	27,3	49,5	65,8	76,6	
<i>In % sul PIL</i>	3,6	3,4	3,0	2,9	3,7	4,2	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE	-14,4	-53,2	-51,9	-35,2	-20,8	-11,8	
<i>In % sul PIL</i>	0,1	-1,4	-1,4	-2,0	-1,2	-0,6	
PIL ai prezzi di mercato a legislazione vigente	1.616,3	1.635,1	1.681,9	1.733,0	1.784,6	1.834,7	



STATI DI PREVISIONE



TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA




STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/1

Unità di Voto	DENOMINAZIONE		2016	2017	2018
	1 Tributarie	CP	491.749.810.000	508.463.380.000	521.354.410.000
		CS	461.191.810.000	477.905.380.000	490.796.410.000
	1.1 Entrate ricorrenti	CP	487.656.390.000	506.824.380.000	519.918.410.000
		CS	457.098.390.000	476.266.380.000	489.360.410.000
1.1.1	Imposta sul reddito delle persone fisiche	CP	189.355.840.000	191.219.430.000	194.861.360.000
		CS	181.673.840.000	183.537.430.000	187.179.360.000
1.1.2	Imposta sul reddito delle società'	CP	44.190.500.000	40.215.700.000	40.071.900.000
		CS	37.353.500.000	33.378.700.000	33.234.900.000
1.1.3	Sostitutive	CP	22.055.400.000	22.787.300.000	22.647.700.000
		CS	22.055.400.000	22.787.300.000	22.647.700.000
1.1.4	Altre imposte dirette	CP	7.919.250.000	7.974.650.000	8.030.450.000
		CS	7.907.250.000	7.962.650.000	8.018.450.000
1.1.5	Imposta sul valore aggiunto	CP	141.241.000.000	159.829.200.000	167.769.300.000
		CS	125.438.000.000	144.026.200.000	151.966.300.000
1.1.6	Registro, bollo e sostitutiva	CP	12.945.400.000	13.097.100.000	13.262.700.000
		CS	12.721.400.000	12.873.100.000	13.038.700.000
1.1.7	Accisa e imposta erariale sugli oli minerali	CP	26.529.000.000	27.440.000.000	28.482.000.000
		CS	26.529.000.000	27.440.000.000	28.482.000.000
1.1.8	Accisa e imposta erariale su altri prodotti	CP	8.565.000.000	8.873.000.000	8.930.000.000
		CS	8.565.000.000	8.873.000.000	8.930.000.000
1.1.9	Imposte sui generi di Monopolio	CP	10.893.000.000	11.209.000.000	11.520.000.000
		CS	10.893.000.000	11.209.000.000	11.520.000.000
1.1.10	Lotto	CP	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000
		CS	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000
1.1.11	Imposte gravanti sui giochi	CP	5.863.000.000	5.922.000.000	5.929.000.000
		CS	5.863.000.000	5.922.000.000	5.929.000.000
1.1.12	Lotterie ed altri giochi	CP	508.000.000	513.000.000	518.000.000
		CS	508.000.000	513.000.000	518.000.000
1.1.13	Altre imposte indirette	CP	10.391.000.000	10.544.000.000	10.696.000.000
		CS	10.391.000.000	10.544.000.000	10.696.000.000
	1.2 Entrate non ricorrenti	CP	4.093.420.000	1.639.000.000	1.436.000.000
		CS	4.093.420.000	1.639.000.000	1.436.000.000
1.2.1	Sostitutive	CP	803.620.000	351.000.000	157.000.000
		CS	803.620.000	351.000.000	157.000.000
1.2.2	Altre imposte dirette	CP	2.305.800.000	296.000.000	279.000.000
		CS	2.305.800.000	296.000.000	279.000.000
1.2.3	Condoni dirette	CP	256.000.000	256.000.000	256.000.000
		CS	256.000.000	256.000.000	256.000.000
1.2.4	Altre imposte indirette	CP	693.000.000	701.000.000	709.000.000
		CS	693.000.000	701.000.000	709.000.000
1.2.5	Condoni indirette	CP	35.000.000	35.000.000	35.000.000
		CS	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	2 Extra-Tributarie	CP	72.492.856.537	71.639.089.970	72.331.605.177
		CS	54.748.181.537	53.894.414.970	54.586.930.177
	2.1 Entrate ricorrenti	CP	65.365.656.537	70.038.539.970	71.403.755.177
		CS	47.620.981.537	52.293.864.970	53.659.080.177
2.1.1	Proventi speciali	CP	1.233.669.993	1.233.668.993	1.233.667.993
		CS	1.233.669.993	1.233.668.993	1.233.667.993
2.1.2	Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali	CP	4.634.326.358	4.571.256.358	4.622.236.358
		CS	4.634.251.358	4.571.181.358	4.622.161.358
2.1.3	Redditi da capitale	CP	7.312.020.000	7.329.207.433	7.277.916.536
		CS	4.995.020.000	5.012.207.433	4.960.916.536
2.1.4	Risorse proprie dell'Unione Europea	CP	2.600.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000
		CS	2.600.000.000	2.500.000.000	2.600.000.000




STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/602/2

Unità di Voto	DENOMINAZIONE		2016	2017	2018
2.1.5	Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	CP	17.880.111.329	17.918.661.329	17.917.661.329
		CS	2.662.111.329	2.700.661.329	2.699.661.329
2.1.6	Entrate derivanti da movimenti di tesoreria	CP	90.168.815	90.168.815	90.168.815
		CS	90.168.815	90.168.815	90.168.815
2.1.7	Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari	CP	18.974.290.042	23.749.507.042	25.011.034.146
		CS	18.764.690.042	23.539.907.042	24.801.434.146
2.1.8	Entrate derivanti dalla gestione delle attività già svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	CP	12.641.070.000	12.646.070.000	12.651.070.000
		CS	12.641.070.000	12.646.070.000	12.651.070.000
	2.2 Entrate non ricorrenti	CP	7.127.200.000	1.600.550.000	927.850.000
		CS	7.127.200.000	1.600.550.000	927.850.000
2.2.1	Entrate di carattere straordinario	CP	7.127.200.000	1.600.550.000	927.850.000
		CS	7.127.200.000	1.600.550.000	927.850.000
	3 Alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
		CS	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
	3.2 Entrate non ricorrenti	CP	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
		CS	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
3.2.1	Vendita dei beni dello Stato	CP	833.500.000	122.500.000	20.000.000
		CS	833.500.000	122.500.000	20.000.000
3.2.2	Altre entrate in conto capitale	CP	2.340.434.223	2.378.916.790	2.471.768.686
		CS	2.340.434.223	2.378.916.790	2.471.768.686
	4 Accensione prestiti	CP	256.896.150.793	283.732.249.992	249.989.397.581
		CS	320.732.948.961	341.292.093.518	307.169.943.106
	4.1 Entrate ricorrenti	CP	256.896.150.793	283.732.249.992	249.989.397.581
		CS	320.732.948.961	341.292.093.518	307.169.943.106
4.1.1	Gestione del debito pubblico	CP	256.896.150.793	283.732.249.992	249.989.397.581
		CS	320.732.948.961	341.292.093.518	307.169.943.106
	TOTALE	CP	824.312.751.553	866.336.136.752	846.167.181.444
		CS	839.846.874.721	875.593.305.278	855.045.051.969



RIEPILOGO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA



STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

(in Euro)

000/604/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Entrate tributarie	CP	491.749.810.000	508.463.380.000	521.354.410.000
	CS	461.191.810.000	477.905.380.000	490.796.410.000
Entrate extra-tributarie	CP	72.492.856.537	71.639.089.970	72.331.605.177
	CS	54.748.181.537	53.894.414.970	54.586.930.177
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	CP	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
	CS	3.173.934.223	2.501.416.790	2.491.768.686
Accensione di prestiti	CP	256.896.150.793	283.732.249.992	249.989.397.581
	CS	320.732.948.961	341.292.093.518	307.169.943.106
TOTALE	CP	824.312.751.553	866.336.136.752	846.167.181.444
	CS	839.846.874.721	875.593.305.278	855.045.051.969



TABELLA N. 2

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	CP	89.907.724.327	83.901.015.725	83.313.564.343
		CS	89.993.762.777	84.096.133.352	83.383.659.950
1.1	<i>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (29.1)</i>	CP	23.145.431.219	23.218.122.886	23.148.782.187
		CS	23.147.344.716	23.217.224.996	23.148.782.187
1.3	<i>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)</i>	CP	2.582.219.680	2.546.941.238	2.542.918.517
		CS	2.586.232.906	2.546.941.238	2.542.918.517
1.4	<i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4)</i>	CP	2.932.111.894	186.898.384	156.831.513
		CS	2.932.111.894	186.898.384	156.831.513
1.5	<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)</i>	CP	59.816.388.323	56.319.406.008	56.147.510.066
		CS	59.816.388.323	56.319.406.008	56.147.510.066
1.6	<i>Analisi e programmazione economico-finanziaria (29.6)</i>	CP	207.785.485	195.796.338	194.493.008
		CS	213.313.895	195.796.338	194.493.008
1.7	<i>Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (29.7)</i>	CP	1.038.392.404	1.254.736.194	948.355.324
		CS	1.112.975.721	1.450.751.711	1.018.450.931
1.8	<i>Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (29.8)</i>	CP	185.395.322	179.114.677	174.673.728
		CS	185.395.322	179.114.677	174.673.728
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	99.936.967.783	102.860.720.702	102.888.442.555
		CS	103.628.587.088	102.860.720.702	102.888.442.555
2.1	<i>Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (3.1)</i>	CP	543.609.323	543.580.032	543.500.484
		CS	1.843.609.323	543.580.032	543.500.484
2.2	<i>Federalismo (3.4)</i>	CP	66.546.687.704	67.529.173.135	69.495.184.345
		CS	67.546.687.704	67.529.173.135	69.495.184.345
2.3	<i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (3.5)</i>	CP	26.422.036.371	25.507.324.853	25.364.324.853
		CS	26.813.655.676	25.507.324.853	25.364.324.853
2.4	<i>Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6)</i>	CP	5.831.077.611	8.817.085.908	7.024.393.827
		CS	6.831.077.611	8.817.085.908	7.024.393.827
2.5	<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)</i>	CP	593.556.774	463.556.774	461.039.046
		CS	593.556.774	463.556.774	461.039.046
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	24.091.369.483	24.471.367.201	25.095.563.241
		CS	24.091.369.483	24.471.367.201	25.095.563.241
3.1	<i>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)</i>	CP	23.753.897.536	24.103.896.996	24.703.895.316
		CS	23.753.897.536	24.103.896.996	24.703.895.316
3.2	<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)</i>	CP	337.471.947	367.470.205	391.667.925
		CS	337.471.947	367.470.205	391.667.925
	4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	937.705.688	97.247.320	95.700.149
		CS	937.705.688	97.247.320	95.700.149
4.1	<i>Missioni militari di pace (5.8)</i>	CP	937.705.688	97.247.320	95.700.149
		CS	937.705.688	97.247.320	95.700.149
	5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	2.061.747.650	2.041.516.906	2.044.841.457
		CS	2.061.747.650	2.041.516.906	2.044.841.457
5.1	<i>Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)</i>	CP	1.451.557.041	1.426.935.947	1.425.581.989
		CS	1.451.557.041	1.426.935.947	1.425.581.989
5.2	<i>Sicurezza democratica (7.4)</i>	CP	610.190.609	614.580.959	619.259.468
		CS	610.190.609	614.580.959	619.259.468
	6 Soccorso civile (8)	CP	1.943.082.782	1.335.956.164	1.052.690.666
		CS	1.943.082.782	1.335.956.164	1.052.690.666
6.1	<i>Interventi per pubbliche calamita' (8.4)</i>	CP	131.977.793	62.430.844	52.930.844
		CS	131.977.793	62.430.844	52.930.844
6.2	<i>Protezione civile (8.5)</i>	CP	1.811.104.989	1.273.525.320	999.759.822
		CS	1.811.104.989	1.273.525.320	999.759.822
	7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	152.792.094	158.705.697	152.731.260
		CS	152.792.094	158.705.697	152.731.260
7.1	<i>Sostegno al settore agricolo (9.3)</i>	CP	152.792.094	158.705.697	152.731.260
		CS	152.792.094	158.705.697	152.731.260



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/2

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	13.672.373.023	13.108.273.023	12.788.396.934
		CS	13.681.605.853	13.108.273.023	12.788.396.934
8.2	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)	CP	550.017.906	209.017.906	209.017.906
		CS	559.250.736	209.017.906	209.017.906
8.3	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)	CP	13.122.355.117	12.899.255.117	12.579.379.028
		CS	13.122.355.117	12.899.255.117	12.579.379.028
	9 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	3.205.587.371	4.118.380.078	5.490.035.435
		CS	3.220.587.371	4.118.380.078	5.490.035.435
9.1	Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8)	CP	3.205.587.371	4.118.380.078	5.490.035.435
		CS	3.220.587.371	4.118.380.078	5.490.035.435
	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	810.000.000	821.200.000	700.000.000
		CS	810.000.000	821.200.000	700.000.000
10.1	Opere pubbliche e infrastrutture (14.8)	CP	810.000.000	821.200.000	700.000.000
		CS	810.000.000	821.200.000	700.000.000
	11 Comunicazioni (15)	CP	481.828.266	471.291.073	394.851.082
		CS	498.148.220	471.291.073	394.851.082
11.1	Servizi postali e telefonici (15.3)	CP	327.070.822	338.330.822	263.470.822
		CS	343.390.776	338.330.822	263.470.822
11.2	Sostegno all'editoria (15.4)	CP	154.757.444	132.960.251	131.380.260
		CS	154.757.444	132.960.251	131.380.260
	12 Ricerca e innovazione (17)	CP	139.903.176	139.889.935	139.742.533
		CS	139.903.176	139.889.935	139.742.533
12.1	Ricerca di base e applicata (17.15)	CP	139.903.176	139.889.935	139.742.533
		CS	139.903.176	139.889.935	139.742.533
	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	36.860.448	26.450.883	1.551.989
		CS	36.860.448	26.450.883	1.551.989
13.2	Sostegno allo sviluppo sostenibile (18.14)	CP	36.860.448	26.450.883	1.551.989
		CS	36.860.448	26.450.883	1.551.989
	14 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	1.890.309.789	1.428.052.054	1.609.891.000
		CS	1.890.309.789	1.428.052.054	1.609.891.000
14.1	Edilizia abitativa e politiche territoriali (19.1)	CP	1.890.309.789	1.428.052.054	1.609.891.000
		CS	1.890.309.789	1.428.052.054	1.609.891.000
	16 Istruzione scolastica (22)	CP	<<	<<	<<
		CS	14.154.578	<<	<<
16.1	Sostegno all'istruzione (22.10)	CP	<<	<<	<<
		CS	14.154.578	<<	<<
	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	6.044.167.666	5.596.144.291	5.557.661.076
		CS	6.047.084.715	5.596.144.291	5.557.661.076
17.1	Protezione sociale per particolari categorie (24.5)	CP	5.018.325.402	4.598.958.568	4.594.774.212
		CS	5.021.242.451	4.598.958.568	4.594.774.212
17.2	Garanzia dei diritti dei cittadini (24.6)	CP	94.189.819	92.925.414	92.854.093
		CS	94.189.819	92.925.414	92.854.093
17.3	Sostegno alla famiglia (24.7)	CP	22.000.601	22.092.483	21.355.961
		CS	22.000.601	22.092.483	21.355.961
17.4	Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (24.8)	CP	61.482.365	51.831.619	30.208.856
		CS	61.482.365	51.831.619	30.208.856
17.5	Lotta alle dipendenze (24.4)	CP	5.202.152	5.185.377	5.102.879
		CS	5.202.152	5.185.377	5.102.879
17.6	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (24.11)	CP	727.907.303	712.907.303	702.907.303
		CS	727.907.303	712.907.303	702.907.303
17.7	Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)	CP	115.060.024	112.243.527	110.457.772
		CS	115.060.024	112.243.527	110.457.772
	18 Politiche previdenziali (25)	CP	12.685.814.456	12.643.867.820	12.645.983.440
		CS	12.685.814.456	12.643.867.820	12.645.983.440



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/3

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
18.1	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (25.2)	CP	12.685.814.456	12.643.867.820	12.645.983.440
		CS	12.685.814.456	12.643.867.820	12.645.983.440
	19 Politiche per il lavoro (26)	CP	5.827.000	5.827.000	5.827.000
		CS	5.827.000	5.827.000	5.827.000
19.1	Infortuni sul lavoro (26.2)	CP	5.827.000	5.827.000	5.827.000
		CS	5.827.000	5.827.000	5.827.000
	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
20.2	Rapporti con le confessioni religiose (27.7)	CP	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
		CS	1.088.400.000	1.088.400.000	1.088.400.000
	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	CP	2.702.630.932	2.686.864.781	2.631.322.420
		CS	2.702.630.932	2.686.864.781	2.631.322.420
21.1	Organi costituzionali (1.1)	CP	1.746.388.721	1.732.588.721	1.732.588.721
		CS	1.746.388.721	1.732.588.721	1.732.588.721
21.2	Organi a rilevanza costituzionale (1.2)	CP	478.826.776	479.091.071	476.376.018
		CS	478.826.776	479.091.071	476.376.018
21.3	Presidenza del Consiglio dei Ministri (1.3)	CP	477.415.435	475.184.989	422.357.681
		CS	477.415.435	475.184.989	422.357.681
	22 Giovani e sport (30)	CP	641.378.879	626.473.913	589.694.310
		CS	641.378.879	626.473.913	589.694.310
22.1	Attività ricreative e sport (30.1)	CP	634.258.147	618.784.501	582.117.368
		CS	634.258.147	618.784.501	582.117.368
22.2	Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2)	CP	7.120.732	7.689.412	7.576.942
		CS	7.120.732	7.689.412	7.576.942
	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	717.107.621	689.180.794	665.684.925
		CS	719.112.118	689.180.794	665.684.925
24.2	Indirizzo politico (32.2)	CP	20.468.124	20.474.680	20.297.554
		CS	20.468.124	20.474.680	20.297.554
24.3	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	149.410.853	146.977.893	145.491.654
		CS	149.410.853	146.977.893	145.491.654
24.4	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)	CP	417.197.285	387.920.769	367.626.084
		CS	419.197.285	387.920.769	367.626.084
24.5	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)	CP	130.031.359	133.807.452	132.269.633
		CS	130.035.856	133.807.452	132.269.633
	25 Fondi da ripartire (33)	CP	8.298.076.301	9.786.801.337	9.945.184.791
		CS	17.118.076.301	18.606.801.337	18.765.184.791
25.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	3.538.890.957	4.594.446.032	4.707.591.994
		CS	3.538.890.957	4.594.446.032	4.707.591.994
25.2	Fondi di riserva e speciali (33.2)	CP	4.759.185.344	5.192.355.305	5.237.592.797
		CS	13.579.185.344	14.012.355.305	14.057.592.797
	26 Debito pubblico (34)	CP	301.354.464.229	343.892.208.375	322.925.632.699
		CS	301.354.464.229	343.892.208.375	322.925.632.699
26.1	Oneri per il servizio del debito statale (34.1)	CP	83.854.016.815	85.604.018.325	87.383.831.983
		CS	83.854.016.815	85.604.018.325	87.383.831.983
26.2	Rimborsi del debito statale (34.2)	CP	217.500.447.414	258.288.190.050	235.541.800.716
		CS	217.500.447.414	258.288.190.050	235.541.800.716
	27 Giustizia (6)	CP	193.472.331	192.171.472	191.521.932
		CS	193.472.331	192.171.472	191.521.932
27.1	Giustizia tributaria (6.5)	CP	193.472.331	192.171.472	191.521.932
		CS	193.472.331	192.171.472	191.521.932
	28 Sviluppo e riequilibrio territoriale (28)	CP	2.833.000.000	3.018.000.000	3.118.000.000
		CS	2.143.200.000	3.018.000.000	3.118.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/606/4


U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
28.1	<i>Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (28.4)</i>	CP	2.833.000.000	3.018.000.000	3.118.000.000
		CS	2.143.200.000	3.018.000.000	3.118.000.000
		TOTALE	575.832.591.295	615.206.006.544	595.132.915.237
		CS	587.800.077.958	624.221.124.171	604.023.010.844





RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(in Euro)

020/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	335.238.060.504	334.217.989.050	335.484.923.507
	CS	346.505.211.066	343.037.091.160	344.304.923.507
FUNZIONAMENTO	CP	22.052.156.356	22.084.414.717	22.071.166.872
	CS	22.058.087.576	22.084.414.717	22.071.166.872
INTERVENTI	CP	205.250.720.509	203.464.296.106	203.277.044.468
	CS	207.675.785.273	203.463.398.216	203.277.044.468
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	23.116.501.475	22.100.594.553	21.788.214.835
	CS	31.952.656.053	30.920.594.553	30.608.214.835
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	84.818.682.164	86.568.683.674	88.348.497.332
	CS	84.818.682.164	86.568.683.674	88.348.497.332
Spese in conto capitale	CP	22.494.791.274	22.157.240.264	23.678.299.092
	CS	23.195.127.375	22.353.255.781	23.748.394.699
INVESTIMENTI	CP	14.994.131.402	16.774.764.533	18.225.151.427
	CS	15.619.884.186	16.774.764.533	18.225.151.427
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	3.735.419.584	781.205.938	751.205.938
	CS	3.735.419.584	781.205.938	751.205.938
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	3.765.240.288	4.601.269.793	4.701.941.727
	CS	3.839.823.605	4.797.285.310	4.772.037.334
Rimborso passività finanziarie	CP	218.099.739.517	258.830.777.230	235.969.692.638
	CS	218.099.739.517	258.830.777.230	235.969.692.638
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	218.099.739.517	258.830.777.230	235.969.692.638
	CS	218.099.739.517	258.830.777.230	235.969.692.638
TOTALE	CP	575.832.591.295	615.206.006.544	595.132.915.237
	CS	587.800.077.958	624.221.124.171	604.023.010.844




ELENCHI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



020/610/1

ELENCO N.1	
<p>ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)</p>	<p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p>
<p>1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)</p> <p>1.1 <i>Regolazione giurisdizionale e coordinamento del sistema della fiscalita'</i> (29.1)</p> <p>3501/1-2, 3508, 3509, 3511/1, 3545, 3556, 3561, 3830, 3831, 3851, 3857, 3858, 3865, 3866, 3931, 3986, 3987, 3988, 4015, 4016</p> <p>1.3 <i>Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali</i> (29.3)</p> <p>4201/1-2, 4206, 4212, 4215, 4222, 4223/1, 4260, 4360, 4370, 4371</p> <p>1.4 <i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</i> (29.4)</p> <p>1381/1-2, 1392/1, 1401, 1565, 7607</p> <p>1.5 <i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i> (29.5)</p> <p>3558, 3800, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3955</p> <p>1.6 <i>Analisi e programmazione economico-finanziaria</i> (29.6)</p> <p>1374/1-2, 1377, 1386/1, 1417, 1609, 2142</p> <p>1.7 <i>Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio</i> (29.7)</p> <p>2601/1-2, 2611, 2619/1, 2655, 2822, 2826, 2833</p> <p>1.8 <i>Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio</i> (29.8)</p> <p>2646/1-2, 2647/1</p> <p>2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)</p> <p>2.3 <i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i> (3.5)</p> <p>2763, 2764</p> <p>2.5 <i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i> (3.7)</p> <p>7554</p>	<p>3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)</p> <p>3.1 <i>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE</i> (4.10)</p> <p>2740, 2751, 2752, 2810, 2811, 2812</p> <p>3.2 <i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</i> (4.11)</p> <p>1648, 7175, 7176, 7177, 7178</p> <p>5 Ordine pubblico e sicurezza (7)</p> <p>5.1 <i>Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica</i> (7.5)</p> <p>4219/1-2, 4235, 4236, 4238, 4239/1, 4271, 4361</p> <p>8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)</p> <p>8.2 <i>Incentivi alle imprese per interventi di sostegno</i> (11.8)</p> <p>7407</p> <p>17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)</p> <p>17.2 <i>Garanzia dei diritti dei cittadini</i> (24.6)</p> <p>1227, 1241/1-2, 1244/1, 1260, 1273, 1311, 1312, 1313, 1334</p> <p>17.6 <i>Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali</i> (24.11)</p> <p>1250, 1315, 1316, 1317, 1318</p> <p>18 Politiche previdenziali (25)</p> <p>18.1 <i>Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati</i> (25.2)</p> <p>1582, 1585, 1620, 1686, 2198</p> <p>19 Politiche per il lavoro (26)</p> <p>19.1 <i>Infortunati sul lavoro</i> (26.2)</p> <p>1660, 1662, 1663, 1664, 1665</p> <p>21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)</p> <p>21.1 <i>Organi costituzionali</i> (1.1)</p> <p>1638, 2100, 2109</p>




020/610/2

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

- 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
- 24.2 Indirizzo politico (32.2)
1005/1-2, 1007, 1008/1, 1011/1-2, 1022, 1047
- 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
1230/1-2, 1236/1, 1256, 1411, 2130
- 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (32.4)
1233/1-2, 1242/1, 1282, 1289, 1382/1-2, 1394/1, 1403
- 24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (32.5)
4431, 4432, 4435/1-2, 4436/1-2, 4439, 4445/1, 4446/1, 4469, 4474
- 25 Fondi da ripartire (33)
- 25.1 Fondi da assegnare (33.1)
1229, 1373, 2613, 3020, 3021
- 26 Debito pubblico (34)
- 26.1 Oneri per il servizio del debito statale (34.1)
2208, 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2222, 2224, 2230, 2231, 2242, 2247, 2258, 2259, 2263
- 26.2 Rimborso del debito statale (34.2)
9504, 9517, 9536, 9537, 9541, 9544, 9565, 9590
- 27 Giustizia (6)
- 27.1 Giustizia tributaria (6.5)
1265/1-2, 1266/1




020/610/3

ELENCO N.1	
<p style="text-align: center;">ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)</p> <p style="text-align: center;">MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)</p> <p>1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitivita' e innovazione, di responsabilita' sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)</p> <p>2101/1-2, 2104/1-2, 2112, 2113/1, 2118, 2119, 2163, 2202</p> <p>1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariati (11.6)</p> <p>2106/1-2, 2109, 2132, 2137/1, 2150, 2152</p> <p>1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)</p> <p>2210/1-2, 2213, 2214/1, 2218, 2219, 2221, 2226</p> <p>1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)</p> <p>2330, 2331, 2333, 2604/1-2, 2612, 2613/1, 2618, 2619, 2663</p> <p>1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitivita' e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)</p> <p>1240/1-2, 1242/1</p> <p>3 Regolazione dei mercati (12)</p> <p>3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)</p> <p>1203, 1208/1-2, 1216, 1225/1, 1229, 1500, 1600, 1601, 2100, 2147</p> <p>4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)</p> <p>4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)</p> <p>2651/1-2, 2656/1, 2677, 2681, 2750</p> <p>4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)</p> <p>2201/1-2, 2205/1, 2227, 2231, 2510</p>	<p>5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)</p> <p>5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)</p> <p>3504/1-2, 3510, 3512/1, 3542, 3563</p> <p>5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)</p> <p>3507/1-2, 3513, 3516/1, 3522, 3523</p> <p>5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)</p> <p>3515/1-2, 3524, 3530/1, 3534, 3535, 3538, 3591, 3595</p> <p>6 Comunicazioni (15)</p> <p>6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)</p> <p>2491/1-2, 2495/1</p> <p>6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)</p> <p>2492/1-2, 2500, 2502/1, 2660</p> <p>6.8 Attivita' territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)</p> <p>3335/1-2, 3341/1</p> <p>7 Ricerca e innovazione (17)</p> <p>7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)</p> <p>4304/1-2, 4314/1</p> <p>9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>9.1 Indirizzo politico (32.2)</p> <p>1001, 1007/1-2, 1026, 1041, 1042/1, 1122, 1123</p> <p>9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</p> <p>1202, 1204, 1205/1-2, 1215, 1218/1, 1359, 1360, 1750, 1760, 1822</p>

020/610/4

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>1 Politiche per il lavoro (26)</p> <p>1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)</p> <p>4061/1-2, 4065/1, 4070, 4113</p> <p>1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)</p> <p>1201/1-2, 1205/1, 1222, 1269</p> <p>1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)</p> <p>4961/1-2, 4965/1, 4970, 5013</p> <p>1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)</p> <p>2901/1-2, 2905/1, 2910, 2919, 2953, 4761/1-2</p> <p>1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)</p> <p>3871/1-2, 3875/1, 3880, 3887</p> <p>1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)</p> <p>2911/1-2, 2914/1, 2916, 2918</p> <p>1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)</p> <p>3061/2, 3065/1, 3070, 3113</p> <p>2 Politiche previdenziali (25)</p> <p>2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)</p> <p>4231/1-2, 4235/1, 4240, 4283, 4334, 4335, 4354, 4356, 4361, 4501, 4502, 4504</p> <p>4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)</p> <p>4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)</p> <p>5141/1-2, 5145/1, 5150, 5193</p>	<p>4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)</p> <p>3420/1-2, 3425/1, 3430, 3473, 3528, 3532, 3534, 3535, 3537, 4348, 4349</p> <p>5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)</p> <p>5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)</p> <p>3680/1-2, 3685/1, 3688, 3691</p> <p>7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>7.1 Indirizzo politico (32.2)</p> <p>1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1, 1017</p> <p>7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</p> <p>3161, 4763/1-2, 4767/1, 4771, 4772, 4773, 4815, 4951</p>




020/610/5

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- 1 Giustizia (6)
 - 1.1 Amministrazione penitenziaria (6.1)
 - 1600/1-2, 1601/1-2, 1602, 1603, 1606, 1607, 1608/1, 1616, 1619, 1629, 1635, 1680, 1685, 1772, 1805, 1871
 - 1.2 Giustizia civile e penale (6.2)
 - 1200/1-2, 1201, 1208, 1209/1, 1258, 1261, 1262, 1264, 1360, 1362, 1363, 1400, 1402/1-2, 1405, 1408, 1420, 1421/1, 1452, 1454, 1460, 1503, 1541
 - 1.3 Giustizia minorile e di comunità (6.3)
 - 2000/1-2, 2001/1-2, 2002, 2003, 2016, 2024, 2030, 2031, 2032/1, 2036, 2038, 2071, 2133, 2134
- 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
 - 2.1 Indirizzo politico (32.2)
 - 1001, 1005/1-2, 1008, 1018, 1019/1, 1095




020/610/6

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.1 Protocollo internazionale (4.1) 1170/1-2, 1172/1 1.2 Cooperazione allo sviluppo (4.2) 2001/1-2, 2018/1, 2195, 2202, 2203, 2303, 2306 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) 3601/1-2, 3618/1, 3750 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) 3301/1-2, 3318/1, 3393/1-2-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17 1.5 Integrazione europea (4.7) 4501/1-2, 4503/1, 4531/1-4, 4540, 4546 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8) 3001/1-2, 3018/1, 3095, 3104, 3108, 3152 1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 2401/1-2, 2418/1, 2441, 2513, 2514, 2561, 2752/1-3-4-6-7-10 1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) 1519/1-2, 1521/1 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13) 1277/1-2, 1279/1 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14) 1121/1-2, 1130/1 1.11 Comunicazione in ambito internazionale (4.15) 1631/1-2, 1638/1	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1201/1-2, 1203/1, 1241/1-2, 1243/1, 1250, 1269, 1271, 1273, 1274, 1286, 1287, 1288, 1294, 1301/1-2, 1303/1
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1041/1-2, 1057/1, 1058/1	




020/610/7

ELENCO N.1	
<p>ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)</p>	<p>3 Ricerca e innovazione (17)</p> <p>3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)</p> <p>1607/1-2, 1624/1, 1656, 1667, 1697, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294</p> <p>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>5.1 Indirizzo politico (32.2)</p> <p>1001, 1006/1-2, 1013, 1015/1, 1016, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064</p> <p>5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</p> <p>1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1301, 1333</p>
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>1 Istruzione scolastica (22)</p> <p>1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)</p> <p>1175/1-2, 1176, 1177/1, 1242, 1244, 1245, 1531</p> <p>1.2 Istruzione prescolastica (22.2)</p> <p>2140/1, 2156/1-4</p> <p>1.3 Istruzione primaria (22.11)</p> <p>2127/1, 2154/1-4</p> <p>1.4 Istruzione secondaria di primo grado (22.12)</p> <p>2128/1, 2155/1-4</p> <p>1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)</p> <p>2145/1, 2149/1-4</p> <p>1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)</p> <p>1300, 1305/1-2, 1317, 1319/1, 1334, 1376, 1400, 1401</p> <p>1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)</p> <p>1303, 1307/1-2, 1321/1, 1337</p> <p>1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)</p> <p>2098/1-2, 2109/1, 2117, 2118, 2133, 2134, 2219</p> <p>2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)</p> <p>2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)</p> <p>1617/1-2, 1631/1, 1661, 1669, 1682, 1698</p> <p>2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)</p> <p>1600/1-2, 1603/1-2-3, 1613/1, 1619/1, 1620, 1655, 1675, 1770</p> <p>2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)</p> <p>1616/1-2, 1621/1, 1625, 1635, 1657</p>	<p>3 Ricerca e innovazione (17)</p> <p>3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)</p> <p>1607/1-2, 1624/1, 1656, 1667, 1697, 1702, 1703, 7291, 7292, 7293, 7294</p> <p>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>5.1 Indirizzo politico (32.2)</p> <p>1001, 1006/1-2, 1013, 1015/1, 1016, 1019, 1021, 1050, 1056, 1064</p> <p>5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</p> <p>1184/1-2, 1187, 1189/1, 1193, 1223, 1301, 1333</p>



020/610/8

ELENCO N.1	
<p>ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)</p>	<p>5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)</p> <p>5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2) 2201/1-2, 2209/1, 2313, 2317, 2355, 2358, 2359, 2370</p> <p>5.3 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5) 2204/1-2, 2214/1</p> <p>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>6.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1013/1-2, 1014/1, 1015/1</p> <p>6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 2901/1-2, 2904, 2907, 2908, 2910/1, 2911, 2937, 2963, 3010</p>
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)</p> <p>1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2) 2900/1-2, 2916, 2918, 2945/1, 2951, 2952</p> <p>1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3) 1184/1-2, 1195/1</p> <p>2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)</p> <p>2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2) 1181/1-2, 1198/1</p> <p>2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3) 1183/1-2, 1191/1, 1327</p> <p>2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8) 1501/1-2, 1503/1-2, 1505, 1509/1, 1510/1, 1520, 1521</p> <p>3 Ordine pubblico e sicurezza (7)</p> <p>3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8) 2501/1-2, 2509/1-2, 2522/1, 2523/1, 2599, 2603, 2675, 2851, 2860, 2865</p> <p>3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10) 2677, 2812, 2871, 2872</p> <p>4 Soccorso civile (8)</p> <p>4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2) 1810/3, 1812/1-2</p> <p>4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3) 1801/1-2, 1811, 1820/1, 1821/1, 1831/1-2, 1857, 1858, 1861, 1917, 1918, 2051, 2081, 2086</p>	<p>ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)</p>



020/610/9

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

FONDO EDIFICI DI CULTO


- 1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
- 1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

160, 165, 243, 351, 402, 502




020/610/10

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
<p>1 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>1.1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)</p> <p>1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3) 2630/1-2, 2637/1, 2713</p> <p>1.3 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5) 2010/1-2, 2019/1, 2105</p> <p>1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8) 3422/1-2, 3435/1</p> <p>1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.II) 4001/1-2, 4004/1, 4021</p> <p>1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.I2) 3001/1-2, 3006/1, 3010, 3011, 3014/1, 3015, 3083</p> <p>1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino (18.13) 1351/1-2, 1357/1, 1400, 1642, 1643</p> <p>1.11 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15) 4101/1-2, 4103/1, 4121</p> <p>1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16) 2001/1-2, 2003/1, 2031</p>	<p>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 3421/1-2, 3427, 3428, 3430/1, 3470, 3471, 3871</p>
<p>2 Ricerca e innovazione (17)</p> <p>2.1 Ricerca in materia ambientale (17.3) 2014/1-2, 2025/1</p>	
<p>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1014/1-2, 1038, 1039/1</p>	



020/610/11

ELENCO N.1	
<p style="text-align: center;">MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)</p>	<p>4 Ordine pubblico e sicurezza (7)</p> <p>4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7) 2043/1-2, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2054/1-2, 2061, 2062, 2063/1, 2065, 2066/1, 2112, 2129, 2259, 2309</p> <p>6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>6.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1007/1-2, 1014, 1015/1, 1030, 1031, 1032</p> <p>6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1173/1-2, 1185, 1192, 1197, 1200, 1203, 1206/1, 1263, 1478</p>
<p>1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)</p> <p>1.2 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11) 1583/1-2, 1598, 1599, 1602/1, 1603, 1604, 1608, 1619</p> <p>1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) 1174/1-2, 1198, 1201, 1204, 1207/1, 1211</p> <p>1.6 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9) 2920/1-2, 2922, 2923, 2924, 2926, 2927/1, 2928</p> <p>1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10) 1178/1-2, 1180, 1181, 1186, 1187/1, 1585, 1595, 1639, 1640</p> <p>2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)</p> <p>2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1) 1148/1-2, 1156, 1158, 1159/1, 1162, 1168, 1188, 1248</p> <p>2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4) 1620/1, 1623, 1649, 1661/1-2, 1663, 1665, 1673</p> <p>2.4 Autotrasporto ed intermodalita' (13.2) 1164, 1176/1-2, 1216, 1230, 1231, 1287, 1291/1</p> <p>2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5) 1150/1-2, 1167, 1218, 1244, 1289, 1293/1</p> <p>2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) 1654, 1655, 1658, 1664/1-2, 1666, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672/1, 1891</p> <p>2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6) 1177/1-2, 1196, 1217, 1228, 1288, 1292/1</p> <p>3 Casa e assetto urbanistico (19)</p> <p>3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2) 1580/1-2, 1600/1, 1605, 1606, 1627, 1628, 1629</p>	




020/610/12

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLA DIFESA

- 1 Difesa e sicurezza del territorio (5)**
- 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)**
4800/1-2, 4802/1-2, 4805, 4807, 4811, 4812/1, 4813/1, 4814, 4843, 4861
- 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)**
4191/1-2, 4195/1-2, 4202, 4203/1, 4204/1, 4223
- 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)**
4311/1-2, 4315/1-2, 4322, 4323/1, 4324/1, 4326/1-2, 4344
- 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)**
4461/1-2, 4465/1-2, 4472, 4473/1, 4474/1, 4493
- 1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (5.5)**
1389, 1390, 1392
- 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)**
1201/1-2, 1204/1-2, 1207/1-2, 1208, 1211/1, 1212, 1213, 1214/1, 1219, 1232, 1254, 1330, 7137
- 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
- 3.1 Indirizzo politico (32.2)**
1001, 1009/1-2, 1015/1-2, 1021, 1022/1, 1023/1, 1025/1, 1031
- 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
1100/1-2, 1104/1-2, 1108, 1109/1-3, 1110/1, 1111/1, 1117, 1149, 1162, 1163




020/610/13

ELENCO N.1

ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

- 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)
- 1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)
- 1152/1-2, 1154, 1156/1, 1416
- 1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)
- 2397/1-2, 2409/1, 2412, 2413, 2472, 2770
- 1.5 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)
- 1471, 1871/1-2, 1881, 1883/1, 1957
- 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)
- 2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)
- 2856, 2860, 2862/1-3, 2864/1-2, 2865/1-2-4, 2880, 2884, 2898, 2923/1
- 3 Ordine pubblico e sicurezza (7)
- 3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)
- 2851/1-2, 2869, 2871/1, 2878, 2914, 2977, 3200
- 4 Soccorso civile (8)
- 4.1 Interventi per soccorsi (8.1)
- 2852/1-2, 2857, 2863/1, 2881, 2885, 2899
- 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
- 5.1 Indirizzo politico (32.2)
- 1001, 1007/1-2, 1018, 1022, 1024/1
- 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
- 1874/1-2, 1878, 1889, 1893/1, 1899, 1903, 2318



020/610/14

ELENCO N.1	
ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)	
<p>1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)</p> <p>1.1 Tutela e valorizzazione dei beni culturali (21.1)</p> <p>1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)</p> <p>1.3 Tutela e valorizzazione dei beni culturali (21.3)</p> <p>1.4 Tutela e valorizzazione dei beni culturali (21.4)</p> <p>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)</p> <p>1.6 Tutela dei beni archeologici (21.6)</p> <p>1.7 Tutela e valorizzazione dei beni culturali (21.7)</p> <p>1.8 Tutela e valorizzazione dei beni culturali (21.8)</p> <p>1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)</p> <p>1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)</p> <p>1.11 Tutela e valorizzazione dei beni culturali (21.11)</p> <p>1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)</p> <p>1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)</p> <p>1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)</p> <p>1.15 Tutela del patrimonio culturale (21.15)</p> <p>1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)</p>	<p>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>3.1 Indirizzo politico (32.2)</p> <p>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</p> <p>6 Turismo (31)</p> <p>6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)</p>
<p>2 Ricerca e innovazione (17)</p> <p>2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)</p>	<p>1001, 1006/1-2, 1014, 1015/1, 1016/1</p> <p>2001/1-2, 2003, 2005/1, 2021, 2024, 2450, 5701/1-2, 5703, 5705/1, 5708</p> <p>6801/1-2, 6805/1, 6814</p>
<p>6001/1-2, 6003, 6005/1, 6032, 6501/1-2, 6503, 6505/1, 6532</p> <p>1018/1-2, 1020/1</p> <p>4001/1-2, 4003, 4005/1, 4051, 4052, 4053, 4131</p> <p>3001/1-2, 3003, 3005/1, 3031</p> <p>3501/1-2, 3503, 3505/1, 3532</p> <p>4501/1-2, 4503, 4505/1, 4551, 4553, 5052</p> <p>5601/1-2, 5606/1, 5607, 5655</p> <p>1187/1-2, 1197/1, 1204</p> <p>1801/1-2, 1804/1, 1811</p> <p>4801/1-2, 4803, 4804/1, 4835, 4836, 4837</p> <p>2033/1-2, 2036/1, 2074, 2521</p>	



020/610/15

ELENCO N.1	
<p>ELENCO DEI CAPITOLI/PIANI GESTIONALI PER I QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART. 26 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)</p>	<p>MINISTERO DELLA SALUTE</p>
<p>1 Tutela della salute (20)</p> <p>1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) 2420, 2422, 2430, 4001/1-2, 4003/1</p> <p>1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) 5001/1-2, 5003/1</p> <p>1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) 2001/1-2, 2003/1, 4388, 4391</p> <p>1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) 3008/1-2, 3012/1</p> <p>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 3040/1-2, 3042/1</p> <p>1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6) 5501/1-2, 5503/1</p> <p>1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) 2409, 4501/1-2, 4503/1</p> <p>1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) 2501/1-2, 2503/1</p> <p>1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) 2100/1-2, 2103/1</p> <p>1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) 2140/1-2, 2143/1</p> <p>1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) 5701/1-2, 5703/1</p>	<p>1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) 5330, 6001/1-2, 6003/1</p> <p>2 Ricerca e innovazione (17)</p> <p>2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 3009/1-2, 3013/1</p> <p>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 5200/1-2, 5202/1</p> <p>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001, 1003/1-2, 1007, 1008/1</p> <p>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 1205/1, 1222, 1223, 1269, 3161, 4763/1-2, 4773, 4951</p>



020/016/1

ELENCO N. 2

ELENCO DELLE SPESE

PER LE QUALI E' CONCESSA LA FACOLTA' DI PRELEVAMENTO

DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE

(ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196)

SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO DA SOSTENERSI IN OCCASIONI DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O INCOLUMITA' PUBBLICA.

SPESE CONNESSE CON L'ASSISTENZA A PROFUGHI, A CONNAZIONALI RIMPATRIATI E PROFUGHI DALL'ESTERO, OVVERO PER LA TUTELA E L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ALL'ESTERO.

SPESE CONNESSE CON MANIFESTAZIONI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' ALL'ESTERO.

SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD ORGANISMI INTERNAZIONALI.

SPESE DI OSPITALITA' E DI CERIMONIALE.

SPESE DA SOSTENERSI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, AMMINISTRATIVE, DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO O DI REFERENDUM POPOLARI.

SPESE DI TRASPORTO, DI SISTEMAZIONE E SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO E ALL'INTERNO, E VISITE DI STATO.

SPESE PER I VIAGGI DEI MINISTRI E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALL'INTERNO E ALL'ESTERO.

SPESE PER CANONI DI AFFITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, MANUNTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI.

SPESE INERENTI AL RECUPERO DEI BENI CULTURALI E ARTISTICI.

SPESE RISERVATE E SPESE CONNESSE CON LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO E CON LA DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO.

SPESE PER I VIVERI E GLI ASSEGNI DI VITTO, SPESE DI VESTIARIO E DI EQUIPAGGIAMENTO.

SPESE PER IL PAGAMENTO DI INDENNIZZI A RAPPRESENTANZE ESTERE IN ITALIA PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI IN OCCASIONE DI ATTI TERRORISTICI.

SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E DEI TRIBUTI SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

SPESE PER LE FORNITURE DA ESEGUIRSI DA PARTE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.

SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI PER LA PULIZIA ED IL DISINQUINAMENTO DEL DEMANIO MARITTIMO; SPESE PER LA RIMOZIONE DI CARICHI INQUINANTI E PER SOCCORSI A NAVI IN PERICOLO E A NAUFRAGHI.

SPESE PER LE ESEQUIE DI STATO.


SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MEDICINALI ED ALTRO MATERIALE PROFILATTICO DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, LE EPIDEMIE E LE EPIZOOZIE.

SPESE CONNESSE CON INTERVENTI MILITARI ALL'ESTERO, ANCHE DI CARATTERE UMANITARIO, CORRELATI AD ACCORDI INTERNAZIONALI.




020/618/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018 FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (in Euro)		ELENCO NUMERO 3	
MINISTERI	2016	2017	2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	34.579.779	84.334.753	104.334.753
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7.000.000	7.000.000	7.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	2.000.000	7.000.000	7.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	8.168.389	8.342.259	8.342.259
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	53.532.265	49.779.774	49.779.774
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	9.000	9.000	9.000
MINISTERO DELL'INTERNO			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.018.500	18.018.500	18.018.500
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	3.000.000	5.000.000	5.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1.500.000	500.000	500.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
MINISTERO DELLA SALUTE	4.034.860	14.034.860	14.034.860
TOTALE ACCANTONAMENTI	123.842.793	194.019.146	214.019.146



020/620/1

BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2016 - 2018		ELENCO NUMERO 4	
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (in Euro)		2016	2017
MINISTERI		2016	2017
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		197.300.000	334.900.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		<<	20.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		32.753.000	32.753.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		34.708.000	<<
MINISTERO DELL'INTERNO		10.000.000	10.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		67.415.000	67.415.000
MINISTERO DELLA SALUTE		3.000.000	3.000.000
	TOTALE ACCANTONAMENTI	345.176.000	468.068.000
			340.900.000
			30.000.000
			32.753.000
			<<
			10.000.000
			67.415.000
			3.000.000
			484.068.000



020/626/1

ELENCO N.5

PROGRAMMI E CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO AI SENSI DELL'ART.9, COMMA 4, DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)

1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3)

4203, 4206, 4230, 4281, 4282, 4291, 4295, 4315, 4330

5 Ordine pubblico e sicurezza (7)

5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (7.5)

4229, 4264, 4274, 4275, 4276, 4278, 4279, 4280




TABELLA N. 3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO




MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	CP	4.110.651.750	3.499.865.317	3.083.433.117
		CS	4.225.864.126	3.499.865.317	3.083.433.117
1.1	<i>Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)</i>	CP	3.096.729.041	3.325.594.111	2.909.259.155
		CS	3.208.941.417	3.325.594.111	2.909.259.155
1.2	<i>Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)</i>	CP	9.599.225	9.514.076	9.461.842
		CS	12.599.225	9.514.076	9.461.842
1.3	<i>Incentivazione del sistema produttivo (11.7)</i>	CP	953.883.637	114.222.970	114.195.964
		CS	953.883.637	114.222.970	114.195.964
1.7	<i>Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)</i>	CP	49.883.768	49.922.379	49.905.119
		CS	49.883.768	49.922.379	49.905.119
1.8	<i>Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)</i>	CP	556.079	611.781	611.037
		CS	556.079	611.781	611.037
	3 Regolazione dei mercati (12)	CP	11.798.885	11.707.142	11.687.562
		CS	11.798.885	11.707.142	11.687.562
3.1	<i>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)</i>	CP	11.798.885	11.707.142	11.687.562
		CS	11.798.885	11.707.142	11.687.562
	4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	CP	218.651.712	159.674.432	118.675.287
		CS	218.651.712	159.674.432	118.675.287
4.1	<i>Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)</i>	CP	5.982.258	5.835.790	5.714.391
		CS	5.988.258	5.835.790	5.714.391
4.2	<i>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)</i>	CP	212.669.454	153.838.642	112.960.896
		CS	212.669.454	153.838.642	112.960.896
	5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	CP	240.868.777	240.475.331	237.308.592
		CS	240.868.777	240.475.331	237.308.592
5.6	<i>Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)</i>	CP	2.915.503	2.892.340	2.888.350
		CS	2.915.503	2.892.340	2.888.350
5.7	<i>Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)</i>	CP	163.364.959	163.026.314	160.839.108
		CS	163.364.959	163.026.314	160.839.108
5.8	<i>Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)</i>	CP	74.588.315	74.556.677	73.581.134
		CS	74.588.315	74.556.677	73.581.134
	6 Comunicazioni (15)	CP	121.600.072	109.594.899	107.307.507
		CS	121.600.072	109.594.899	107.307.507
6.1	<i>Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)</i>	CP	11.110.747	10.903.209	10.689.130
		CS	11.110.747	10.903.209	10.689.130
6.7	<i>Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)</i>	CP	70.953.291	60.500.715	58.592.475
		CS	70.953.291	60.500.715	58.592.475
6.8	<i>Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)</i>	CP	39.536.034	38.190.975	38.025.902
		CS	39.536.034	38.190.975	38.025.902
	7 Ricerca e innovazione (17)	CP	8.485.525	8.399.331	8.298.348
		CS	8.485.525	8.399.331	8.298.348
7.3	<i>Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)</i>	CP	8.485.525	8.399.331	8.298.348
		CS	8.485.525	8.399.331	8.298.348
	9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	39.423.591	35.889.216	33.860.790
		CS	39.423.591	35.889.216	33.860.790
9.1	<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	CP	18.262.785	18.137.960	18.116.733
		CS	18.262.785	18.137.960	18.116.733
9.2	<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	CP	21.160.806	17.751.256	15.744.057
		CS	21.160.806	17.751.256	15.744.057
	10 Fondi da ripartire (33)	CP	53.134.402	78.056.231	112.013.021
		CS	53.134.402	78.056.231	112.013.021



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

030/606/2

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
10.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	53.134.402	78.056.231	112.013.021
		CS	53.134.402	78.056.231	112.013.021
		CP	4.804.614.714	4.143.661.899	3.712.584.224
	TOTALE	CS	4.919.833.090	4.143.661.899	3.712.584.224





RIEPILOGO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)


030/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	597.053.556	520.839.751	502.304.479
	CS	600.059.556	520.839.751	502.304.479
FUNZIONAMENTO	CP	176.973.873	172.445.591	169.341.938
	CS	179.973.873	172.445.591	169.341.938
INTERVENTI	CP	336.203.982	277.417.995	272.965.219
	CS	336.209.982	277.417.995	272.965.219
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	33.516.814	30.865.080	30.546.870
	CS	33.516.814	30.865.080	30.546.870
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	50.358.887	40.111.085	29.450.452
	CS	50.358.887	40.111.085	29.450.452
Spese in conto capitale	CP	3.948.009.379	3.353.022.567	2.929.819.531
	CS	4.060.221.755	3.353.022.567	2.929.819.531
INVESTIMENTI	CP	3.928.390.019	3.305.829.567	2.848.351.531
	CS	4.040.602.395	3.305.829.567	2.848.351.531
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	19.619.360	47.193.000	81.468.000
	CS	19.619.360	47.193.000	81.468.000
Rimborso passività finanziarie	CP	259.551.779	269.799.581	280.460.214
	CS	259.551.779	269.799.581	280.460.214
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	259.551.779	269.799.581	280.460.214
	CS	259.551.779	269.799.581	280.460.214
TOTALE	CP	4.804.614.714	4.143.661.899	3.712.584.224
	CS	4.919.833.090	4.143.661.899	3.712.584.224



TABELLA N. 4

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI




MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)


040/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Politiche per il lavoro (26)	CP	10.184.098.015	9.962.679.588	10.422.857.593
		CS	10.484.105.815	9.962.679.588	10.422.857.593
1.3	<i>Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)</i>	CP	9.700.403.660	9.456.469.533	9.865.125.233
		CS	10.000.403.660	9.456.469.533	9.865.125.233
1.6	<i>Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)</i>	CP	72.332.086	68.401.839	125.334.296
		CS	72.332.086	68.401.839	125.334.296
1.7	<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)</i>	CP	12.036.265	12.223.277	12.562.662
		CS	12.039.203	12.223.277	12.562.662
1.8	<i>Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)</i>	CP	36.869.903	36.458.130	36.456.016
		CS	36.869.903	36.458.130	36.456.016
1.9	<i>Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)</i>	CP	81.851.228	111.586.380	110.182.506
		CS	81.856.090	111.586.380	110.182.506
1.10	<i>Servizi territoriali per il lavoro (26.11)</i>	CP	268.491.386	265.491.748	261.227.802
		CS	268.491.386	265.491.748	261.227.802
1.11	<i>Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)</i>	CP	12.113.487	12.048.681	11.969.078
		CS	12.113.487	12.048.681	11.969.078
	2 Politiche previdenziali (25)	CP	78.503.379.758	83.221.423.870	82.609.567.562
		CS	79.203.379.758	83.221.423.870	82.609.567.562
2.2	<i>Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)</i>	CP	78.503.379.758	83.221.423.870	82.609.567.562
		CS	79.203.379.758	83.221.423.870	82.609.567.562
	4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	CP	29.277.490.238	30.783.417.660	31.209.271.074
		CS	29.285.494.094	30.783.417.660	31.209.271.074
4.3	<i>Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilit� sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)</i>	CP	2.038.939	2.029.549	2.024.147
		CS	2.038.939	2.029.549	2.024.147
4.5	<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)</i>	CP	29.275.451.299	30.781.388.111	31.207.246.927
		CS	29.283.455.155	30.781.388.111	31.207.246.927
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.780.941	1.763.150	1.762.220
		CS	22.201.397	1.763.150	1.762.220
5.1	<i>Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)</i>	CP	1.780.941	1.763.150	1.762.220
		CS	22.201.397	1.763.150	1.762.220
	7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	39.059.016	38.692.814	38.631.491
		CS	39.198.860	38.692.814	38.631.491
7.1	<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	CP	10.824.242	10.522.638	10.518.619
		CS	10.824.242	10.522.638	10.518.619
7.2	<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	CP	28.234.774	28.170.176	28.112.872
		CS	28.374.618	28.170.176	28.112.872
	8 Fondi da ripartire (33)	CP	15.583.361	15.582.169	15.576.446
		CS	15.583.361	15.582.169	15.576.446
8.1	<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	CP	15.583.361	15.582.169	15.576.446
		CS	15.583.361	15.582.169	15.576.446
	TOTALE	CP	118.021.391.329	124.023.559.251	124.297.666.386
		CS	119.049.963.285	124.023.559.251	124.297.666.386



RIEPILOGO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(in Euro)

040/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	118.011.846.955	124.014.033.566	124.288.042.480
	CS	119.040.418.911	124.014.033.566	124.288.042.480
FUNZIONAMENTO	CP	439.141.043	429.853.402	425.424.377
	CS	442.298.682	429.853.402	425.424.377
INTERVENTI	CP	117.244.532.810	123.256.044.791	123.538.117.399
	CS	118.269.947.127	123.256.044.791	123.538.117.399
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	328.173.102	328.135.373	324.500.704
	CS	328.173.102	328.135.373	324.500.704
Spese in conto capitale	CP	9.544.374	9.525.685	9.623.906
	CS	9.544.374	9.525.685	9.623.906
INVESTIMENTI	CP	9.544.374	9.525.685	9.623.906
	CS	9.544.374	9.525.685	9.623.906
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	118.021.391.329	124.023.559.251	124.297.666.386
	CS	119.049.963.285	124.023.559.251	124.297.666.386




TABELLA N. 5

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA




MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(in Euro)


050/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Giustizia (6)	CP	7.595.219.045	7.566.221.842	7.505.620.866
		CS	7.661.479.640	7.566.221.842	7.505.620.866
1.1	Amministrazione penitenziaria (6.1)	CP	2.760.283.894	2.711.631.499	2.703.387.323
		CS	2.796.283.894	2.711.631.499	2.703.387.323
1.2	Giustizia civile e penale (6.2)	CP	4.689.669.461	4.707.219.288	4.654.987.490
		CS	4.719.230.056	4.707.219.288	4.654.987.490
1.3	Giustizia minorile e di comunità (6.3)	CP	145.265.690	147.371.055	147.246.053
		CS	145.965.690	147.371.055	147.246.053
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	28.242.127	28.229.116	28.189.174
		CS	28.242.127	28.229.116	28.189.174
2.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	28.242.127	28.229.116	28.189.174
		CS	28.242.127	28.229.116	28.189.174
	3 Fondi da ripartire (33)	CP	119.572.594	161.550.051	162.525.421
		CS	119.572.594	161.550.051	162.525.421
3.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	119.572.594	161.550.051	162.525.421
		CS	119.572.594	161.550.051	162.525.421
	TOTALE	CP	7.743.033.766	7.756.001.009	7.696.335.461
		CS	7.809.294.361	7.756.001.009	7.696.335.461



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


(in Euro)

050/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	7.630.841.711	7.645.005.265	7.586.355.357
	CS	7.684.102.306	7.645.005.265	7.586.355.357
FUNZIONAMENTO	CP	6.541.553.664	6.613.149.407	6.554.594.409
	CS	6.569.514.259	6.613.149.407	6.554.594.409
INTERVENTI	CP	930.391.688	830.982.042	829.844.762
	CS	955.691.688	830.982.042	829.844.762
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	158.896.359	200.873.816	201.916.186
	CS	158.896.359	200.873.816	201.916.186
Spese in conto capitale	CP	112.192.055	110.995.744	109.980.104
	CS	125.192.055	110.995.744	109.980.104
INVESTIMENTI	CP	111.792.055	110.595.744	109.580.104
	CS	124.792.055	110.595.744	109.580.104
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	400.000	400.000	400.000
	CS	400.000	400.000	400.000
TOTALE	CP	7.743.033.766	7.756.001.009	7.696.335.461
	CS	7.809.294.361	7.756.001.009	7.696.335.461




ARCHIVI NOTARILI



ENTRATA

ARCHIVI NOTARILI



ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/602/1

Unità di Voto	DENOMINAZIONE		2016	2017	2018
1.1	1 Giustizia (6)	CS	432.200.809	432.200.809	432.200.809
	Giustizia civile e penale (6.2)	CS	432.200.809	432.200.809	432.200.809
	TOTALE	CS	432.200.809	432.200.809	432.200.809





RIEPILOGO

ARCHIVI NOTARILI



ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)

051/604/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Entrate correnti	CS	415.865.050	415.865.050	415.865.050
Entrate in conto capitale	CS	16.335.759	16.335.759	16.335.759
TOTALE	CS	432.200.809	432.200.809	432.200.809



SPESA

ARCHIVI NOTARILI



ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)


051/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Giustizia (6)	CS	432.200.809	432.200.809	432.200.809
1.1	Giustizia civile e penale (6.2)	CS	432.200.809	432.200.809	432.200.809
	TOTALE	CS	432.200.809	432.200.809	432.200.809



RIEPILOGO

ARCHIVI NOTARILI



ARCHIVI NOTARILI

(in Euro)


051/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CS	363.200.809	363.200.809	363.200.809
FUNZIONAMENTO	CS	37.493.159	37.493.159	37.493.159
INTERVENTI	CS	324.210.000	324.210.000	324.210.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CS	1.497.650	1.497.650	1.497.650
Spese in conto capitale	CS	69.000.000	69.000.000	69.000.000
INVESTIMENTI	CS	49.000.000	49.000.000	49.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE	CS	432.200.809	432.200.809	432.200.809



TABELLA N. 6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE




MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)


060/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	2.197.888.120	2.292.495.332	2.405.695.017
		CS	2.197.888.120	2.292.495.332	2.405.695.017
1.1	Protocollo internazionale (4.1)	CP	7.203.132	7.158.210	7.521.159
		CS	7.203.132	7.158.210	7.521.159
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)	CP	831.616.893	950.977.494	1.070.789.112
		CS	831.616.893	950.977.494	1.070.789.112
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)	CP	41.094.923	40.700.993	40.475.415
		CS	41.094.923	40.700.993	40.475.415
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)	CP	467.330.389	467.076.349	466.527.826
		CS	467.330.389	467.076.349	466.527.826
1.5	Integrazione europea (4.7)	CP	20.129.912	19.987.013	19.918.412
		CS	20.129.912	19.987.013	19.918.412
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)	CP	40.833.487	36.901.721	36.722.494
		CS	40.833.487	36.901.721	36.722.494
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9)	CP	144.955.495	143.501.665	143.029.795
		CS	144.955.495	143.501.665	143.029.795
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)	CP	96.917.002	81.688.772	80.724.070
		CS	96.917.002	81.688.772	80.724.070
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)	CP	529.488.905	526.352.869	522.087.040
		CS	529.488.905	526.352.869	522.087.040
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)	CP	14.993.533	14.886.727	14.742.329
		CS	14.993.533	14.886.727	14.742.329
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)	CP	3.324.449	3.263.519	3.157.365
		CS	3.324.449	3.263.519	3.157.365
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	79.993.480	78.329.816	79.401.006
		CS	79.993.480	78.329.816	79.401.006
2.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	10.956.174	10.922.464	10.906.692
		CS	10.956.174	10.922.464	10.906.692
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	69.037.306	67.407.352	68.494.314
		CS	69.037.306	67.407.352	68.494.314
	3 Fondi da ripartire (33)	CP	11.000.170	10.980.756	10.950.389
		CS	11.000.170	10.980.756	10.950.389
3.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	11.000.170	10.980.756	10.950.389
		CS	11.000.170	10.980.756	10.950.389
	TOTALE	CP	2.288.881.770	2.381.805.904	2.496.046.412
		CS	2.288.881.770	2.381.805.904	2.496.046.412



RIEPILOGO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(in Euro)

060/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	2.263.594.593	2.373.809.932	2.488.054.179
	CS	2.263.594.593	2.373.809.932	2.488.054.179
FUNZIONAMENTO	CP	849.487.421	846.466.928	841.438.790
	CS	849.487.421	846.466.928	841.438.790
INTERVENTI	CP	1.402.699.228	1.515.963.955	1.635.272.951
	CS	1.402.699.228	1.515.963.955	1.635.272.951
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	11.407.944	11.379.049	11.342.438
	CS	11.407.944	11.379.049	11.342.438
Spese in conto capitale	CP	25.287.177	7.995.972	7.992.233
	CS	25.287.177	7.995.972	7.992.233
INVESTIMENTI	CP	25.287.177	7.995.972	7.992.233
	CS	25.287.177	7.995.972	7.992.233
TOTALE	CP	2.288.881.770	2.381.805.904	2.496.046.412
	CS	2.288.881.770	2.381.805.904	2.496.046.412



TABELLA N. 7

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Istruzione scolastica (22)	CP	44.799.066.964	44.748.028.110	44.823.401.864
		CS	45.006.293.295	44.748.028.111	44.823.401.865
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	CP	278.170.609	227.146.531	331.327.883
		CS	348.207.374	227.146.531	331.327.883
1.2	Istruzione prescolastica (22.2)	CP	5.614.062.104	5.602.643.320	5.602.031.355
		CS	5.648.052.352	5.602.643.320	5.602.031.355
1.3	Istruzione primaria (22.11)	CP	13.546.395.986	13.524.693.159	13.515.847.002
		CS	13.585.917.785	13.524.693.159	13.515.847.002
1.4	Istruzione secondaria di primo grado (22.12)	CP	9.554.906.631	9.540.384.759	9.536.309.246
		CS	9.584.906.631	9.540.384.759	9.536.309.246
1.5	Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)	CP	15.085.497.418	15.147.164.733	15.145.350.798
		CS	15.115.497.418	15.147.164.733	15.145.350.798
1.8	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	CP	49.507.186	49.260.123	48.377.730
		CS	49.542.187	49.260.124	48.377.731
1.9	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	CP	500.823.089	500.823.089	493.300.640
		CS	500.823.089	500.823.089	493.300.640
1.11	Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	CP	14.632.683	14.625.637	14.386.864
		CS	14.638.393	14.625.637	14.386.864
1.12	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	CP	155.071.258	141.286.759	136.470.346
		CS	158.708.066	141.286.759	136.470.346
	2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	CP	7.851.401.081	7.770.472.647	7.719.274.294
		CS	8.087.411.918	7.770.472.647	7.719.274.294
2.1	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)	CP	294.488.766	226.574.966	206.751.554
		CS	324.488.766	226.574.966	206.751.554
2.2	Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)	CP	450.933.653	438.772.827	438.038.269
		CS	450.940.915	438.772.827	438.038.269
2.3	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	CP	7.105.978.662	7.105.124.854	7.074.484.471
		CS	7.311.982.237	7.105.124.854	7.074.484.471
	3 Ricerca e innovazione (17)	CP	2.120.272.813	2.236.818.635	2.171.958.784
		CS	2.391.523.003	2.236.818.635	2.171.958.784
3.4	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	CP	2.120.272.813	2.236.818.635	2.171.958.784
		CS	2.391.523.003	2.236.818.635	2.171.958.784
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	52.136.783	51.454.149	51.071.527
		CS	52.139.667	51.454.149	51.071.527
5.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	11.472.655	11.261.631	11.186.922
		CS	11.472.655	11.261.631	11.186.922
5.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	40.664.128	40.192.518	39.884.605
		CS	40.667.012	40.192.518	39.884.605
	6 Fondi da ripartire (33)	CP	223.173.302	338.241.302	289.824.368
		CS	223.173.302	338.241.302	289.824.368
6.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	223.173.302	338.241.302	289.824.368
		CS	223.173.302	338.241.302	289.824.368
	TOTALE	CP	55.046.050.943	55.145.014.843	55.055.530.837
		CS	55.760.541.185	55.145.014.844	55.055.530.838



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(in Euro)

070/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	52.671.238.830	52.723.210.600	52.624.950.085
	CS	53.044.517.047	52.723.210.601	52.624.950.086
FUNZIONAMENTO	CP	44.561.677.008	44.553.783.868	44.531.154.621
	CS	44.699.327.790	44.553.783.869	44.531.154.622
INTERVENTI	CP	7.885.875.937	7.836.154.357	7.799.876.660
	CS	8.121.429.724	7.836.154.357	7.799.876.660
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	215.840.892	326.830.222	288.413.288
	CS	215.914.540	326.830.222	288.413.288
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	7.844.993	6.442.153	5.505.516
	CS	7.844.993	6.442.153	5.505.516
Spese in conto capitale	CP	2.347.070.569	2.398.736.026	2.412.952.933
	CS	2.688.282.594	2.398.736.026	2.412.952.933
INVESTIMENTI	CP	2.341.070.569	2.388.736.026	2.412.952.933
	CS	2.632.282.594	2.388.736.026	2.412.952.933
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	6.000.000	10.000.000	<<
	CS	56.000.000	10.000.000	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	27.741.544	23.068.217	17.627.819
	CS	27.741.544	23.068.217	17.627.819
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	27.741.544	23.068.217	17.627.819
	CS	27.741.544	23.068.217	17.627.819
TOTALE	CP	55.046.050.943	55.145.014.843	55.055.530.837
	CS	55.760.541.185	55.145.014.844	55.055.530.838



TABELLA N. 8

MINISTERO DELL'INTERNO




MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)


080/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	CP	1.113.970.566	1.024.145.061	1.003.569.714
		CS	1.113.970.566	1.024.145.061	1.003.569.714
1.2	<i>Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2.2)</i>	CP	557.082.233	552.258.696	531.722.610
		CS	557.082.233	552.258.696	531.722.610
1.3	<i>Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (2.3)</i>	CP	556.888.333	471.886.365	471.847.104
		CS	556.888.333	471.886.365	471.847.104
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	CP	9.321.189.841	8.470.484.972	8.449.396.137
		CS	9.321.189.841	8.470.484.972	8.449.396.137
2.2	<i>Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (3.2)</i>	CP	39.215.639	63.279.640	86.563.287
		CS	39.215.639	63.279.640	86.563.287
2.3	<i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3)</i>	CP	9.247.104.675	8.372.192.910	8.327.871.513
		CS	9.247.104.675	8.372.192.910	8.327.871.513
2.4	<i>Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (3.8)</i>	CP	34.869.527	35.012.422	34.961.337
		CS	34.869.527	35.012.422	34.961.337
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	7.542.800.876	7.332.385.197	7.270.898.412
		CS	7.542.800.876	7.332.385.197	7.270.898.412
3.1	<i>Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)</i>	CP	6.666.231.801	6.486.573.383	6.426.916.330
		CS	6.666.231.801	6.486.573.383	6.426.916.330
3.2	<i>Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)</i>	CP	440.840.750	440.460.082	439.892.789
		CS	440.840.750	440.460.082	439.892.789
3.3	<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)</i>	CP	435.728.325	405.351.732	404.089.293
		CS	435.728.325	405.351.732	404.089.293
	4 Soccorso civile (8)	CP	1.930.963.189	1.890.037.158	1.889.659.440
		CS	1.934.596.350	1.890.037.158	1.889.659.440
4.1	<i>Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2)</i>	CP	5.218.193	5.205.709	5.172.914
		CS	5.218.193	5.205.709	5.172.914
4.2	<i>Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3)</i>	CP	1.925.744.996	1.884.831.449	1.884.486.526
		CS	1.929.378.157	1.884.831.449	1.884.486.526
	5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	1.315.811.688	1.313.471.334	1.223.096.158
		CS	1.503.973.607	1.313.471.334	1.223.096.158
5.1	<i>Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale (27.2)</i>	CP	1.310.521.338	1.308.187.859	1.217.777.131
		CS	1.498.681.583	1.308.187.859	1.217.777.131
5.3	<i>Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)</i>	CP	5.290.350	5.283.475	5.319.027
		CS	5.292.024	5.283.475	5.319.027
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	142.032.969	139.666.704	140.072.908
		CS	142.114.065	139.666.704	140.072.908
6.1	<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	CP	29.564.827	29.421.725	29.382.455
		CS	29.645.923	29.421.725	29.382.455
6.2	<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	CP	112.468.142	110.244.979	110.690.453
		CS	112.468.142	110.244.979	110.690.453
	7 Fondi da ripartire (33)	CP	52.658.319	53.640.247	53.064.966
		CS	52.658.319	53.640.247	53.064.966
7.1	<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	CP	52.658.319	53.640.247	53.064.966
		CS	52.658.319	53.640.247	53.064.966
	TOTALE	CP	21.419.427.448	20.223.830.673	20.029.757.735
		CS	21.611.303.624	20.223.830.673	20.029.757.735



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'INTERNO



MINISTERO DELL'INTERNO

(in Euro)

080/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	20.611.759.958	19.574.934.266	19.400.870.567
	CS	20.760.480.409	19.574.934.266	19.400.870.567
FUNZIONAMENTO	CP	9.836.213.314	9.624.717.313	9.543.171.568
	CS	9.848.068.520	9.624.717.313	9.543.171.568
INTERVENTI	CP	10.610.927.966	9.784.642.063	9.692.870.844
	CS	10.747.793.211	9.784.642.063	9.692.870.844
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	164.618.678	165.574.890	164.828.155
	CS	164.618.678	165.574.890	164.828.155
Spese in conto capitale	CP	763.653.058	633.301.785	612.441.120
	CS	806.808.783	633.301.785	612.441.120
INVESTIMENTI	CP	563.653.058	433.301.785	412.441.120
	CS	606.808.783	433.301.785	412.441.120
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	CP	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	CS	200.000.000	200.000.000	200.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	44.014.432	15.594.622	16.446.048
	CS	44.014.432	15.594.622	16.446.048
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	44.014.432	15.594.622	16.446.048
	CS	44.014.432	15.594.622	16.446.048
TOTALE	CP	21.419.427.448	20.223.830.673	20.029.757.735
	CS	21.611.303.624	20.223.830.673	20.029.757.735



ELENCHI

MINISTERO DELL'INTERNO




080/610/1

ELENCO N.1


UNITA' DI VOTO E CAPITOLI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA IL CUI STANZIAMENTO PUO' ESSERE INTEGRATO CON IL FONDO
A DISPOSIZIONE LEGGE 12/12/69, N.1001

MINISTERO DELL'INTERNO

- 3 Ordine pubblico e sicurezza (7)
- 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8)
2613, 2624, 2629, 2679, 2705, 2721, 2730, 2731, 2811, 2816
- 3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (7.9)
2520, 2532, 2535, 2551, 2553, 2557
- 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (7.10)
2527, 2528, 2536, 2552, 2555, 2558, 2671, 2762



FONDO EDIFICI DI CULTO



ENTRATA

FONDO EDIFICI DI CULTO




FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/602/1

Unità di Voto	Missione Programma		2016	2017	2018
1.1	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	18.029.723	18.029.723	18.029.723
		CS	19.169.723	18.029.723	18.029.723
	Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)	CP	18.029.723	18.029.723	18.029.723
		CS	19.169.723	18.029.723	18.029.723
	TOTALE	CP	18.029.723	18.029.723	18.029.723
		CS	19.169.723	18.029.723	18.029.723



RIEPILOGO

FONDO EDIFICI DI CULTO




FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/604/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Entrate correnti	CP	6.064.723	6.064.723	6.064.723
	CS	7.204.723	6.064.723	6.064.723
Entrate in conto capitale	CP	11.965.000	11.965.000	11.965.000
	CS	11.965.000	11.965.000	11.965.000
TOTALE	CP	18.029.723	18.029.723	18.029.723
	CS	19.169.723	18.029.723	18.029.723



SPESA

FONDO EDIFICI DI CULTO



FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)

084/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
1.1	1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	CP	18.029.723	18.029.723	18.029.723
		CS	23.303.329	18.029.723	18.029.723
	Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)	CP	18.029.723	18.029.723	18.029.723
		CS	23.303.329	18.029.723	18.029.723
	TOTALE	CP	18.029.723	18.029.723	18.029.723
		CS	23.303.329	18.029.723	18.029.723



RIEPILOGO

FONDO EDIFICI DI CULTO



FONDO EDIFICI DI CULTO

(in Euro)


084/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	1.403.547	1.403.547	1.403.547
	CS	1.423.547	1.403.547	1.403.547
FUNZIONAMENTO	CP	1.324.047	1.324.047	1.324.047
	CS	1.344.047	1.324.047	1.324.047
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	79.500	79.500	79.500
	CS	79.500	79.500	79.500
Spese in conto capitale	CP	16.626.176	16.626.176	16.626.176
	CS	21.879.782	16.626.176	16.626.176
INVESTIMENTI	CP	16.626.176	16.626.176	16.626.176
	CS	21.879.782	16.626.176	16.626.176
TOTALE	CP	18.029.723	18.029.723	18.029.723
	CS	23.303.329	18.029.723	18.029.723



ELENCHI

FONDO EDIFICI DI CULTO



084/610/1

ELENCO N.1

SPESA OBBLIGATORIE INSCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA ART. 26 LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

FONDO EDIFICI DI CULTO

1 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1.1 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (27.5)

160, 165, 243, 351, 402, 502




TABELLA N. 9

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	665.646.021	512.474.338	561.591.719
		CS	665.646.021	512.474.338	561.591.719
1.2	Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)	CP	13.853.791	14.069.039	14.178.126
		CS	13.853.791	14.069.039	14.178.126
1.3	Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali (18.5)	CP	39.052.814	39.628.249	40.014.724
		CS	39.052.814	39.628.249	40.014.724
1.6	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (18.8)	CP	20.156.351	19.927.593	19.927.593
		CS	20.156.351	19.927.593	19.927.593
1.8	Coordinamento generale, informazione e comunicazione (18.11)	CP	14.794.759	14.802.207	14.590.419
		CS	14.794.759	14.802.207	14.590.419
1.9	Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)	CP	386.092.487	231.656.469	282.301.298
		CS	386.092.487	231.656.469	282.301.298
1.10	Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.13)	CP	158.438.808	157.978.342	157.606.359
		CS	158.438.808	157.978.342	157.606.359
1.11	Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)	CP	24.972.113	25.267.131	25.273.742
		CS	24.972.113	25.267.131	25.273.742
1.12	Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (18.16)	CP	8.284.898	9.145.308	7.699.458
		CS	8.284.898	9.145.308	7.699.458
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	83.163.464	82.313.935	81.784.271
		CS	83.163.464	82.313.935	81.784.271
2.1	Ricerca in materia ambientale (17.3)	CP	83.163.464	82.313.935	81.784.271
		CS	83.163.464	82.313.935	81.784.271
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	19.005.539	17.935.938	17.588.943
		CS	19.005.539	17.935.938	17.588.943
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	9.431.273	9.427.121	9.423.974
		CS	9.431.273	9.427.121	9.423.974
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	9.574.266	8.508.817	8.164.969
		CS	9.574.266	8.508.817	8.164.969
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	7.091.206	6.369.638	6.326.700
		CS	7.091.206	6.369.638	6.326.700
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	7.091.206	6.369.638	6.326.700
		CS	7.091.206	6.369.638	6.326.700
	TOTALE	CP	774.906.230	619.093.849	667.291.633
		CS	774.906.230	619.093.849	667.291.633



RIEPILOGO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(in Euro)

090/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	393.227.214	341.136.760	340.075.260
	CS	393.227.214	341.136.760	340.075.260
FUNZIONAMENTO	CP	86.299.441	85.525.121	85.203.635
	CS	86.299.441	85.525.121	85.203.635
INTERVENTI	CP	297.178.324	246.927.603	245.835.611
	CS	297.178.324	246.927.603	245.835.611
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	7.091.206	6.369.638	6.326.700
	CS	7.091.206	6.369.638	6.326.700
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO	CP	2.658.243	2.314.398	2.709.314
	CS	2.658.243	2.314.398	2.709.314
Spese in conto capitale	CP	371.186.659	267.120.887	316.022.988
	CS	371.186.659	267.120.887	316.022.988
INVESTIMENTI	CP	371.186.659	267.120.887	316.022.988
	CS	371.186.659	267.120.887	316.022.988
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
Rimborso passività finanziarie	CP	10.492.357	10.836.202	11.193.385
	CS	10.492.357	10.836.202	11.193.385
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	10.492.357	10.836.202	11.193.385
	CS	10.492.357	10.836.202	11.193.385
TOTALE	CP	774.906.230	619.093.849	667.291.633
	CS	774.906.230	619.093.849	667.291.633



TABELLA N. 10

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI




MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)

100/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	CP	4.894.133.234	4.732.164.576	5.332.995.204
		CS	5.210.288.805	4.713.394.260	5.314.141.363
1.2	Sistemi stradali, autostradali ed intermodali (14.11)	CP	2.513.154.746	2.696.629.312	3.548.826.825
		CS	2.519.368.940	2.696.617.888	3.548.731.876
1.5	Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5)	CP	61.603.881	61.894.089	98.684.585
		CS	61.603.881	61.894.089	98.684.585
1.6	Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (14.9)	CP	4.660.006	4.640.142	4.695.895
		CS	4.660.006	4.640.142	4.695.895
1.7	Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (14.10)	CP	2.314.714.601	1.969.001.033	1.680.787.899
		CS	2.624.655.978	1.950.242.141	1.662.029.007
	2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	CP	7.793.955.292	7.563.857.272	7.614.433.058
		CS	8.062.228.434	7.563.857.272	7.614.433.058
2.1	Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (13.1)	CP	263.555.229	252.454.452	242.692.042
		CS	264.955.804	252.454.452	242.692.042
2.3	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)	CP	101.747.476	72.002.708	93.971.690
		CS	101.747.476	72.002.708	93.971.690
2.4	Autotrasporto ed intermodalita' (13.2)	CP	330.010.958	280.894.496	372.210.895
		CS	333.905.230	280.894.496	372.210.895
2.5	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5)	CP	613.979.374	431.545.890	485.686.194
		CS	867.305.841	431.545.890	485.686.194
2.6	Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9)	CP	707.153.975	685.005.211	656.699.375
		CS	716.805.803	685.005.211	656.699.375
2.7	Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale (13.6)	CP	5.777.508.280	5.841.954.515	5.763.172.862
		CS	5.777.508.280	5.841.954.515	5.763.172.862
	3 Casa e assetto urbanistico (19)	CP	276.432.014	248.944.218	188.587.311
		CS	336.263.020	248.944.218	188.587.311
3.1	Politiche abitative, urbane e territoriali (19.2)	CP	276.432.014	248.944.218	188.587.311
		CS	336.263.020	248.944.218	188.587.311
	4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	748.726.521	707.602.482	689.223.987
		CS	748.627.584	707.602.482	689.223.987
4.1	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7.7)	CP	748.726.521	707.602.482	689.223.987
		CS	748.627.584	707.602.482	689.223.987
	5 Ricerca e innovazione (17)	CP	4.150.240	1.604.791	41.641
		CS	4.150.240	1.604.791	41.641
5.1	Ricerca nel settore dei trasporti (17.6)	CP	4.150.240	1.604.791	41.641
		CS	4.150.240	1.604.791	41.641
	6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	43.324.442	41.502.321	40.101.976
		CS	43.324.422	41.502.321	40.101.976
6.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	13.157.182	13.145.005	13.106.360
		CS	13.157.162	13.145.005	13.106.360
6.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	30.167.260	28.357.316	26.995.616
		CS	30.167.260	28.357.316	26.995.616
	7 Fondi da ripartire (33)	CP	46.716.797	52.329.245	51.417.132
		CS	46.716.797	52.329.245	51.417.132
7.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	46.716.797	52.329.245	51.417.132
		CS	46.716.797	52.329.245	51.417.132
	8 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	CP	95.165	117.388	117.388
		CS	95.165	117.388	117.388
8.2	Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale (4.16)	CP	95.165	117.388	117.388
		CS	95.165	117.388	117.388
	TOTALE	CP	13.807.533.705	13.348.122.293	13.916.917.697
		CS	14.451.694.467	13.329.351.977	13.898.063.856



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(in Euro)


100/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	6.879.401.592	6.885.278.970	7.074.421.793
	CS	6.879.717.410	6.885.267.546	7.074.326.844
FUNZIONAMENTO	CP	1.087.651.021	1.067.517.841	1.055.430.274
	CS	1.087.966.833	1.067.506.417	1.055.335.325
INTERVENTI	CP	5.737.161.336	5.757.560.294	5.959.707.433
	CS	5.737.161.342	5.757.560.294	5.959.707.433
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	54.589.235	60.200.835	59.284.086
	CS	54.589.235	60.200.835	59.284.086
Spese in conto capitale	CP	6.928.132.113	6.462.843.323	6.842.495.904
	CS	7.571.977.057	6.444.084.431	6.823.737.012
INVESTIMENTI	CP	5.527.718.749	5.062.430.959	5.525.079.669
	CS	6.171.563.693	5.043.672.067	5.506.320.777
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	1.400.413.364	1.400.412.364	1.317.416.235
	CS	1.400.413.364	1.400.412.364	1.317.416.235
TOTALE	CP	13.807.533.705	13.348.122.293	13.916.917.697
	CS	14.451.694.467	13.329.351.977	13.898.063.856



ELENCHI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



100/610/1

ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE
(CAPITOLO N. 2122)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

4 Ordine pubblico e sicurezza (7)


4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
(7.7)

2043, 2044, 2048, 2106, 2108, 2135, 2143, 2153, 2154, 2176,
2200, 2309



TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA




MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)

120/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	CP	19.003.591.179	18.584.607.176	18.507.729.965
		CS	19.157.696.493	18.588.873.565	18.511.976.170
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	CP	6.074.239.865	5.952.862.314	5.963.624.685
		CS	6.186.180.539	5.953.003.452	5.963.765.823
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	CP	4.837.237.366	4.664.716.008	4.624.921.345
		CS	4.868.300.833	4.664.715.317	4.624.921.345
1.3	Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)	CP	1.979.112.943	1.936.396.048	1.910.176.703
		CS	1.986.527.818	1.940.011.504	1.914.265.076
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	CP	2.476.961.706	2.434.007.380	2.419.528.287
		CS	2.477.407.786	2.434.007.380	2.419.528.287
1.5	Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (5.5)	CP	460.209.012	462.309.064	465.330.311
		CS	460.209.012	462.309.064	465.330.311
1.6	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	CP	3.175.830.287	3.134.316.362	3.124.148.634
		CS	3.179.070.505	3.134.826.848	3.124.165.328
1.8	Missioni militari di pace (5.8)	CP	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	48.139.636	48.139.636	48.139.636
		CS	48.139.636	48.139.636	48.139.636
2.1	Ricerca tecnologica nel settore della difesa (17.11)	CP	48.139.636	48.139.636	48.139.636
		CS	48.139.636	48.139.636	48.139.636
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	249.754.764	249.326.769	248.122.250
		CS	249.754.764	249.326.769	248.122.250
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	24.205.014	23.717.224	23.527.470
		CS	24.205.014	23.717.224	23.527.470
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	225.549.750	225.609.545	224.594.780
		CS	225.549.750	225.609.545	224.594.780
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	680.126.959	438.839.282	436.571.933
		CS	680.126.959	438.839.282	436.571.933
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	680.126.959	438.839.282	436.571.933
		CS	680.126.959	438.839.282	436.571.933
	TOTALE	CP	19.981.612.538	19.320.912.863	19.240.563.784
		CS	20.135.717.852	19.325.179.252	19.244.809.989



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA DIFESA



MINISTERO DELLA DIFESA

(in Euro)


120/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	17.700.520.560	17.292.971.542	17.210.979.038
	CS	17.851.481.157	17.296.082.836	17.214.499.470
FUNZIONAMENTO	CP	16.647.766.847	16.236.479.252	16.153.692.323
	CS	16.798.286.027	16.239.590.546	16.157.212.755
INTERVENTI	CP	208.433.598	207.489.706	206.696.025
	CS	208.875.015	207.489.706	206.696.025
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	844.320.115	849.002.584	850.590.690
	CS	844.320.115	849.002.584	850.590.690
Spese in conto capitale	CP	2.281.091.978	2.027.941.321	2.029.584.746
	CS	2.284.236.695	2.029.096.416	2.030.310.519
INVESTIMENTI	CP	2.273.191.978	2.027.941.321	2.029.584.746
	CS	2.276.336.695	2.029.096.416	2.030.310.519
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	7.900.000	<<	<<
	CS	7.900.000	<<	<<
TOTALE	CP	19.981.612.538	19.320.912.863	19.240.563.784
	CS	20.135.717.852	19.325.179.252	19.244.809.989



ELENCHI

MINISTERO DELLA DIFESA



120/610/1


ELENCO N.1

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE"

(CAPITOLO 1121)

MINISTERO DELLA DIFESA

- 1 Difesa e sicurezza del territorio (5)**
- 1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)**
4191, 4195, 4201, 4221, 4223, 4234, 4238, 4242, 4246, 4247, 4267
- 1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (5.3)**
4311, 4315, 4321, 4326, 4341, 4342, 4344, 4361, 4383, 4392, 4399, 4405, 4408, 4410
- 1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)**
1205, 4461, 4465, 4471, 4491, 4493, 4510, 4515, 4536, 4537
- 1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (5.5)**
1334, 1349, 1389, 1392
- 1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)**
1160, 1201, 1204, 1207, 1208, 1209, 1212, 1227, 1228, 1232, 1254, 1255, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1282, 1294, 1301, 1346
- 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
- 3.1 Indirizzo politico (32.2)**
1009, 1015, 1030, 1031, 1032, 1040
- 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**
1099, 1100, 1104, 1107, 1115, 1117, 1128, 1137, 1147, 1149, 1158, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1173



120/612/1

ELENCO N.2

UNITA' DI VOTO E CAPITOLI A FAVORE DEI QUALI POSSONO OPERARSI PRELEVAMENTI DAL FONDO A DISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA "FONDI DA ASSEGNARE" NELL'AMBITO DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE" (capitolo 4842).

MINISTERO DELLA DIFESA

- 1 Difesa e sicurezza del territorio (5)
 - 1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)
 - 4800, 4802, 4803, 4805, 4807, 4811, 4825, 4826, 4843, 4850, 4853, 4855, 4860, 4861, 4867, 4875



TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)


130/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	CP	665.384.969	612.049.903	502.785.643
		CS	735.946.610	612.049.903	502.785.643
1.2	<i>Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)</i>	CP	363.230.578	325.939.935	230.879.639
		CS	400.329.124	325.939.935	230.879.639
1.4	<i>Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)</i>	CP	41.663.937	41.061.707	40.418.918
		CS	43.471.876	41.061.707	40.418.918
1.5	<i>Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)</i>	CP	260.490.454	245.048.261	231.487.086
		CS	292.145.610	245.048.261	231.487.086
	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	CP	204.847.460	205.323.886	204.710.168
		CS	206.828.869	205.323.886	204.710.168
2.1	<i>Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7)</i>	CP	204.847.460	205.323.886	204.710.168
		CS	206.828.869	205.323.886	204.710.168
	3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	CP	185.289.874	180.202.588	181.428.923
		CS	186.774.243	180.202.588	181.428.923
3.1	<i>Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)</i>	CP	185.289.874	180.202.588	181.428.923
		CS	186.774.243	180.202.588	181.428.923
	4 Soccorso civile (8)	CP	118.609.951	120.238.571	120.222.948
		CS	119.965.374	120.238.571	120.222.948
4.1	<i>Interventi per soccorsi (8.1)</i>	CP	118.609.951	120.238.571	120.222.948
		CS	119.965.374	120.238.571	120.222.948
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	18.825.155	18.519.798	18.031.568
		CS	20.399.214	18.519.798	18.031.568
5.1	<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	CP	7.197.195	6.951.728	6.625.081
		CS	7.486.272	6.951.728	6.625.081
5.2	<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	CP	11.627.960	11.568.070	11.406.487
		CS	12.912.942	11.568.070	11.406.487
	6 Fondi da ripartire (33)	CP	36.990.435	33.780.211	9.704.328
		CS	36.990.435	33.780.211	9.704.328
6.1	<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	CP	36.990.435	33.780.211	9.704.328
		CS	36.990.435	33.780.211	9.704.328
	TOTALE	CP	1.229.947.844	1.170.114.957	1.036.883.578
		CS	1.306.904.745	1.170.114.957	1.036.883.578



RIEPILOGO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	934.578.058	917.483.276	916.294.431
	CS	961.451.017	917.483.276	916.294.431
FUNZIONAMENTO	CP	594.462.579	589.606.485	588.621.027
	CS	598.777.077	589.606.485	588.621.027
INTERVENTI	CP	328.492.879	315.990.415	315.862.911
	CS	351.041.340	315.990.415	315.862.911
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	11.622.600	11.886.376	11.810.493
	CS	11.632.600	11.886.376	11.810.493
Spese in conto capitale	CP	295.369.786	252.631.681	120.589.147
	CS	345.453.728	252.631.681	120.589.147
INVESTIMENTI	CP	293.169.786	238.631.681	120.589.147
	CS	343.193.728	238.631.681	120.589.147
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	2.200.000	14.000.000	<<
	CS	2.260.000	14.000.000	<<
TOTALE	CP	1.229.947.844	1.170.114.957	1.036.883.578
	CS	1.306.904.745	1.170.114.957	1.036.883.578



TABELLA N. 13

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO




MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	CP	1.867.239.951	1.551.385.374	1.456.594.640
		CS	1.981.028.496	1.551.409.343	1.457.118.609
1.2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	CP	475.404.994	474.177.985	428.970.196
		CS	556.877.814	474.177.985	428.970.196
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	CP	5.303.970	5.320.685	5.306.871
		CS	5.303.970	5.320.685	5.306.871
1.6	Tutela dei beni archeologici (21.6)	CP	119.167.597	108.837.070	108.414.789
		CS	122.624.133	108.837.070	108.414.789
1.9	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	CP	139.731.612	127.597.910	116.975.889
		CS	139.739.448	127.597.910	116.975.889
1.10	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	CP	142.612.364	134.662.743	122.091.316
		CS	147.613.790	134.662.743	122.091.316
1.12	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	CP	160.683.750	148.635.541	130.024.511
		CS	160.723.463	148.635.541	130.024.511
1.13	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	CP	218.803.386	207.247.711	201.829.125
		CS	221.763.932	207.271.680	201.853.094
1.14	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	CP	11.745.628	10.639.009	10.597.900
		CS	15.546.763	10.639.009	10.597.900
1.15	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	CP	290.984.396	322.828.928	321.047.461
		CS	308.032.929	322.828.928	321.547.461
1.16	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (21.16)	CP	12.802.254	11.437.792	11.336.582
		CS	12.802.254	11.437.792	11.336.582
1.17	Promozione dello sviluppo della cultura e conoscenza del patrimonio culturale per i giovani (21.17)	CP	290.000.000	<<	<<
		CS	290.000.000	<<	<<
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	20.764.360	20.566.512	18.881.396
		CS	20.814.360	20.566.512	19.580.826
2.1	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	CP	20.764.360	20.566.512	18.881.396
		CS	20.814.360	20.566.512	19.580.826
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	30.181.941	49.702.146	49.568.494
		CS	35.901.590	49.701.946	49.568.294
3.1	Indirizzo politico (32.2)	CP	9.529.745	9.590.524	9.581.007
		CS	9.529.558	9.590.324	9.580.807
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	CP	20.652.196	40.111.622	39.987.487
		CS	26.372.032	40.111.622	39.987.487
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	168.715.349	91.716.732	91.083.089
		CS	168.715.349	91.716.732	91.083.089
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	CP	168.715.349	91.716.732	91.083.089
		CS	168.715.349	91.716.732	91.083.089
	6 Turismo (31)	CP	41.465.122	41.367.473	38.328.999
		CS	138.791.434	41.367.473	38.328.999
6.1	Sviluppo e competitivita' del turismo (31.1)	CP	41.465.122	41.367.473	38.328.999
		CS	138.791.434	41.367.473	38.328.999
	TOTALE	CP	2.128.366.723	1.754.738.237	1.654.456.618
		CS	2.345.251.229	1.754.762.006	1.655.679.817



RIEPILOGO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	1.703.981.482	1.313.860.050	1.254.771.064
	CS	1.787.611.569	1.313.883.819	1.255.994.263
FUNZIONAMENTO	CP	796.978.666	768.182.491	721.564.526
	CS	804.276.119	768.206.260	722.787.725
INTERVENTI	CP	742.887.467	453.960.827	442.123.449
	CS	819.220.101	453.960.827	442.123.449
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	164.115.349	91.716.732	91.083.089
	CS	164.115.349	91.716.732	91.083.089
Spese in conto capitale	CP	380.691.086	395.306.332	352.156.332
	CS	513.945.505	395.306.332	352.156.332
INVESTIMENTI	CP	376.091.086	395.306.332	352.156.332
	CS	509.344.079	395.306.332	352.156.332
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	4.600.000	<<	<<
	CS	4.601.426	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	CP	43.694.155	45.571.855	47.529.222
	CS	43.694.155	45.571.855	47.529.222
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO	CP	43.694.155	45.571.855	47.529.222
	CS	43.694.155	45.571.855	47.529.222
TOTALE	CP	2.128.366.723	1.754.738.237	1.654.456.618
	CS	2.345.251.229	1.754.762.006	1.655.679.817




TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE




MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/606/1

U.d.V.	Missione Programma		2016	2017	2018
	1 Tutela della salute (20)	CP	925.803.969	940.916.830	931.864.714
		CS	1.283.905.646	1.197.447.886	933.024.068
1.1	<i>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)</i>	CP	147.147.338	145.503.293	140.892.828
		CS	148.254.088	146.610.043	141.999.578
1.2	<i>Sanita' pubblica veterinaria (20.2)</i>	CP	32.955.602	32.123.286	30.163.351
		CS	32.955.602	32.123.286	30.163.351
1.3	<i>Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)</i>	CP	83.686.921	83.455.012	83.100.791
		CS	83.757.279	83.455.012	83.100.791
1.4	<i>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)</i>	CP	16.970.795	15.836.885	15.665.141
		CS	16.970.795	15.836.885	15.665.141
1.5	<i>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</i>	CP	11.059.856	10.974.083	10.920.239
		CS	11.113.801	11.027.765	10.972.843
1.6	<i>Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)</i>	CP	24.294.177	24.190.107	24.071.333
		CS	24.294.177	24.190.107	24.071.333
1.7	<i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)</i>	CP	571.708.749	590.684.963	589.195.413
		CS	927.079.373	846.055.587	589.195.413
1.8	<i>Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)</i>	CP	7.369.479	7.662.118	7.599.311
		CS	7.369.479	7.662.118	7.599.311
1.9	<i>Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)</i>	CP	2.216.999	2.212.395	2.206.159
		CS	2.216.999	2.212.395	2.206.159
1.10	<i>Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)</i>	CP	19.457.670	19.295.024	19.212.088
		CS	20.957.670	19.295.024	19.212.088
1.11	<i>Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)</i>	CP	5.768.760	5.821.352	5.750.119
		CS	5.768.760	5.821.352	5.750.119
1.12	<i>Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)</i>	CP	3.167.623	3.158.312	3.087.941
		CS	3.167.623	3.158.312	3.087.941
	2 Ricerca e innovazione (17)	CP	262.487.420	255.495.755	251.216.635
		CS	262.497.420	255.495.755	251.216.635
2.1	<i>Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)</i>	CP	262.101.733	255.110.753	250.831.763
		CS	262.111.733	255.110.753	250.831.763
2.2	<i>Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</i>	CP	385.687	385.002	384.872
		CS	385.687	385.002	384.872
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP	39.198.657	38.630.595	38.347.238
		CS	39.198.657	38.630.595	38.347.238
3.1	<i>Indirizzo politico (32.2)</i>	CP	9.000.563	8.682.401	8.567.710
		CS	9.000.563	8.682.401	8.567.710
3.2	<i>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</i>	CP	30.198.094	29.948.194	29.779.528
		CS	30.198.094	29.948.194	29.779.528
	4 Fondi da ripartire (33)	CP	6.903.202	8.231.250	8.803.255
		CS	6.903.202	8.231.250	8.803.255
4.1	<i>Fondi da assegnare (33.1)</i>	CP	6.903.202	8.231.250	8.803.255
		CS	6.903.202	8.231.250	8.803.255
	TOTALE	CP	1.234.393.248	1.243.274.430	1.230.231.842
		CS	1.592.504.925	1.499.805.486	1.231.391.196



RIEPILOGO

MINISTERO DELLA SALUTE



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/608/1

RIEPILOGO		2016	2017	2018
Spese correnti	CP	1.233.967.981	1.242.850.377	1.229.807.789
	CS	1.592.079.658	1.499.381.433	1.230.967.143
FUNZIONAMENTO	CP	186.732.130	184.733.921	181.998.618
	CS	188.365.683	184.786.853	182.050.472
INTERVENTI	CP	1.040.332.649	1.049.885.206	1.039.005.916
	CS	1.396.810.773	1.306.363.330	1.040.113.416
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	CP	6.903.202	8.231.250	8.803.255
	CS	6.903.202	8.231.250	8.803.255
Spese in conto capitale	CP	425.267	424.053	424.053
	CS	425.267	424.053	424.053
INVESTIMENTI	CP	425.267	424.053	424.053
	CS	425.267	424.053	424.053
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<
TOTALE	CP	1.234.393.248	1.243.274.430	1.230.231.842
	CS	1.592.504.925	1.499.805.486	1.231.391.196



NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

“Art. 6 (Trasformazione della SACE in società per azioni)

1. – 8. (Omissis)

9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura regolamentare da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.

(Omissis).”

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:

“Art. 11-*quinquies*. Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana

1. – 3. (Omissis).

4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.

(Omissis).”

Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica):

“Art. 26 Fondo di riserva per le spese obbligatorie

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione è determinata, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle dotazioni sia di competenza sia di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli di cui al comma 2, da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio.”

“Art. 27 Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.”

“Art. 28 Fondo di riserva per le spese impreviste

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardano le spese di cui all'art. 26 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa dei capitoli interessati.

3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è allegato un elenco da approvare, con apposito articolo, con la legge del bilancio, delle spese per le quali si può esercitare la facoltà di cui al comma 2.

4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui al comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelievi dal fondo di cui al presente articolo.”

“Art. 29 Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa» il cui stanziamento è annualmente determinato, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, da comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.”

La decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee è pubblicata nella GU L 253 del 7.10.2000, pagg. 42–46.

La decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee è pubblicata nella GU L 163 del 23.6.2007, pagg. 17–21.

La decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea è pubblicata nella GU L 168 del 7.6.2014, pagg. 105–111.

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421):

“Art. 12. Fondo sanitario nazionale.

1. – 2. (Omissis).

3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, è ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;



b) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche per singolo caso fornite dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

(*Omissis*.)”

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza):

“Art. 9.

1. - 3. (*Omissis*).

4. Nello stato di previsione del Ministero delle finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella da approvarsi con legge di bilancio.

(*Omissis*.)”

Si riporta il testo degli articoli 937 e 803 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare):

“Art. 937 Ufficiali ausiliari

1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualità di:

- a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^a nomina;
- b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
- c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
- d) ufficiali delle forze di completamento.

2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) può avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative.

3. Gli ufficiali delle forze di completamento sono disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.”

“Art. 803 Organici stabiliti con legge di bilancio

1. È determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:

a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;

b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;

b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.”

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali):

“Art. 39. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.

(*Omissis*.)”

Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la program-

mazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59:

“Art. 1. Programmazione.

1-2. (*Omissis*).

3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

(*Omissis*.)”

Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

“1. Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.

1. - 6. (*Omissis*).

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

(*Omissis*.)”

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante: “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2011, n. 109.

Si riporta il testo del comma 23 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

“Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica

1. - 22. (*Omissis*).

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'art. 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.

(*Omissis*.)”

Si riporta il testo del comma 5-septies dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

“5. Stato di emergenza e potere di ordinanza.

1. - 5-sexies. (*Omissis*).

5-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede, con la medesima decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante utilizzo delle risorse iscritte, a legislazione vigente,



nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo periodo. Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nell'esercizio finanziario 2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari, al netto di quelle effettivamente necessarie per le predette finalità, affluiscono al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo. Al Fondo per le emergenze nazionali affluiscono altresì le disponibilità per le medesime finalità non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le risorse derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorché perenti, per la parte non più collegata a obbligazioni giuridiche vincolanti, relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di mutui e di prestiti obbligazionari, iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al netto della quota da versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al pagamento delle rate di mutuo attivate con ritardo rispetto alla decorrenza della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da indicare nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(*Omissis*).”

Si riporta il testo dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato):

“Art. 36. I residui delle spese correnti e delle spese in conto capitale, non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziante per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un anno.

Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziante per spese in conto capitale negli esercizi 1979 e precedenti, che al 31 dicembre 1982 non risultino ancora formalmente impegnate, costituiscono economie di bilancio da accertare in sede di rendiconto dell'esercizio 1982.

[Sono però mantenuti oltre al termine stabilito nel precedente comma i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) relativi ad importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguite].

I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al secondo comma del presente articolo, sono allegati oltre che al rendiconto generale anche al bilancio di previsione.

Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.”

Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni:

“Art. 10 Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'art. 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata “Agenzia”, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. Le

funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione;

f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'art. 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:


a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;

c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d);



d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 1° marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.

10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.

11.

12.

13.

14.


14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.

14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge."

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica), convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513:

"Art. 1. 1. La Società di promozione industriale (SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può utilizzare i fondi destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive integrazioni, nonché i fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408, e dal decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3 agosto 1993, per erogare direttamente contributi e finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indicate dal citato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché per assumere partecipazioni di minoranza nelle iniziative di promozione industriale in tutte le aree di intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per area già definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi operativi della SPI, da sottoporre per l'approvazione al Ministero



dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati, per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo le modalità di cui all'art. 6 del richiamato decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, nonché l'entità degli oneri di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla SPI. Per le medesime finalità, la SPI può utilizzare anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da devocione o riprogrammazione di interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni."

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 recante "Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 2015, n. 215.

Note all'art. 5:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 giugno 2015, n. 148.

Note all'art. 6:

La direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti è pubblicata nella GU L 199 del 6.8.1977, pagg. 32-33.

Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri):

"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta Tesoro.

A detti conti affluiscono le entrate consolari, le eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonché, su indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello Stato realizzate all'estero.

Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti correnti presso locali istituti bancari di fiducia.

Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti della riscossione che hanno effettuato detti versamenti, quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle rispettive contabilità.

I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali, corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente ragioneria centrale.

A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di cui all'art. 2, la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare, previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.

Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'art. 6 della presente legge e dai D.M. 6 agosto 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri.

La Direzione generale del tesoro - portafoglio dello Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie locali, autorizza il trasferimento in Italia delle disponibilità in valuta esistenti sui conti correnti valuta Tesoro per il successivo versamento del loro controvalore in lire all'entrata dello Stato."

La legge 11 agosto 2014, n. 125 recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 2014, n. 199.

Note all'art. 8:

Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza):

"Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.

I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.

Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo è fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:

Capitolo 1446 L. 400.000.000
Capitolo 1452 L. 300.000.000
Capitolo 1459 L. 500.000.000
Capitolo 1469 L. 300.000.000

I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella."

Si riporta il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni:

"Art. 61. Riduzione dei trasferimenti erariali agli enti locali

1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province è ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'art. 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo è, per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.

2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante alle provincie è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto per il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1999.

3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.

4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle provincie delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti."

Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):

"Art. 10. Disposizioni in materia di federalismo fiscale.

1. - 10. (Omissis).



11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni.

(*Omissis*).

Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico):

“Art. 8. Trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato.

1. - 4. (*Omissis*).

5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunemente sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI.”

Si riporta il testo del comma 1328 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

“1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio anticendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.”

Il testo dell'art. 26 della legge n. 196 del 2009 è citato nelle note all'art. 2.

Si riporta il testo degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi):

“Art. 55. Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'art. 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e delle Aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto - gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, è riunito dal 1° gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto.

Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti.”

“Art. 69. I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto.”

Si riporta il testo del comma 562 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

“562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.”

Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222:

“Art. 34. Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L'onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di euro per l'anno 2007, 2,72 milioni di euro per l'anno 2008 e 3,2 milioni di euro a decorrere dal 2009.

2. Il Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

2-bis. Ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale, il Presidente della Repubblica concede la onorificenza di «vittima del terrorismo» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

2-ter. L'onorificenza di cui al comma 2-bis è conferita alle vittime del terrorismo ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

2-quater. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.

2-quinquies. L'onorificenza è conferita alla vedova o ai figli in caso di decesso del titolare. Nel caso la vittima non sia coniugata, o non abbia figli, viene conferita ai parenti e affini entro il secondo grado.

2-sexies. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere l'onorificenza sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.

2-septies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite:


a) le caratteristiche della medaglia di cui al comma 2-bis;

b) le condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza; il possesso delle predette condizioni è provato con dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

3. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico»;

b) all'art. 2, comma 1, le parole da: «si applica» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5 per cento»;



c) all'art. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione».

3-bis. La decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

3-ter. L'onere derivante dai commi 3 e 3-bis è valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2008 e in 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

3-quater. Gli enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche obbligatorie provvedono, per la parte di propria competenza, al pagamento dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in favore dei propri iscritti aventi diritto ai suddetti benefici, fornendo rendicontazione degli oneri finanziari sostenuti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il predetto Ministero provvede a rimborsare gli enti citati nei limiti di spesa previsti dalla predetta legge n. 206 del 2004.»

Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):

“106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;

b) all'art. 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

c) all'art. 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;

d) all'art. 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1° gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

e) all'art. 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, secondo periodo.»

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2011, n. 67.

Il testo del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è citato nelle note all'art. 2.

Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 5, dell'art. 14-bis e dell'art. 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):

“Art. 5 (Permesso di soggiorno) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5) 1. - 2-bis. (Omissis).

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.

(Omissis).”

“Art. 14-bis. (Fondo rimpatri)

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione

europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'art. 5, comma 2-ter, è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.”

“Art. 14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito)

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'art. 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'art. 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'art. 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'art. 14.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'art. 14, comma 5.

7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'art. 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;


b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.”

Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

“Art. 7 Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

2. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPOST è soppresso.



3. Le funzioni dell'IPOST sono trasferite all'INPS, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'INPS succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

3-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e assistenza, l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), istituito in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato dalla legge 21 marzo 1953, n. 90, e successive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INPDAP che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché, per quanto concerne la soppressione dell'ISPESL, con il Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per l'ENAM, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ovvero, per l'ENAM, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le dotazioni organiche dell'INPS e dell'INAIL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'ISPESL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato art. 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti.

5-bis. Nelle more dell'effettiva costituzione del polo della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore generale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in carica fino al completamento delle iniziative correlate alla fase transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, per consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma 4. Ai predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza organica trasferita ai sensi del comma 4, può essere affidato un incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. I posti corrispondenti all'incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni soppresses per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai sensi del presente articolo è conferito dall'Amministrazione di appartenenza un incarico di livello dirigenziale generale.

7. All'art. 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Sono organi degli Enti:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
- c) il collegio dei sindaci;
- d) il direttore generale.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Ente. È nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.»;

c) al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare.»;

d) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole «il consiglio di amministrazione» e «il consiglio» sono sostituite dalle parole «il presidente»; sono eliminati gli ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall'espressione «Il consiglio è composto» a quella «componente del consiglio di vigilanza.»;

e) al comma 6, l'espressione «partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza» è sostituita dalla seguente «può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza»;

f) al comma 8, è eliminata l'espressione da «il consiglio di amministrazione» a «funzione pubblica»;

g) al comma 9, l'espressione «con esclusione di quello di cui alla lettera e)» è sostituita dalla seguente «con esclusione di quello di cui alla lettera d)»;

h) è aggiunto il seguente comma 11:

«Al presidente dell'Ente è dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

8. Le competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni.

9. Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

10. Con effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, nonché dei comitati previsti dagli articoli 33 e 34 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.

11. A decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono superare l'importo di euro 30,00 a seduta.

12. A decorrere dal 1° luglio 2010, l'attività istituzionale degli organi collegiali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nonché la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni e/o medaglie).

13. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal presente articolo, in applicazione dell'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 479/1994. Nelle more di tale recepimento, si applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.



14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357.

15. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto affari sociali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Lo svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell'elaborazione delle politiche sociali confluisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ISFOL in una delle macroaree già esistenti. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso l'ISFOL. La dotazione organica dell'ISFOL è incrementata di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso l'Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ISFOL subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. L'ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre 2010.

16. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 202, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è istituito presso l'ENPALS con evidenza contabile separata il Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. Tutte le attività e le passività risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo approvato affluiscono ad evidenza contabile separata presso l'ENPALS. La dotazione organica dell'ENPALS è aumentata di un numero pari alla unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso l'ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione e il funzionamento dell'ente ENPALS. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura della relativa gestione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'Istituto incorporante in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge continuano ad operare sino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.

17. Le economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto sono computate, previa verifica del Dipartimento della funzione pubblica con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti all'art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.


18. Al fine di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso; le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze e all'ISTAT. Le funzioni svolte dall'Isae sono trasferite con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i

restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

19. L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di corrispondenza. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

21. L'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN) istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le funzioni svolte dall'INSEAN e le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie sono trasferite al Consiglio nazionale delle ricerche con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione



e l'innovazione; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro il Consiglio nazionale delle ricerche subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

22. L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente: «Le nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico».

23. Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i commi 8 e 9 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati, fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a., composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.a. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

24. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse disponibili.

25. Le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Regioni, le predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.

26. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione.

27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalle predette autorità.

28. Ai fini della ricognizione delle risorse di cui al comma 26 si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

29. Restano ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.

30. All'art. 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nel comma 1 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica

amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

31. La vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito, istituito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 8, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è trasferita al Ministero per lo sviluppo economico.

31-bis. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'art. 38, commi 13-bis e seguenti.

31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo.

31-quater. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero dell'interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

31-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenzia continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

31-sexies. Il contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'art. 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è soppresso dal 1° gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere destinati alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della riduzione sono definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

31-septies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla soppressa Agenzia di cui al citato art. 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell'interno.


31-octies. Le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dei commi precedenti, in esito all'applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l'aumento del contingente del personale di supporto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.»

Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012):

«Art. 10 Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali

1.

2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, di seguito denominata: «Scuola», è soppressa e i relativi organi decadono. Il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo.



3. I predetti dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno sulla base della tabella di corrispondenza approvata col decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 7, comma 31-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

4. Per garantire la continuità delle funzioni già svolte dalla Scuola, fino all'adozione del regolamento di cui al comma 6, l'attività continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tale fine utilizzati.

5. La disposizione di cui all'art. 7, comma 31-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche per gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

6. Al fine di assicurare il perfezionamento del processo di riorganizzazione delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, previsto dall'art. 7, commi 31-*ter* e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché quelle connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le modalità di cui all'art. 2, comma 10-*ter*, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si provvede, fermo restando il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi disposti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'inquadramento del personale con contratto a tempo indeterminato, è istituita una apposita sezione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del decreto di cui all'art. 7, comma 31-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del comma 3 del presente articolo.

7. È istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dell'interno, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, presieduto dal Ministro dell'interno, o da un Sottosegretario di Stato appositamente delegato, e composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali:

a) definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

b) definisce e approva gli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica ed il piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione;

c) provvede alla ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali;

d) definisce le modalità di gestione e di destinazione dei beni strumentali e patrimoniali di cui all'art. 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non dà diritto alla corresponsione di emolumenti, indennità o rimborsi di spese.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Note all'art. 10:

La legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1974, n. 200.

Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione):

"Art. 10. 1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati:

a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348;

b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione è computato nei dodicesimi;

c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione.

2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati:

a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione;

b) quanto al canone annuo di abbonamento:

b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3;

b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria B dell'art. 3;

c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sarà valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C.

3. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo.

4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera b), è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), è corrisposto con le medesime modalità ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve essere effettuato:

a) la prima volta, dopo la stipula della convenzione e prima dell'attivazione del collegamento. Quest'ultima resta subordinata al ricevimento, da parte del centro elaborazione dati della M.C.T.C., dei relativi attestati di versamento;

b) per ogni anno di rinnovo della convenzione, entro il 31 gennaio dell'anno in corso, limitatamente al corrispettivo di cui alla lettera b).

6. Il versamento dei corrispettivi di cui alla lettera c) del comma 2 deve essere effettuato con cadenza trimestrale e per intero entro trenta giorni dalla data di emissione di apposita comunicazione che altrimenti è considerata insoluta a tutti gli effetti. Ciascuna comunicazione riguarda l'ammontare relativo alle informazioni ricevute nel trimestre precedente.



7. In caso di insolvenza, relativamente anche ad un solo pagamento, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero dei trasporti e della navigazione di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con gli utenti di cui all'art. 3.”

Il testo dell'art. 803 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è citato nelle note all'art. 2.

Il testo del comma 1 dell'art. 937 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è citato nelle note all'art. 2.

Si riporta il testo dell'art. 2 del regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 (Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto):

“Art. 2.

2. In cassa non devono essere tenuti fondi per un importo eccedente le normali necessità dei pagamenti diretti di prossima scadenza. Entro tale limite i fondi possono essere parzialmente investiti in vaglia della Banca d'Italia, del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia. Dei vaglia il comandante tiene apposita nota.

Tutti gli altri fondi, compresi quelli provenienti da depositi di qualsiasi specie in valuta nazionale, sono versati in conto corrente postale o, qualora ciò non sia conveniente nei riguardi della speditezza del servizio, in conto corrente di uno degli anzidetti istituti bancari.

Il conto corrente è intestato alla Capitaneria o all'Ufficio di porto e i prelevamenti a favore della cassa della Capitaneria o dell'Ufficio di porto hanno luogo con quietanza congiunta del comandante e dell'ufficiale corresponsabile, ove esista.

Gli interessi realizzati sulle somme versate in conto corrente, dedotte le eventuali spese inerenti al servizio di esso conto, sono versati annualmente in Tesoreria a favore del bilancio dello Stato.

Le somme in valuta estera, provenienti da successioni o depositi, non possono essere convertite in valuta nazionale, salvo espressa richiesta scritta degli aventi diritto o disposizioni ministeriali.

Qualora si tratti di importi rilevanti e di giacenza presumibilmente non breve, le predette somme sono versate in conto corrente, in valuta estera, presso uno degli istituti bancari di cui al comma primo.”

Si riporta il testo dell'art. 61-*bis* del citato regio decreto n. 2440 del 1923:

“Art. 61-*bis*. Gli ordini di accreditamento riguardanti le spese in conto capitale, emessi sia in conto competenze che in conto residui, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica agli ordini di accreditamento emessi sui residui che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del presente decreto, devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio.”

Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'art. 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni:

“Art. 32 Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798” con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'art. 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

2. – 5. (Omissis)

6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(Omissis).”

Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:

“Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni

1. Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta semestralmente alle Camere una documentazione conoscitiva e una relazione analitica sull'utilizzazione del Fondo di cui al presente comma.

(Omissis).”

Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:

“Art. 3 Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia

1. Per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

1-*bis*. Il fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto alle opere di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quanto alle opere di cui alla lettera *c)*, sono finanziati, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-*bis*:

a) i seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 28 febbraio 2015: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;

b) i seguenti interventi appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (21): ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna;

c) i seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 “Telesina” tra lo svincolo



di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell'art. 18, comma 9, del decreto-legge n. 69 del 2013.

3. Le richieste di finanziamento inoltrate dagli enti locali relative agli interventi di cui al comma 2, lett. c), sono istruite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnando priorità: a) alla qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché alla riduzione del rischio idrogeologico; b) alla riqualificazione e all'incremento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché alla realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; c) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica. Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti. Una quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis è destinata ai Provvveditori interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza e, nel limite di 50 milioni, per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati, d'intesa con la struttura di missione istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, gli interventi e le procedure di attuazione.

3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede:

a);

b) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità derivanti dalle revoche disposte dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1, della legge 6 febbraio 2009, n. 7;

d) quanto a 94,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 186, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) quanto a 79,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Il mancato rispetto delle condizioni fissate dal comma 3-bis determina la revoca del finanziamento assegnato ai sensi del presente decreto secondo le tabelle di finanziamento allegata ai decreti di cui al comma 2.

6. Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:

a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli-San Vittore;

b) al completamento della rete della Circumetnea;

c) alla metropolitana di Palermo: tratto Oreto-Notarbartolo;

d) alla metropolitana di Cagliari: adeguamento rete attuale e interazione con l'hinterland;

d-bis) all'elettrificazione della tratta ferroviaria Martina Franca-Lecce-Otranto-Gagliano del Capo, di competenza della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici;

d-ter) al potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano regionale veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova;

d-quater) all'ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;

d-quinquies) al prolungamento della metropolitana di Genova da Brignole a piazza Martinez;

d-sexies) alla strada statale n. 172 «dei Trulli», tronco Casamassima-Putignano;

d-septies) alle reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.


7. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 sono stabilite, in ordine a ciascun intervento, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e di applicazione di misure di revoca.

8. Per consentire la continuità dei cantieri in corso, sono confermati i finanziamenti pubblici assegnati al collegamento Milano-Venezia secondo lotto Rho-Monza, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2014; nonché sono definitivamente assegnate all'Anas S.p.A. per il completamento dell'intervento "Itinerario Agrigento-Caltanissetta-A19- Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400", le somme di cui alla tabella "Integrazioni e completamenti di lavori in corso" del Contratto di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ANAS S.p.A. relativo all'anno 2013, pari a 3 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2013 e a 42,5 milioni di euro a valere sulle risorse destinate al Contratto di programma 2012. Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla delibera del CIPE 3 agosto 2011, n. 62/2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011, sono erogate direttamente alla società ANAS Spa, a fronte dei lavori già eseguiti.

9. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007-2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste.

9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'art. 41 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 165 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione, previa verifica dell'effettiva sussistenza delle risorse stesse.

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione dei Comitati di Sorveglianza con riferimento al nuovo periodo di programmazione 2014-



2020 dei programmi di cooperazione interregionale ESPON e UR-BACT, in considerazione di quanto già previsto dalla delibera del CIPE 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2008, ed in relazione alla missione istituzionale di programmazione e sviluppo del territorio propria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. È abrogato il comma 11-ter dell'art. 25 del decreto-legge n. 69 del 2013, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013.

12. Dopo l'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, allegato al decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, sono versate nell'anno 2014 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze definite nell'ambito del decreto di cui al comma 2.”

12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'art. 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 487.000 euro per l'anno 2014.

12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

12-quater. Ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'art. 1, comma 41, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003 per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra., è rilasciato da CONSIP SpA, che si pronuncia non oltre quarantacinque giorni dalla richiesta. Il termine è sospeso in caso di richiesta motivata di chiarimenti o documenti e riprende a decorrere dal giorno del loro arrivo a CONSIP SpA. L'affidatario adotta ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte.”

Si riporta il testo del comma 150 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)):

“150. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.”

Note all'art. 11:

Il testo dell'art. 803 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è citato nelle note all'art. 2.

Il testo dell'art. 937 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è citato nelle note all'art. 2.

Il testo dell'art. 61-bis del regio decreto n. 2440 del 1923 è citato nelle note all'art. 10.

La legge 13 settembre 1982, n. 646 recante “Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 settembre 1982, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 613 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:

“Art. 613 Fondo a disposizione

1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'art. 550 e ai bisogni di cui all'art. 552, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione.

2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.”

Note all'art. 12:

Si riporta il testo dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni (Legge quadro sulle aree protette):

“Art. 31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'art. 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.”

Si riporta il testo dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

“Art. 77. Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.”

Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1997, n. 129.

Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2004, n. 146.

Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante “Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 giugno 2005, n. 136.

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):

“Art. 24 Fondo presso il Ministero del tesoro

1. (Omissis).



2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

(Omissis)."

Il regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro è pubblicato nella GU L 255 del 28.8.2014, pagg. 18-58.

Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni:

"Art. 12 Soppressione di enti e società

1. L'INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'art. 11, decreto legislativo n. 454 del 1999 e le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono soppresse le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite al CRA.

4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, che mantiene il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza.

5.

6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il direttore generale dell'INRAN, è delegato allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a dodici mesi.

7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti.

8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

9.

10.

11.

12.

13. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, gli organi dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono:

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;

b) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente, scelto tra i dirigenti di livello dirigenziale non generale, è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è collocato fuori ruolo.

14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza, che dovrà essere espresso entro i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è adottato lo statuto dell'Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il compenso del direttore e dei componenti del collegio dei revisori.


16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999 incompatibili con i commi da 1 a 16 del presente articolo e dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 9 del citato decreto legislativo.

18. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 17 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

18-bis. La società Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppressa. Al fine di razionalizzare l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell'ambito della promozione all'estero delle produzioni agroalimentari italiane e rendere più efficaci ed efficienti gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole, le funzioni, già svolte da Buonitalia s.p.a. in liquidazione, sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma. Con ulteriore decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro sessanta giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, è disposto il trasferimento delle eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è abrogato.

19. Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche



sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante.

20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all'art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall'art. 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché il Comitato nazionale di parità e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui, rispettivamente, all'art. 8 ed all'art. 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

21.

22.

23. La Commissione scientifica CITES di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29, comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese, fatti salvi gli oneri di missione. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo, quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

36.

37.

38.

39. All'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'incarico del commissario non può eccedere la durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante ai sensi della normativa vigente.»

40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per materia ai sensi

della normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività liquidatorie, fatta salva la facoltà di prorogare l'incarico del commissario per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49. L'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'art. 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.

50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.

51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.


52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico che, previo accertamento della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.

53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il Ministero dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.

54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento previdenziale in godimento.

55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata



in vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.

57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'art. 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.

59. A decorrere dal 1° gennaio 2014 la Fondazione Valore Italia di cui all'art. 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'art. 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 62.

60. Il commissario in carica al momento della soppressione di cui al comma 59 esercita i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2014. A tal fine, dalla data di cui al comma 59 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo economico.

61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nell'esecuzione del progetto per la realizzazione dell'Esposizione permanente di cui all'art. 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato, provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del 30 giugno 2014 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata, per l'estinzione anticipata.

62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede dalla data di cui al comma 59 alla gestione diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, concernente la «Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali», utilizzando a tal fine le risorse trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo scopo. Tali risorse sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e destinate all'esecuzione del suddetto programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

63. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 59 tra il Ministero e la Fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

64. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 59, il bilancio di chiusura della Fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 59.

65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la Fondazione alla data di cui al comma 59, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione organica.

66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche possedute presso la Fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.

67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della Fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo alla data di cui al comma 59; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dai commi 60 e 61.

69. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della Fondazione, o comunque destinate alla realizzazione dell'Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della Fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.

70. Dalla data di cui al comma 59, sono abrogati, i commi 68, 69 e 70 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 1, comma 230, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui dispone lo stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma 68 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l'art. 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente disposizione.


71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.A. (nel seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di stipula dell'accordo di cui al comma 73, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. (nel seguito Invitalia) ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal trasferimento.

72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in essere alla data di perfezionamento dell'accordo di cui al successivo comma 73.

73. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per l'individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione, da esercitarsi d'intesa con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

74. Al comma 8-bis dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «Il Ministero delle attività produttive» e: «Il Ministero delle attività produttive», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri» e «Il Presidente del Consiglio dei Ministri». Per i soggetti di cui al medesimo comma 8-bis trova applicazione quanto disposto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.

75. L'incarico di commissario per la gestione delle società cooperative di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto dell'autorità di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile, commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario liquidatore eser-



cita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso di delega a terzi di specifiche operazioni, l'onere per il compenso del delegato è detratto dal compenso del commissario.

76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 76, l'ammontare del compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30, recante «Regolamento concernente l'adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo». In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori non può essere superiore a quella prevista all'entrata in vigore del presente decreto.

78. All'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'art. 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5»;

b) al comma 6, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

79. All'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «in servizio dalla data in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 31 maggio 2012»;

b) al comma 7, le parole: «31 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2012».

80. All'art. 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa»;

b) il comma 14, è sostituito dal seguente:

«14. Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000,00 euro»;

c) il comma 15, è sostituito dal seguente:

«15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689».

81. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del de-

creto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo nell'ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell'art. 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

83. All'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) un Dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello dirigenziale generale nell'ambito di quelli previsti dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», con funzioni di Presidente»;

b) al comma 1, lettera b) le parole «dei quali il primo è eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dei quali il primo, responsabile dell'attività amministrativa e contabile, con incarico di livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell'ambito di quelli previsti dall'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211»;

c) al comma 1, lettera g) le parole «quattro rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante per ciascuna».

84. Le disposizioni di cui al comma 83 entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale, stanziato sul capitolo 1330 - piano di gestione I - del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.

86. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, con i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per l'attuazione dei controlli sull'autotrasporto previsti dalle direttive dell'Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno.


87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP ed alla sua confluenza nell'INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall'art. 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.

88. All'art. 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2012».

89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare denominata FONDINPS previsto dall'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, continua ad operare in regime di proroga fino al perfezionamento della procedura di sostituzione dello stesso, e comunque non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del Ministero, è prorogato fino all'approvazione del nuovo Statuto, volto a riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

90-bis. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, transitato alla CONI Servizi S.p.A. in attuazione dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, si applica, non oltre il 31 dicembre 2013, l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trat-



tamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione anche il comma 2-*quinquies* dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001."

"Art. 23-*quater* Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

1. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere dal 1° dicembre 2012 e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 4. Entro il 30 ottobre 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette una relazione al Parlamento.

2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 1 dalla normativa vigente continuano ad essere esercitate, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli", e dalla Agenzia delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al precedente periodo inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono escluse dalle modalità di determinazione delle dotazioni da assegnare alla medesima Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2012, sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati e sono adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato dell'operazione di incorporazione. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente incorporato, l'Agenzia incorporante può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente incorporato che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi.

4. Entro il 31 dicembre 2012, i bilanci di chiusura degli enti incorporati sono deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di incorporazione dell'ente medesimo e trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 1 i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione dei bilanci di chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di incorporazione. I comitati di gestione delle Agenzie incorporanti sono rinnovati entro quindici giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine di tenere conto del trasferimento di funzioni derivante dal presente articolo.

5. A decorrere dal 1° dicembre 2012 le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti incorporati. Detto personale è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

6. Per i restanti rapporti di lavoro le Agenzie incorporanti subentrano nella titolarità del rapporto fino alla naturale scadenza.

7. Le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle

dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

8. Le risorse finanziarie disponibili, a qualsiasi titolo, sui bilanci degli enti incorporati ai sensi del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate, a far data dall'anno contabile 2013, alle Agenzie incorporanti. Al fine di garantire la continuità nella prosecuzione dei rapporti avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle risorse finanziarie per l'anno in corso, già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, prosegue in capo alle equivalenti strutture degli uffici incorporanti.

9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico-ASSI è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i decreti di natura non regolamentare sono adottati, nello stesso termine di cui al predetto comma, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'ente soppresso, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. Trovano applicazione i commi da 4 a 8, intendendosi per Amministrazione incorporante, ai fini del presente comma, anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Resta comunque ferma, nei limiti temporali previsti dalla vigente normativa, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni ed alla quota parte delle risorse trasferite ai sensi del terzo periodo del presente comma, ferma in ogni caso l'assegnazione delle residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; con regolamento emanato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è rideterminato l'assetto organizzativo del predetto Ministero in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente comma.

9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, Unirelab s.r.l. continua a svolgere le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote sociali della predetta società al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del presente decreto.

10. A decorrere dal 1° dicembre 2012, al decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 57, comma 1, le parole: «, l'agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «e dei monopoli»;

b) all'art. 62, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'agenzia delle entrate svolge, inoltre, le funzioni di cui all'art. 64»;

c) all'art. 63, nella rubrica e nel comma 1, dopo le parole: «delle dogane» sono inserite le seguenti: «e dei monopoli»; nel medesimo



comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agenzia svolge, inoltre, le funzioni già di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato»;

d) all'art. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella rubrica, le parole: «Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ulteriori funzioni dell'agenzia delle entrate»;

2) al comma 1, le parole: «del territorio è» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate è inoltre»;

3) ai commi 3-bis e 4, le parole: «del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate».

d-bis) all'art. 67, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ferma restando ai fini della scelta la legittimazione già riconosciuta a quelli rientranti nei settori di cui all'art. 19, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

La legge 23 dicembre 1999, n. 499 recante “Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1999, n. 305.

Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica):

“Art. 4. Telelavoro.

1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, necessari e possono autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa.

2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.”

Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 (Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191):

“Art. 3. Progetti di telelavoro

1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.

2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attività interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalità di effettuazione

secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalità di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i costi e i benefici, diretti e indiretti.

3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le amministrazioni definiscono le modalità per razionalizzare e semplificare attività, procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro, l'economicità e la qualità del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.

4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.

5. Il progetto è approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate più strutture, il progetto è approvato dal responsabile dell'ufficio dirigenziale generale od equiparato.

6. Il progetto può prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.

7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.

8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformità, garanzia e trasparenza.

9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.”

Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

“Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3.

2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”

Note all'art. 14:

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421):

“Art. 12. Fondo sanitario nazionale.

1. - (Omissis).

2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;



4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

(Omissis)."

Note all'art. 17:

Si riporta il testo dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382):

"Art. 126. Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello Stato.

I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto.

Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del Ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime.

È vietato conservare o istituire nel bilancio dello Stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite.

Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi in tutto o in parte alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale."

Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

"Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi (Art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998)

1. La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

2. Tramite appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.


3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

3-ter. Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40-bis.

3-quater. La Commissione di cui all'art. 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.

3-quinquies. La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'art. 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.



3-*sexies*. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-*bis*, comma 1.

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti."

Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate):

"Art. 2. Provvedimenti.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate."

Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari):

"Art. 5. Fondo di rotazione.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748."

Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

"Art. 7. 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.


2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449."

Il Capo I della citata legge n. 59 del 1997 comprende gli articoli da 1 a 10.

Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2000, n. 62.



Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

“Art. 70. Disposizioni in materia di asili nido.

1. - 4. (Omissis).”

5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

(Omissis).”

Si riporta il testo del comma 197 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):

“Art. 2. (Disposizioni diverse)

1. - 196-ter. (Omissis).

197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

(Omissis).”

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:

“Art. 14 Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

1. (Omissis).

2. Il comma 302 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso art. 1 sono soppresse le parole: «e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni

con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'art. 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.

(Omissis).”

Si riporta il testo dei commi da 2 a 7 dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 98 del 2011:

“Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

1.- 1-sexies. (Omissis).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria;

b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);

c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'art. 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo;

d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.

2-bis. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati, previa comunicazione all'Agenzia



del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi occorrenti per le finalità di cui al primo periodo.

3. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2012, la previsione triennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato alle stesse in uso, e dei lavori di manutenzione ordinaria che prevedono di effettuare sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo. Le medesime Amministrazioni comunicano inoltre semestralmente, al di fuori dei casi per i quali sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa ai sensi del comma 2 lettere *a)* e *b)*, tutti i restanti interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri.

4. Anche sulla base delle previsioni triennali presentate e delle verifiche effettuate, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Agenzia del demanio assume le decisioni di spesa sulla base di un piano generale di interventi per il triennio successivo, volto, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici. Per le medesime finalità, l'Agenzia del demanio può stipulare accordi quadro con società specializzate nella riorganizzazione dei processi di funzionamento che, in collaborazione con le Amministrazioni di cui al comma 2, realizzano i progetti di recupero, a valere sulle risorse di cui al comma 6. Il piano generale può essere oggetto di revisione in corso d'anno, sentiti i Provveditorati per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze manutentive considerate prioritarie rispetto ad uno o più interventi inseriti nel Piano, ove non risultino già affidati ad uno degli operatori con cui l'Agenzia ha stipulato accordi quadro ai sensi del comma 5. Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. L'Agenzia del demanio, al fine di progettare e realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e per gli interventi manutentivi dalla stessa gestiti con fondi diversi da quelli di cui al comma 6, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, ed anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L'esecuzione degli interventi manutentivi è curata, previa sottoscrizione di apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo degli uffici appartenenti al sistema delle ragionierie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti dall'Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle convenzioni o degli accordi quadro è data immediata notizia sul sito internet dell'Agenzia del Demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura un'adeguata organizzazione delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all'interno dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia del Demanio e di quelle previste dall'art. 12, comma 8, del presente decreto, dotato di idonea professionalità.

6. Gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di ciascuna Amministrazione, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Restano fermi i limiti

stabiliti dall'art. 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dall'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; dall'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le risorse di cui al periodo precedente sono inizialmente determinate al netto di quelle che possono essere assegnate in corso d'anno ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera *a)*, dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 e inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Fino alla stipula degli accordi o delle convenzioni quadro di cui al comma 5 e, comunque, per i lavori già appaltati alla data della stipula degli accordi o delle convenzioni quadro, gli interventi manutentivi continuano ad essere gestiti dalle Amministrazioni interessate fermando i limiti stabiliti dalla normativa vigente dandone comunicazione, limitatamente ai nuovi interventi, all'Agenzia del demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli interventi. Successivamente alla stipula dell'accordo o della convenzione quadro, è nullo ogni nuovo contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria non affidato dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Salvo quanto previsto in relazione all'obbligo di avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5. Restano esclusi dalla disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della difesa ed il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della giustizia con riferimento a quanto previsto dal comma 2, nonché i beni immobili all'estero riguardanti il Ministero degli affari esteri, salva la preventiva comunicazione dei piani di interventi all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi comma 1 e con i piani di razionalizzazione degli spazi elaborati dall'Agenzia stessa previsti all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

(Omissis)."

Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30 della citata legge n. 196 del 2009:

"Art. 30 Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente

1.- 3. (Omissis).

4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera *a)*, al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di passività finanziarie.


(Omissis)."

Si riporta il testo del comma 11-bis dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 78 del 2010:

"Art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche

1. - 11. (Omissis).

11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di



bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'art. 38.

(Omissis)."

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

"Art. 16 Riduzione della spesa degli enti territoriali

1. (Omissis).

2. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale da assicurare l'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. L'ammontare del concorso finanziario di ciascuna regione è determinato, tenendo conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio di ciascun anno, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, ed escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, che vengono ridotte, per l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per ciascuna regione in misura proporzionale agli importi stabiliti ai sensi del primo, del secondo e del terzo periodo. La predetta riduzione è effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle destinate alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate. In caso di insufficienza delle predette risorse le regioni sono tenute a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

(Omissis)."

Il testo del comma 40 dell'art. 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 è citato nelle note all'art. 12.

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

La legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 2003, n. 15, S.O.

Si riporta il testo dei commi 281 e 282 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)):

"281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, è determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse."

"282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonché le modalità di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010, la quota di cui al comma 281 è stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE."

Il testo dell'art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013 è citato nelle note all'art. 2.

Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114:

"Art. 21 (Unificazione delle Scuole di formazione)

1. - 5. (Omissis).

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti."

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:

"Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui)

1. (Omissis).

2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede:

a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a);

c) per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale;

d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati."

Si riporta il comma 6 dell'art. 46 del citato decreto-legge n. 66 del 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni:

"Art. 46 (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica).

1. - 5. (Omissis).

6. Le regioni a statuto ordinario, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti



dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'art. 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

(Omissis)."

Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra):

"Art. 19 Messa all'asta delle quote

1. (Omissis).

2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto accesso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifica dell'entità delle quote restituite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico.

(Omissis)."

Si riporta il testo del comma 222-*quater* dell'art. 2 della citata legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni:

"222-*quater*. Le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-*bis*, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-*bis*, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato. Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al primo periodo i presidi

territoriali di pubblica sicurezza e quelli destinati al soccorso pubblico e gli edifici penitenziari. I piani di razionalizzazione nazionali, comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione, sono trasmessi all'Agenzia del demanio per la verifica della compatibilità degli stessi con gli obiettivi fissati dal presente comma, nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziare negli appositi capitoli di spesa riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso di ufficio. All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni del quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione del piano, l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati della verifica, nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse. Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma, l'Agenzia comunica gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive, da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano, a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale non venga presentato, ovvero sia presentato, ma non sia in linea con gli obiettivi fissati dal presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua una corrispondente riduzione sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi dell'amministrazione inadempiente, al fine di garantire i risparmi attesi dall'applicazione del presente comma. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo del 50 per cento dei complessivi risparmi individuati nei piani di razionalizzazione, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei predetti piani, da parte delle amministrazioni e dell'Agenzia del demanio."

Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385 (Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato):

"3. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1978, un apposito fondo la cui dotazione sarà annualmente determinata con la legge di bilancio.

Alla ripartizione del fondo di cui al precedente comma provvede il Ministro del tesoro con propri decreti."


Il testo del comma 197 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 è citato nelle note all'art. 17.

Si riporta il testo dei commi 2 e 12 dell'art. 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):

"Art. 5. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione

1. (Omissis).

2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale coerente con la percentuale indicata al comma 1, e promuovono, altresì, le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite propri enti e società collegate. Le stesse Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel rispetto delle rispettive competenze, assicurano il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma, promuovendo la massima partecipazione delle Amministrazioni interessate, e la pubblicità dei dati sui risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella redazione del programma, si tiene, altresì, conto delle risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, contenente informazioni sulle superfici e sui consumi energetici degli immobili della pubblica amministrazione centrale,



dei dati sui consumi energetici rilevati nell'applicativo informatico IPergestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle diagnosi energetiche nonché delle misure di cui al comma 10.

3. – 11. *(Omissis)*.

12. Le risorse del fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'art. 4-ter, comma 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento può essere integrato:

a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le mo-

dalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso art. 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.


(Omissis)."

16A00264

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-SON-002) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 3 0 2 1 6 0 1 2 0 *

€ 12,00

